V. Zaccaria I. 2.

Sic propriis otiis consuluit
Anno 17[illegible]

LASCIAMO STAR LE COSE COME STANNO

O SIA

DISSERTAZIONE

SULLA MUTABILITA'

POCO INTESA DA' PIU'

DELLA

DISCIPLINA ECCLESIASTICA.

Ipsa mutatio consuetudinis, etiam quae adjuvat utilitate, novitate perturbat. Quapropter quae utilis non est, perturbatione infructuosa consequenter noxia est.

Sant' Agostino *ad Januar. Ep. LIV. cap. V.*

IN FAENZA MDCCLXXXVII.

PRESSO GIOSEFFANTONIO ARCHI.

Con Licenza de' Superiori.

AL REVERENDISSIMO MONSIGNORE

GIROLAMO ZUCCHINI

Patrizio Faentino, dell' una e l' altra Legge Dottore, Protonotario Appostolico, Canonico della Chiesa Cattedrale, e Pro-vicario Generale in Patria

CI diamo a credere, REVERENDISSIMO MONSIGNORE, che il Pubblico giudice avveduto a un tempo, ed imparziale vorrà farci ragione, se all' edizione di questa interessante, ed erudita Operetta noi osiamo di porre in fronte il vostro Nome. Sono note ad ognuno le singolari beneficenze che in varie occorrenze

ci avete largamente compartite; e noi nell' offerta, che vi facciamo di questo picciol Volume, intendiamo di adempiere in qualche modo al debito che ci corre, di grata riconoscenza, e di tributare nel tempo stesso un giusto omaggio al vostro merito. Ben è noto, che i favori delle Anime grandi altra non vogliono ricompensa, che la soddisfazione medesima da loro provata nel favorire altrui; e presunzion biasimevol sarebbe d' umil Persona l' arrogarsi verso le stesse il titolo di donatore. Non ad altro fine però ve l' umiliamo, se non perche coll' innata vostra umanità risguardandola, quella protezion ne prendiate, che agli offerenti avete mai sempre benignamente accordata. Nè temiate già, REVERENDISSIMO MONSIGNORE, che noi offendiamo la vostra virtù, e sorprendiamo la vostra modestia obbligandovi a soffrire il rincrescimento di leggere quì espressi i Vostri encomj. L' esecuzione di sì nobil pensiero si riserbi ad altra felice penna, che volendo formare il modello d' un insigne Ecclesiastico fornito di rettitudine, di dottrina, e di zelo per

ren-

renderlo utile alla Chiesa, abile al ministero, e degno dei sacri titoli, di cui è rivestito, dovrà pur trarne anche da Voi i più vivi lineamenti, come quegli, che quantunque sul fior degli anni, in questa vostra Patria vi rendeste specchio di consumata probità, e di avveduta prudenza, onde poi pel corso di tre anni saggiamente reggeste, e governaste questo fiorente Ecclesiastico Seminario, e poc' anzi nella cospicua carica di Vicario Capitolare, ed ora in quella di Provicario Generale deste, e date alla giornata le più convincenti riprove di molto sapere, e d' instancabil zelo, non disgiunto da quella particolare affabilissima giovialità, con cui, mentre vi rendete accessibile a tutti, di tutti Vi obbligate l' affezione, e la stima; e ben chiaramente manifestate, che il solo magnanimo vostro genio di giovare al Pubblico, ed al Privato v' indusse ad accettare vostro malgrado l' onorevol incarico, che sostenete. Degnate dunque, REVERENDISSIMO MONSIGNORE, *di benigno gradimento quest' umil offerta, che Vi presentiamo, e nel mentre, che Vi preghiamo di*

con-

continuarci l' onore del valido vostro patrocinio, permettete, che dopo il bacio della sacra Mano ci diamo l' onore di essere

Di Voi Revmo Monsignore

Faenza 30. Giugno 1787.

Umi Devmi ed Obbmi Ser.
Li Fratelli Archi.

Tra

LO STAMPATORE

A CHI LEGGERA'.

TRA le carte del fu Cardinale Pallavicini Segretario di Stato fu trovata questa importantissima Dissertazione di un Anonimo, il quale, per quanto pare, la scrisse primamente sotto il Pontificato della Santa Memoria di Clemente XIII., ma in un' Opera più voluminosa sopra la Disciplina Ecclesiastica. Da questa egli poi la staccò per compiacere quell' Eminentissimo, che voleva particolarmente essere informato sulla mutabilità della Disciplina, e allor si vede, ch' egli altre cose vi aggiunse più proprie del tempo, in che la presentò a quel degnissimo Porporato. Un mio amico avutala per poco tempo la ricopiò, e considerando, non esservi cosa più opportuna a' nostri giorni, ne' quali tut-

ti voglion parlare di Disciplina, me l' ha trasmessa, perche la pubblicassi colle mie stampe, e io ben volentieri ho intrapreso di farlo, ancora per consiglio di alcuni dotti Uomini, a' quali l' ho fatta vedere. L' Autore, chiunque ei sia, se ancora vive, non si dovrà dolere, che io mettala alla luce; piuttosto vorrei, ch' egli s' inducesse a farmi tenere anche l' altro Trattatino, ch' egli cita in un luogo della presente, quello, dico, *della podestà regolatrice della disciplina*. Che se foss' egli già morto, prego quelli, a' quali debbon gli scritti di Lui esser passati, a non privare più lungamente il Pubblico di un' Operetta troppo utile alla Religione, e troppo necessaria al disinganno di tanti, che a' nostri dì con false dottrine, e con massime di una vilissima indebita adulazione alle Secolari Podestà vogliono mettere in mano a' Principi, come il grand' Osio dicea, *l' incensiere*.

DIS-

DISSERTAZIONE

Sulla mutabilità poco intesa da' più

DELLA

DISCIPLINA ECCLESIASTICA.

I. Volgarissimo detto è, tra' dommi della Fede, e l' Ecclesiastica disciplina correre questa notabile differenza, che laddove quegl' immutabili sono, sia questa a varietà sottoposta. *Tertulliano* sin da' suoi tempi lo pronunziò nel libro *de Virginibus velandis* con queste parole: *Regula quidem fidei una omnino est, sola immobilis, & irreformabilis... Hac Lege fidei manente caetera jam disciplinae, & conversationis admittunt novitatem correctionis, operante scilicet, & proficiente usque in finem gratia Dei*. E de' Cristiani dommi ragionando, lo acconsento ben volentieri. Perciocchè sostenendosi essi quasi sopra pietra fondamentale sull' infallibile verità di Dio parlante, ciò, che da Dio agli Uomini fu rivelato, siccome una volta fu vero, così esser lo dee, e farallo mai sempre. Ma quanto alla disciplina, avvegnacchè si possa generalmente concedere, che ella sia variabile, vogliosi nondimeno usare parecchie eccezioni, acciocchè non si cada in gravissimi errori. E questo è appunto ciò, che di questa Dissertazione

Differenza tra' dommi e la disciplina.

Divisione della Dissertazione.

sertazione sarà il precipuo argomento. Quindi perche ad una sì rilevante trattazione niente manchi, di due altre controversie diremo, delle quali la condizione de' nostri tempi rende necessario l' esame. Una è, quali cose richieggansi, perche legittimo sia, e non abuso un cambiamento di disciplina: la seconda, se sia necessario, o almeno spediente di richiamare una vecchia disciplina, perche miglior sia della nuova già introdotta. In due parti adunque divideremo la Dissertazione, e nella prima disamineremo, qual disciplina sia mutabile; nell' altra parte di quelle due controversie sarà diligentemente da noi disputato; ma in tutte prenderemo occasione di difendere da' maligni riprensori la Chiesa, e la sua venerabilissima autorità.

PRIMA PARTE. *Qual disciplina sia mutabile? Non lo è I. quella, che ci viene immediatamente da Cristo.*

II. Entrando già nella discussione del primo punto, dico, che non ogni disciplina è variabile. Non lo è certamente in primo luogo la disciplina, che a noi è venuta per immediata istituzione di Gesù Cristo. Osserva Sant' *Agostino*, che Cristo Signor nostro non fece alcuna ordinazione intorno il comunicarsi a digiuno piuttosto che dopo le Agapi, ma lasciollo alla disposizion degli Appostoli. Qual maraviglia però, che dapprincipio intorno a ciò siaci stata varietà di disciplina? Ma se a cagion d' esempio avesse Cristo ordinato, che l' Eucaristico Pane si prendesse dopo desinare, non credo già, soggiunge il Santo Dottore, che niuno sarebbe stato sì ardito di cambiar questo costume: (1) *Ideo non praecepit* (Cristo), *quo deinceps ordine sumeretur* (l' Eucaristia) *ut Apostolis, per quos Ecclesias dispositurus erat, servaret hunc locum. Nam si hoc ille monuisset, ut post cibos alios semper sumeretur, credo, quod eum morem nemo variasset.* Però l' Appostolo volendo a' *Corinti*, tra' quali nel ricevimento della Cena Dominicale grandissimi disordini serpeggiavano, dare la regola, da cui non si dovessero

(1) *Ep.* 118. *ad Januar.*

ſero per alcun modo ſcoſtare, li avvertiva che non egli era, il quale aveſſela loro preſcritta, ma Gesù Criſto medeſimo: *ego enim accepi a Domino, quod & tradidi vobis* (2). Nè in queſta ſola occaſione usò *Paolo* queſta ammonizione. Anche in propoſito del Matrimonio ſe ne valſe. Ad inculcare, che, ſe una Moglie aveſſe forti ragioni di ſepararſi dal Marito, non dovea tuttavia paſſare ad altre nozze, giudicò di ammonire gli ſteſſi *Corinti*, che non ſuo era queſto precetto, ma di Criſto: *Iis autem, qui Matrimonio juncti ſunt, PRAECIPIO NON EGO, SED DOMINUS, uxorem a viro non diſcedere: quod ſi diſceſſerit, manere innuptam, aut viro ſuo reconciliari* (3); e poco appreſſo per lo contrario entrando a diſcorrere della Verginità premette di non avere ſu ciò alcun precetto del Signore: *De Virginibus praeceptum Domini non habeo*. E queſta è la ragione, per cui la Chieſa non ha podeſtà di far nelle coſe, che alla ſoſtanza de' ſalutiferi Sagramenti appartengono, verun cambiamento. Perciocchè le coſe, che riſguardano la ſoſtanza de' Sagramenti, furono da Criſto medeſimo determinate. Così pure non potrebbeſi toglier di mezzo la Veſcovil dignità, perciocchè ella è di divina iſtituzione. Vedeſi già, che dir ſi debba di coloro, che al *Romano* Pontefice negano un primato di univerſale giuriſdizione ſopra tutta la Chieſa, e alla Chieſa la forma di monarchico reggimento. Che *Marcantonio de Dominis*, che *Edmondo Richerio*, che i Proteſtanti ſienoſi ſtudiati d' introdurre nella Chieſa quali un governo puramente Ariſtocratico, quali ancora il Democratico, ſi può tollerare. Ma che *Febbronio*, che un *Pereira*, il quale ſi dichiara *Sacerdote* e *Teologo di Lisbona*, che l' Autore della *Riforma d' Italia*, il quale ſi proteſta e vuole per forza eſſer Cattolico reputato, a fronte ſcoperta rinnovino queſto errore, e quaſi ſpaccinlo per ortodoſſa indubitabile verità, è coſa

 da

(2) I. *Cor.* XI. (3) I. *Cor.* VII. 10.

da non udirsi senza fremito. Non io qui voglio mettermi a combattere tanta impudenza. Hanlo già fatto autori assai, lo *Schelestrate*, il *Charlas*, il *Ballerini*, il *Sangallo*, il *Kaffmans*, il P. *Mamachi*, per tacere d'altri più antichi, e anche moderni, i libri de' quali o sono per le mani di tutti, o posson vedersi citati nell'*Antifebbronio* dell' ora Abate *Zaccaria*. Basta a me recare in mezzo un celebre passo di *Giovanni Gersone* quel gran Cancellier di *Parigi*, che fu l'anima del Concilio di *Costanza*, e tanto si magnifica da tutti i contraddittori di *Roma*: *Status Papalis*, dic' egli (4), *institutus est a Christo supernaturaliter, & immediate tamquam Primatum habens Monarchicum, & Regalem in Ecclesiastica Hierarchia, secundum quem statum unicum & supremum Ecclesia militans dicitur una sub Christo; quem statum quisquis impugnare, vel imminuere, vel alicui statui Ecclesiastico particulari coaequare praesumit, si hoc pertinaciter faciat, Haereticus est, Schismaticus, impius, atque sacrilegus*. Questi Signori *Richeriani* moderni piglinsi qual più vogliono di sì pomposi titoli regalati loro da *Gersone*; niuno gliel' invidierà. Ma per ciò, che al nostro intendimento si affà, manifesto esser dee, che essendo il Monarchico reggimento nella Chiesa stabilito da Cristo, quantunque cosa sia di esterior disciplina, non potrebbesi da qualsiasi podestà della terra cambiare.

Regola per conoscere se un punto di disciplina sia d'immediata istituzione di Cristo.

III. Ma quì subito si domanderà, come conoscer si possa, se un punto di disciplina sia di divina istituzione di Gesù Cristo. La risposta è questa, che prima convien vedere, se siaci stato dagli Appostoli tramandato; dipoi deesi considerare la sua materia. Ora due principalissime regole, per tacerne altre proposte, e dichiarate dal *Bellarmino* (5), abbiamo per conoscere, se una tradizione vengaci dagli Appostoli. La prima è quel-

(4) *De Statib. Eccles. consid. I.* (5) *De verbo Dei lib. IV. cap. IX.*

quella, che udimmo disſopra da *Sant' Agoſtino*, e che ei ci ripete nella lettera a Gennaro (6): *Illa autem, quae non ſcripta, ſed tradita cuſlodimus, quae quidem toto terrarum orbe obſervantur, dantur intelligi VEL AB IPSIS APOSTOLIS, vel plenariis Conciliis, quorum eſt in Eccleſia ſaluberrima auctoritas, commendata atque ſtatuta retineri*. Quegli uſi adunque, che da tutta la Chieſa ſono oſſervati, ſenza che ſi poſſa additarne il principio, o da' plenarj Concilj, o dagli Appoſtoli eſſer debbono derivati. Se però di tali generali uſi ſi tratti, de' quali niun plenario Concilio ſia ſtato il primiero iſtitutore, debbonſi queſti agli Appoſtoli riportare. Onde lo ſteſſo *Agoſtino* dicea (7): *Multa, quae non inveniuntur in litteris Apoſtolorum, neque in Conciliis poſteriorum, & tamen quia per univerſam cuſtodiuntur Eccleſiam, nonniſi ab ipſis tradita & commendata creduntur*. L' altra regola è conſultare il ſentimento delle Chieſe Appoſtoliche, cioè fondate dagli Appoſtoli. Se queſte tengono, che una, od altra coſa è di Appoſtolica tradizione, non poſſiamo ingannarci nel crederla tale. Queſta regola è di *Tertulliano* (8): *Id eſſe ab Apoſtolis traditum, quod apud Eccleſias Apoſtolorum fuerit ſacroſanctum*. Il che principalmente vuole intenderſi della Chieſa *Romana*. *Maximae*, dicea *S. Ireneo* veramente di coſe di fede parlando, ma per parità di ragione anche della diſciplina intendendo, *& antiquiſſimae, & omnibus cognitae, a glorioſiſſimis duobus Apoſtolis* Petro & Paullo *ROMAE fundatae & conſtitutae Eccleſiae eam, quam habet ab Apoſtolis traditionem, & adnunciatam omnibus fidem, per ſucceſſiones Epiſcoporum pervenientem uſque ad nos, indicantes confundimus omnes eos, qui quoquo modo per ſui placentiam malam, vel vanam gloriam, vel per* coeci-

I. eſſer dee a noi venuto dagli Appoſtoli.

(6) Ep. 54. al. 118. *ad Januar.* (7) *Lib. II. de Bapt. contr. Donat. cap. VII.* (8) *Lib. IV. contra Marcion. cap. 5.*

coecitatem, *& malam sententiam*, *praeterquam oportet*, *colligunt*. Ma perche gli Appostoli possono essere stati non solo promulgatori de' divini Precetti, come richiedesi, acciocchè i Precetti da loro trasmessici sieno di divina istituzione, ma autori pur anco della disciplina praticata da tutta la Chiesa, e come Appostolica predicata dalle Chiese Appostoliche; perciò in secondo luogo diceasi, che alla materia degli stessi Precetti era a por mente. Or dunque se di cose parliamo, le quali dal solo Dio potevano essere istituite, e tali sono quelle, che risguardano la costituzione, e l' essenziale governo della Chiesa, e la sostanza de' Sagramenti, del Sagrifizio, del culto divino, quando non sieno scritte, ma per tradizione osservate, debbonsi certamente riconoscere come da Cristo stabilite, e per gli Appostoli sino a noi pervenute. Per darne un esempio, e chi battezzerebbe un bambino, che attualmente nè crede, nè può credere, se non ne avessimo divin precetto? Anzi sarebbe questo error gravissimo. *Consuetudo matris Ecclesiae*, sentiamo di nuovo *Agostino* (9), *in baptizandis parvulis nequaquam spernenda est*, *neque ullo modo superflua deputanda*, *nec omnino credenda*, *nisi Apostolica esset traditio*. Così pure che valido sia il Battesimo degli Eretici colla debita forma conferito, è di divina istituzione per gli Appostoli conosciuta, e perciò lo stesso *Agostino* in non altro, che nell' Appostolica tradizione risonde sempre, che non debbansi ribattezzare i battezzati dagli Eretici. E veramente nè la Chiesa, nè gli Appostoli non potrebbono dare al Battesimo un valore, e una forza, che da Cristo non ha. L' Appostolica tradizione adunque, di cui quì si parla, non è un' istituzion degli Appostoli, ma solo una promulgazione della volontà di Cristo Signore. Ma se si tratterà di cose, alla istituzion delle quali giugner poteva l' autorità degli Appostoli, avvegnacchè non ne avesse-

II. esser dee di materia, alla quale la sola divina autorità si possa stendere.

(9) *Lib. X. de Gen. cap. 23.*

vessero speziale comandamento di Cristo, come son tutte quelle, che riguardano le cerimonie, e i riti sacri, e certo accidentale apparato esteriore dell' Ecclesiastico reggimento, qual dubbio, che veri istitutori di esse stati sieno gli Appostoli? Tale sarebbe la triplice immersione, che già per parecchi secoli fu in generale uso delle Chiese nel battezzare, e le più cose, che troviamo da *Clemente Alessandrino*, da *Basilio*, e da *S. Leone* agli Appostoli, come ad autori aggiudicate.

Nè perciò credasi, che tutte le cose d' istituzione divina sieno state subito ordinate dagli Appostoli; eglino le stabilirono secondo le circostanze e i bisogni della Chiesa,

IV. Potrebbe quì nascere un non inutile dubbio, se gli Appostoli abbiano sul primo cominciamento della Chiesa ordinate le cose tutte, che per divino comandamento di Cristo doveano nella disciplina prescrivere. Ma facile è sciorlo. Tra le cose, che il Signore lasciò agli Appostoli, perche stabilissèrle nella Chiesa, aveacene altre, che sul primo annunziarsi del nuovo Vangelo doveano trarsi a luce, e ordinare; ma altre erano tali, che non doveansi nè proporre, nè comandare, che a certi tempi, e in certe occasioni e congiunture, dove necessità richiedesse di farlo. Non altramente, che nelle cose di Fede, e da Dio medesimo rivelate alcune fino dal principio della Chiesa furono dichiarate, come l' ineffabile Trinità delle divine Persone; ma altre non furono apertamente mostrate, e da tutto il Cristianesimo riconosciute, se non nel decorso de' secoli, come la perfetta ugualità delle stesse Persone, secondo che le nate eresie obbligarono la Chiesa a disaminarle, e a porle in chiara luce. Per la qual cosa d' uopo è con molta diligenza la divina istituzione distinguere dall' eseguimento delle cose, che sono d' istituzione divina, nè dobbiamo già immaginarci, che una cosa d' istituzione divina non sia, perche sul primo apparire del Cristianesimo non trovasi dagli Appostoli comandata, benchè eglino tosto come le insorte occasioni lo domandarono, abbianla poi ordinata. Ne può essere esempio il regola-

mento dell' Eucaristica Comunione, non prima prescritto da *S. Paolo*, che occasione gliene avesser dato i disordini, che a cagione delle Agapi erano nati in *Corinto*, e così pure ciò, che il Santo Appostolo ordinò agli stessi *Corinti* intorno l' obbligo della moglie di non prendere altro marito, se avesse ragioni di separarsi dal primo: le quali due cose erano, come detto è, di divino precetto. Ma questa osservazione ha molto più luogo nelle cose, che all' esterior governo della Chiesa appartengono. Perciocchè cosa non v' ha, la quale più dalle circostanze de' tempi, e delle varie congiunture dipenda, che l' esterno reggimento degli Uomini. Infatti se richiameremo alla mente ciò, che *S. Girolamo* divisò intorno l' Ecclesiastico governo degli Appostoli, il vedremo chiaramente. Cristo salendo al Cielo, secondo un' antica tradizione presso di *Eusebio* riferita da *Apollonio*, il quale fioriva sul cominciare del secolo terzo Cristiano, e approvata da' *Bollandisti*, avea agli Appostoli comandato, che per dodici anni non si allontanassero da *Gerusalemme*, cioè non trapassassero a Provincie da quella Capitale molto lontane. Però il numero de' Fedeli nella *Palestina* si ristrigneva, nè era sì grande, che abbisognasse di molti Ministri. Per quel tempo adunque, cioè fino all' anno XL. dell' Era volgare secondo quelli, che all' anno XXIX. dell' Era stessa fissano con grandissima probabilità la morte di Gesù Cristo, gli Appostoli consecrarono solamente Vescovi. Perciocchè una sola persona bastava in una popolazione, o Città, di quella Provincia, e de' luoghi circonvicini a governare una Chiesa nascente, e nondimeno bisognava, che questa persona avesse tutta la podestà, e tutta l' autorità necessaria per formare una Chiesa battezzando, cresimando, e distribuendo la confortatrice Eucaristia, cioè fosse un Vescovo come i nostri; il qual Vescovo perciò faceva ancora le funzioni de' nostri Preti.

come si scorge nella distinzione de' Vescovi, e de' Preti non subito da loro introdotta, e nello stabilimento di Vescovi in ogni Città più tardi ordinato.

Preti. Ma poi, dispersi che furono per le varie parti della Terra gli Appostoli, e cresciuto il numero de' Cristiani, ordinarono Vescovi e Preti. Ma i Vescovi o non erano ad una particolare Sede incardinati, ma destinati ad Appostoliche scorrerie per diverse Terre e Città, secondo che il bisogno dell' Evangelio richiedeva l' opera loro; o solo a qualche Città erano dati, che essendo come la Metropoli di gran tratto di paese, dava loro assai largo campo di faticare: le altre Chiese adunque furono a' soli Preti affidate sì però, che reggesserle di comune consentimento. In fine moltiplicatisi in queste Chiese i Fedeli nacquero per l' ambizione de' Preti divisioni e scismi, che obbligarono gli Appostoli a preporre anche a queste Vescovi, i quali colla superiore lor podestà tenendo soggetti i Sacerdoti del second' ordine, allontanassero dalle Chiese ogni discordia. Era questa, come ognuno sa, la primaria istituzione di Cristo, acciocchè più facilmente l' unità nella Chiesa si mantenesse. Nondimeno gli Appostoli, secondo l' opinare di *S. Girolamo*, parecchi anni tardarono ad eseguirla, finchè dal tempo stesso, e dalla propagazione della Fede vi furono condotti. Ma siccome per conservare l' unità tra' Sacerdoti del second' ordine fu in una Chiesa stabilito un solo Vescovo, così gli Appostoli stessi per conservare la pace, e l' unità tra i diversi Vescovi d' una nazione uno ne deputarono, che a tutti que' Vescovi sovrastasse. Così *Timoteo* (ad *Efeso* mandato Vescovo da *Paolo*) *avea in cura tutta la Chiesa*, *ovvero tutta la Nazione di Asia*, come notò *S. Giovanni Grisostomo* (10): così pure *Tito* fu dal medesimo Appostolo costituito Vescovo in *Candia* sì però, che tutta gli commise la Chiesa di quella Isola, chiara allora ed illustre per cento Città. Lascio ora ed *Antiochia*, ed *Alessandria*, le quali Chiese per l' *antico costume*, che d' altronde esser

Altro esempio nella introduzione de' Metropolitani,

(10) *In I. ad Tim. hom. XV.*

ſer nato non può, che da Appoſtolica iſtituzione, furono dal *Niceno* Concilio confermate nella prerogativa di giuriſdizione, e di podeſtà ſopra i Veſcovi delle Dioceſi di *Oriente*, e dell' *Egitto* (11). Ecco adunque come gli Appoſtoli andarono a poco a poco ſvolgendo l' economia del governo della Chieſa preſcritto loro dal Divino Maeſtro. Nel proceſſo de' tempi la dignità Metropolitica fu in più claſſi partita, ed ebbe varj pompoſi nomi al ſecolo Appoſtolico ſconoſciuti di Arciveſcovi, Primati, Eſarchi, e Patriarchi, onde a' Patriarchi gli Eſarchi, a queſti i Primati, a' Primati gli Arciveſcovi furono ſubordinati. Ma tutto ciò non fu, che una più minuta ampliazione del ſiſtema Appoſtolico, o più veramente Divino. Sentaſi *S. Leone* (12): *Inter Beatiſſimos Apoſtolos in ſimilitudine honoris fuit quaedam diſcretio poteſtatis, & quum omnium par eſſet electio, uni tamen datum eſt, ut ceteris praeemineret.* DE QUA *FORMA* (notiſi bene) *Epiſcoporum quoque eſt ortà diſtinctio, & magna diſpoſitione proviſum eſt, ne omnes omnia ſibi vindicarent, ſed eſſent in ſingulis provinciis ſinguli, quorum inter fratres haberetur prima ſententia, & rurſus quidam in majoribus urbibus conſtituti ſollicitudinem ſuſciperent ampliorem, per quos ad unam Petri Sedem univerſalis Eccleſiae cura conflueret, & nihil umquam a ſuo capite diſſideret.* Per la qual coſa di Eccleſiaſtica iſtituzione ſono bensì le particolari claſſi di queſti, che *in majoribus urbibus conſtituti ampliorem ſuſciperent ſollicitudinem*, e i nomi pur lo ſono, co' quali furono queſti appellati di *Patriarchi*, *Eſarchi ec.*; ma che a' Veſcovi in bene dell' unità della Chieſa doveſſe uno preporſi, che li governaſſe, fu d' iſtituzione Appoſtolica, o piuttoſto Divina dagli Appoſtoli eſeguita, e a norma di queſta ſi regolò poi la Chieſa nello ſtabilire varj gradi di

donde poi i Patriarchi, gli Eſarchi, i Primati, e gli Arciveſcovi.

(11) *Veggaſi il P. Bianchi della podeſtà, e della polizia della Chieſa T. III. pag.* 121. (12) *Ep. XII. ad Anaſtaſ. cap. II. pag.* 55. *Cacciar. edit.*

di di tal maggioranza. Ora da tutto questo fondato ragionamento tragghiamo una riflessione pe' nostri tempi non inutile, nè inopportuna. Avea scritto *Innocenzio III.* (13), che le traslazioni, rinunzie, e deposizioni de' Vescovi *non tam constitutione canonica*, *quam institutione divina* erano al solo *Romano* Pontefice riservate. Ma *Febbronio* non si contenta di opporre ad *Innocenzio* l' antichità, che per molti secoli a' soli Provinciali Sinodi commise tai cose, ma aggiugne (14): *Ad verba citati cap.* Institutione divina *reflectens* Guillelmus Barclaius (che santo Padre!) Tract. de Potestate Papae cap. XXVIII. *observat haec illa esse*, *quibus homines isti* (cioè la canaglia de' Papisti) *in praecipitem errorem deferuntur*, *ut quidquid a Papa fiat*, *a Deo factum esse putent*. Di grazia mi si permetta, che io possa per un poco rintuzzare tanto intollerabile audacia di adottare con pompa una glossa di un falso Cattolico, qual fu *Barclajo*, piena di temerità ugualmente, che d' ignoranza. Io non entrerò a discutere, se e come sia vero, che per gli otto o nove primi secoli siffatte cose appartenessero a' Provinciali Concilj: hallo fatto l' Autore dell' *Antifebbronio* bastantemente. Dico bene, alle cose finora da noi stabilite inerendo, che quantunque fino a' più tardi secoli per giuste ragioni non abbia il *Romano* Pontefice intorno tai cose spiegato, e svolto il suo Primato, che certamente è di divina istituzione, poteva tutta volta per altri piu gravi motivi in fine determinarsi ad esercitarlo ancora in queste. Non bisogna in cose, che riguardan diritti, mai perdere di veduta la verissima, e savissima massima di *Natale d' Alessandro* (15): *Aliud est jure aliquo semper non uti*, *aliud jus illud non habere: in quo viri alioquin eruditi hallucinati sunt*, *qui substantiam juris a perpetuo & non interrupto ejus usu* non

Anche il Primato del Papa potè per divina ragione nel decorso de' tempi svolgersi più, e stendersi alle riserve delle traslazioni, cessioni, e deposizioni de' Vescovi. Innocenzio III. *difeso.*

(13) *Cap.* inter corporalia *X. de translat. Episcop.*
(14) *Cap. IV. §. VII. pag.* 247. *edit.* 1765.
(15) *In Hist. Eccles. saec. IV. diss. XX. prop. I.*

non distinguunt. Aveano gli Appostoli non che diritto, ma divino precetto e di separare l' ordine Vescovile da quello de' semplici Preti, e di costituire sopra i Vescovi di una Provincia un generale Soprantendente (con qualunque nome poi piacesse di chiamarlo); nondimeno per assai tempo non ordinaron che Vescovi, e più ancora tardarono a stabilire la dignità di Metropolitani, prendendo dalla sola necessità della Chiesa la regola per mandare ad effetto le divine istituzioni del loro Maestro. Sinchè i Concilj Provinciali furono in vigore, finchè ci si procedette secondo le canoniche leggi, i Capi contenti di averne la debita relazione lasciarono per lo più e fuor de' casi di appellazione, e di altri più straordinarj, agli stessi Sinodi le determinazioni di queste cause. Ma quando la divisione de' Regni, e de' politici governi introdusse difficoltà grandissime nelle adunanze di questi Concilj, quando o la tirannesca violenza de' Metropolitani volle soggiogarsi l' autorità de' Vescovi, o la lor sonnolenza fomentava i disordini de' lor Suffraganei, si videro allora i *Romani* Pontefici obbligati a trarre a sè queste cause, e ad esercitare soli un diritto, che o diviso in altri, o ad altri comunicato era all' unità della Chiesa sommamente dannoso. Questo dunque è solo a vedere, se il diritto di avvocare a sè le Vescovili traslazioni, cessioni, deposizioni sia compreso nel Pontificio Primato. Quando lo sia, siccome questo è di divina istituzione, così lo è quello eziandio, e *Innocenzio* ebbe tutta la ragione di chiamarlo diritto non tanto di canonica costituzione, quanto da divina istituzione derivato. Dove si osservi, che non nega lo stesso *Innocenzio* averci avuta parte la canonica costituzione: chi dice *non tam constitutione canonica, quam institutione divina*, non esclude quella costituzione; solo più dà alla divina istituzione, che alla canonica costituzione. Or questo appunto è ciò, che mostra la singolare accuratez-

ratezza, con che *Innocenzio* parlò. Perciocchè da una parte è certissima cosa, che per le traslazioni, e le rinunzie de' Vescovi da tanti Canoni e di generali, e di particolari Concilj proibite voleaci un' autorità suprema e stabile, che secondo i bisogni dispensar potesse da questi Canoni, la quale autorità essere non poteva, che quella del successore di *Piero*, e Primate della Chiesa; dall' altra i Vescovi co' loro ricorsi, che nel decimo, e nell' undecimo secolo mandavan frequentissimi a *Roma* per tali cause, riconobbero eglino stessi in lui questa suprema podestà, non gliela diedero. Però della Chiesa degli ultimi secoli si può riguardo a queste cause dir quello, che dell' antica dicea *Zosimo*, cioè ch' ella *tantam huic Apostolo* (Petro) *per sententias omnium voluit esse potentiam EX IPSA QUOQUE DEI NOSTRI PROMISSIONE, ut & ligata solveret, & soluta vinciret* (16). Ecco già la *canonica costituzione d' Innocenzio* nel riconoscimento, e nella dichiarazione, che fece la Chiesa di questa podestà nel *Romano* Pontefice; ma perche riconoscimento, e dichiarazione, che ebbe per unica base e fondamento la divina promessa di Cristo, *ex ipsa quoque Dei nostri promissione*, ecco la divina istituzione come precipua autrice di questa medesima Ecclesiastica dichiarazione; ed ecco ancora pienamente giustificato *Innocenzio* in quel suo detto *NON TAM constitutione canonica, QUAM INSTITUTIONE DIVINA*. Si può alle deposizioni de' Vescovi adattare lo stesso discorso, e con tanto più aperta ragione, quanto dalla Ecclesiastica storia abbiamo in più numero, e piu chiari documenti, che ne' più antichi secoli regolar deposizione di Vescovi ancor nell' *Oriente* non trovasi fatta senza participazione della Sede Appostolica. Aggiugneremo solo una riflessione. I Vescovi del Concilio di *Troyes* nell' anno 867. a *Niccolò I.* s' indirizzarono, perche con nuova costituzione ordinasse, che gli

(16) *Ep. XII. T. I. Ep. Rom. Pont. Coust. col. 974.*

gli antichi privilegj, e decreti de' Papi si osservassero, onde e allora, e ne' futuri tempi nessun Vescovo senza consultare il *Romano* Pontefice si deponesse da' Sinodi (17). Credevan dunque que' Vescovi *Gallicani* non solo, che i Papi avesser diritto di ristrignere l' autorità de' Sinodi a non passare ad alcuna deposizione di Vescovi senza saputa della sedia *Romana*; ma che fino da' rimoti tempi avessero questa stessa cosa più volte determinata. Ma se il gius del Primato, benche non sempre in tutte le particolari deposizioni de' primi tre o quattro secoli appaja da' Pontefici della Chiesa *Romana* esercitato, potè a poco a poco svolgersi, e spiegarsi per modo, che i Sinodi non potessero a veruna deposizione procedere, non consultato il *Romano* Pontefice; qual difficoltà, che renduta poi malagevole la celebrazione di questi Concilj, e moltiplicate contro le prepotenze de' Metropolitani le querele de' Vescovi, sieno i Papi venuti a togliere a' Sinodi un' autorità, che per la circostanza de' tempi o inutile era e non praticabile, o ancor dannosa, dichiarando anche più il gius, che in siffatte deposizioni aveano dal loro universale Primato.

2. Non è variabile la disciplina, che per sè sia connessa col domma.

V. Ma torniamo alle variazioni della disciplina. Non solo nelle cose di divina istituzione non possono queste aver luogo, ma nè tampoco in quelle, che coll' immutabile domma hanno per sè medesime essenzial connessione; altrimenti cambiandosi la disciplina sì strettamente connessa col domma, lo stesso domma ne verrebbe a ri-

(17) T. X. Labb. Ven. edit. col. 378. *Privilegia & decreta servari, innovata constitutione, decernatis, ita ut nec vestris, nec futuris temporibus praeter consultum Romani Pontificis de gradu suo quilibet Episcoporum dejiciatur, sicut eorumdem sanctorum antecessorum vestrorum multiplicibus decretis, & numerosis privilegiis stabilitum modis mirificis exstat.*

a risentir mutazione. Chi non vede a cagione d' esempio, che l'adorazione del sagrosanto Corpo di Cristo è un atto di disciplina? Ma non è questa tal disciplina, che possa cambiarsi se non nel modo. Perche? Perche non potrebbe lasciarsi di prestare all' Eucaristico Sagramento la più profonda adorazione, qual che questa secondo i varj genj, e le diverse costumanze delle nazioni si sia, od esser possa, senza che la real presenza di Cristo Signore nel medesimo Sagramento a negar si venisse. Ma rechiamone un altro esempio alle circostanze de' nostri tempi ben più confacevole. Che il *Romano* Pontefice abbia per divino diritto un Primato di vera e propria giurisdizione sopra la Chiesa, checchè dopo i Protestanti abbiano detto e *Dupino*, e *Febbronio*, ed altri in appresso, bisogna persuadersela, è innegabile verità di fede. Vuol dunque dire, che tutta la disciplina *necessariamente* congiunta con questo Primato, e in esso inchiusa, è invariabile. Quindi, per grazia di esempio, non può mutarsi la disciplina, che esige libero il corso delle Appellazioni alla Santa Sede. La maniera di eseguirsi queste appellazioni può variare; ma sempre ha da rimanere immutabile nella Chiesa la libertà di appellare al suo Capo. Perciocchè è di naturale equità, che dalle sentenze degl' inferiori tribunali si possa al supremo tribunale appellare, nè per altra ragione è inseparabile dal politico Principato il diritto di ricevere le appellazioni dalle sentenze de' soggetti Maestrati, se non appunto per questa, che essendo il Principe il Capo supremo dello Stato, esser dee ancora il supremo Giudice, al quale dalle ingiuste sentenze de' Giudici inferiori deve sempre essere aperto il ricorso. Sentasi l' *Einecio* (18): *Quamvis vitio verti non possit Principi, si judicandi potestatem viris prudentibus juriumque peritis demandet, adeoque ubique Magistratus, & Judices constituat; semper tamen ad imperantem iis pa-*

come tutta la disciplina delle appellazioni, e de' ricorsi al Papa, che è connessa col domma del Pontificio Primato.

(18) *De jure nat. & gent. lib. II. cap. VIII. §. 157.*

iis patere oportet viam, qui se se injusta sententia oppressos conqueruntur, adeoque penes illum esse debet suprema dubiarum causarum analysis. Hinc in Rebus publicis, Monarchicis ad Reges, & Principes; in Aristocraticis ad Senatum optimatium; in Democraticis ad ipsum populum provocandi jus est. Se dunque il Papa in virtù del suo divino Primato è di tutti i Vescovi il primo, e a tutti soprastante per giurisdizione, è ancora il supremo Giudice della Chiesa: star dunque dee ferma la libertà di appellare a lui dalle sentenze degl' inferiori Prelati. Per la stessa ragione ha da essere a tutti i Fedeli libero il ricorso al Papa da qualunque parte del mondo cristiano, e lo scambievole trattare del Papa con tutti i Cristiani di qualsiasi terra si sieno, e nazione o siasi in persona, o siasi con lettere. E certo in primo luogo il Papa come Primate della Chiesa è il centro della Cattolica unità; dunque tutti hanno diritto di comunicare con esso lui, e questa comunione non deve già essere di sola unità nella professione di fede, ma ancora, come scrive lo stesso *Dupin* (19), *signis unitatis externae, quae quis debet praestare alii eamdem fidem profitenti*, e molto più certo al Maestro della fede. Ed è ben vero, che non è sempre necessaria questa esterna comunicazione, potendosi dare un caso, che uno senza sua colpa sia impedito dall' usarla; ma è anche vero, che se questi non pecca, nè perde la comunione, perche senza suo reato trovasi tolti i mezzi della esterior comunione, non può non peccare chi pongagli impedimento; perciocchè viene a privarlo di un diritto sì essenziale al Cristiano. In secondo luogo il Papa è il Capo della Chiesa, il Maestro della Religione, il Pastor supremo; e la Chiesa non potrà sempre che voglia ricorrere al suo Capo, i Cristiani non potranno accostarsi al loro Pastore? Non può dunque cambiarsi la disciplina del

(19) *De excomm. pag.* 4.

del libero commercio col Papa ſenza attaccare il domma, che c' inſegna il Pontificio Primato. E' da confeſſar nondimeno, che il Re *Arrigo II.* d' *Inghilterra* diede all' *Occidente* nel XII. ſecolo un peſſimo eſempio contro queſti due punti d' immutabile diſciplina. Perciocchè nelle preteſe *Conſuetudini* da lui promulgate a *Clarendon* leggeſi al capo VIII.: *De appellationibus, ſi emerſerint, ab Archidiacono debent procedere ad Epiſcopum, & ab Epiſcopo ad Archiepiſcopum; & ſi Archiepiſcopus defecerit in juſtitia exhibenda, poſtremo ad Regem eſt perveniendum, ut praecepto ipſius in Curia Archiepiſcopi controverſia terminetur, ita quod non debent ulterius procedere abſque aſſenſu Regis.* Il che in più brevi, ma più sbrigate parole nelle altre *Coſtituzioni* di *Normandia* eſpreſſe il Re al Capo III. *Ne aliquis appellet ad Papam.* Proibì anche nel Capo IV. delle *Conſuetudini* di *Clarendon Archiepiſcopis, & Epiſcopis, & perſonis Regni exire de Regno abſque licentia Regis*, e perche non poteſſe dubitarſi, che ciò era vietato, perche niun *Ingleſe* ſi recaſſe dal Papa, nelle Coſtituzioni di *Normandia* ſpiegoſſi anche più chiaro. *Ne aliquod placitum* (così nel capo IV.) *teneatur de mandato Papae, vel aliquod mandatum in Anglia ab ullo homine accipiatur. Generaliter quoque* (ſegue nel capo V.) *interdictum eſt, quod nullus ferat aliquod mandatum clerici, vel laici domino Papae..... Si talis inventus fuerit, capiatur, vel incarceretur. Guglielmo Eletto* Veſcovo di *Chartres* temeva, non foſſe l' eſempio di *Arrigo* contagioſo alla Chieſa, ſe dalla Pontificale autorità non veniſſe l' audacia di lui fortemente repreſſa. Però ad *Aleſſandro III.* ſcrivea (20): *Niſi ipſius improba retundatur audacia, valde timendum eſt, ne Reges, & Poteſtates ad ſimilem contra Dei Eccleſiam improbitatem*

(20) *Inter epiſtolas* D. Thomae Cantuar. *a* Chriſtiano Lupo *editas lib. II. ep.* 74.

tem tali provocentur exemplo. Nam plerumque quod puniri non audiunt, licitum opinantur. E potea *Guglielmo* allegare un' altra non men forte ragione. Perciocchè sì fatte violazioni del Pontificio Primato dagli accorti Ministri si sublimano ben presto, e fannole apparire diritti della Sovranità. Ora ogni Principe supremo, per quantunque sia picciolo Principe, nel suo stato pretende di essere quanto il più gran Re della terra nel suo vasto Reame. Veggendo però impunemente oltraggiarsi la Pontificia Maestà da un possente Monarca, non vuol esser da meno per non comparire quel picciol Signore ch' egli è, e per non avvilire nel cospetto de' suoi popoli, a' quali la fama annunzia le prevaricazioni di quell' altro maggior Sovrano, la sua dignità. Ma i Principi di uguale grandezza pigliano una sconsigliata emulazione, che si fa talvolta a più gravi eccessi trascorrere per tema di non essere superati dall' altro in un vano appreso o splendore, o vantaggio della Corona. Lode pur dunque sia ad *Alessandro III.* Egli, che alcune di quelle Regie *Consuetudini* tollerò, con alcune altre condannò queste due, e colla Ecclesiastica autorità vendicando le offese del suo Primato, insegnò anche alle future età, che alla disciplina delle appellazioni, e del liberissimo commercio colla Sede Appostolica non può nè contravvenire, nè frapporre ostacoli, se non chi o al Primato stesso di gius divino non crede, o nol cura.

Se, e come sia variabile la disciplina, che solo per accidens è congiunta col domma?

VI. Del resto può alle volte la disciplina essere col domma connessa solo *per accidente*. Perciocchè avviene alcuna fiata, che o ad una disciplina per se medesima mutabile ripugnisi da taluni per errore di Fede, o questa maliziosamente sia tratta a difesa dell' eresia. Se della disciplina abusino gli empj per introdurre, e sostenere l' errore, e questo abuso divenga assai generale, non solo si può quella disciplina cambiare, ma spediente

Dee va-

diente cosa è di farlo almeno nella Nazione, o Provincia, dove un tale abuso è più universale, e più pericoloso. Bellissima in questo proposito, e degna di un *Gregorio Magno* è la risposta, che a *S. Leandro* Vescovo di *Siviglia* diede già questo illustre Pontefice. Comune era di que' giorni la disciplina, che con triplice immersione si desse il battesimo; ma perciocchè gli *Ariani* quindi argomentavano la distinzione delle nature nelle Divine Persone, alcuni Cattolici di *Spagna* cominciarono a battezzare con una sola immersione. Nacque, siccome avvenir suole nelle cose di lunga consuetudine, nacque, diceva io, su ciò tra gli stessi ortodossi questione, nè mancava chi riprendesse questo cambiamento di sì antica, e general costumanza. All' oracolo di *Gregorio* ricorse *Leandro*, e il Santo Pontefice gli rispose (21): *Reprehensibile esse nullatenus potest, infantem in baptismate vel ter, vel semel mergere, quando & in tribus mersionibus Personarum Trinitas, & in una potest divinitatis singularitas designari. SED QUIA nunc hucusque ab haereticis infans in baptismate tertio mergebatur, FIENDUM APUD VOS ESSE NON CENSEO, ne dum mersiones numerant, Divinitatem dividant, dumque quod faciebant, faciunt, se morem nostrum vicisse glorientur.* E prima di *S. Gregorio* avea similmente adoperato Papa *Gelasio*. I *Manichei*, che rifuggivano il vino, con grande studio dal sacro Calice si astenevano. Che fece dunque *Gelasio* per potere questi malvagissimi Eretici sicuramente scoprire, e purgare poi dalla lor pestilenza la Sede della Religione? Dove allora l'uso del calice era libero a chicchè si fosse, egli a tutti lo comandò (22). Ma se per lo contrario insistano gli Eretici, perche una disciplina si cambj, e v' insistano per principj, e massime ereticali, questa comecchè

riarsi quella disciplina, di cui abusan gli Eretici a difesa de' loro errori.

Risposta su ciò di S. Gregorio M.

Ma se alla disciplina si op-

(21) *L. I. ep. 43. al. 41.* (22) Gratian. *de consecr. dist. II. cap. 12.*

pongono alcuni, e ne vogliono la mutazione per ereticale dottrina, non va cambiata,

mecchè variabil sia, va ritenuta, acciocchè all' errore non diasi occasione di più sostenersi, e dilatarsi. Chi non sa gli sforzi, che fecero già gli *Ariani*, perche la Chiesa sopprimesse il nome di *consostanziale*, e i *Luterani*, perche similmente si togliesse il nome di *transustanziazione?* Mostravano talora di tenere la stessa stessissima dottrina della Chiesa; e solo chiedevano, che siffatti nomi si abolissero, perche nuovi, e nelle Scritture non usitati. Che però? La Chiesa stette salda, e non mai alle costoro fallaci promesse si diede vinta, perche questi termini esprimevano felicemente la Cattolica Fede, e vedeva non volersi questi da quegli insidiosi spiriti annullare, se non per distruggere la Fede medesima. Dovea a questa fermezza della Chiesa riflettere un poco più *Febbronio*, e non sarebbesi così benigno co' Protestanti mostrato, che in grazia loro, e per una vanissima speranza di un' apparente riunione consigliasse la Chiesa ad accordare a' Laici l' uso del Calice, e a' loro Sacerdoti il Matrimonio. Avrebbe conosciuto, che siccome buona parte di costoro domandano il Calice, perche persuasi sono o che l' intero Cristo non è se non sotto tutte e due le spezie, o che divino precetto abbiaci anche pe' Laici di prendere sotto ambe le spezie la comunione, così non può loro concedersi il Calice, se prima non diano certissime prove di deporre gli errori, che a chiederlo li muovono. E quale fondata speranza aver possiamo di vederli ritrattare queste loro eresie? Anzi la Storia ci mostra, che quando pure la Chiesa affidata a questa speranza si mosse a permettere in qualche paese di Protestanti l'uso del Calice, trovolli più baldanzosi a difendere i loro errori, e costretta fù di revocare la permissione conceduta. Dicasi in somigliante modo del celibato, che intanto abborrono i Protestanti, in quanto contrario lo credono al Divino comandamento a' primi uomini fatto di crescere e moltipli-

tiplicare l' umana generazione. Che risponderemo ora, ove domandisi, se nelle presenti controversie del Sacerdozio, e dell' Impero possa alcun poco la Chiesa rimettere della sua fermezza, e almeno tollerare le invasioni, che nella sacra disciplina raddopia ogni giorno la secolare podestà? Tra non molto vedremo, la disciplina, di cui si tratta, tal essere, che debbasi immutabile reputare. Per ora dirò, che quando pur tale non fosse l' oltraggiata disciplina, non v' ha a tolleranza, e dissimulazione luogo salva la Fede. La ragione si è manifesta. Le offese, che riceve in oggi l' Ecclesiastica libertà, non sonò già un fuoco acceso o a caso, per disattenzione, e per poca cautela, o anche studiosamente, ma per impetuoso trasporto d' una passaggiera vendetta; sono un fuoco attaccato per malizioso sistema incendiario, che a sangue freddo, e prezzolato appresta peci, zolfi, e che altro più abbisogni ad alimento della feral rovina, e a tutt' agio recata al destinato luogo la combustibil materia destramente l' adatta, e vi appicca fiamma consumatrice. I poveri Principi senza saperlo sono circondati da così fatti incendiarj, i quali per massima studiansi di metter fuoco, e nutrirlo a gravissimo danno, e se possibil fosse a distruzione della Chiesa di Gesù Cristo. Basta leggere i libri, che c' innondano da ogni parte per conoscere donde muova sì vasta fiamma. Ecco i principj generali, che suggerisce, e inculca a' Sovrani l' Autore di una *Riforma d' Italia* (23):
„ Che la Chiesa Cattolica non è uno stato nè
„ Monarchico, nè Aristocratico, e neppure De-
„ mocratico: e che però essa non è, e non
„ forma uno stato spirituale in un altro stato ci-
„ vile, e temporale. Ma che essa semplice-
„ mente si è una ordinata società di uomini, i
„ quali sotto la protezione del Principe, o della

 „ Repub-

(23) *Cap. I. pag. 39.*

„ Repubblica ſi uniſcono per attendere al culto
„ divino ſenza voler ſotto queſto preteſto arreca-
„ re danno veruno allo ſtato, in cui ſi ritrova.
„ Il ſecondo principio ſi è, che il Papa è ſola-
„ mente Veſcovo di *Roma;* e che come tale
„ egli è il primo de' Veſcovi, ma ſenza alcuna
„ autorità ſopra di eſſi, nè ſopra il Clero, che
„ da loro dipende. Il terzo principio ſi è, che
„ il Clero tutto ſenza eccezione veruna dee ſta-
„ re ſoggetto al ſuo Principe, ubbidire ai ſuoi
„ comandi, ed oſſervare le leggi, che riguar-
„ dano tutto il popolo. Da queſti generali prin-
„ cipj molte particolari conſeguenze ſi poſſo-
„ no agevolmente tirare, ed i Principi non deb-
„ bono mancare di farlo ogni qualvolta potran-
„ no farlo per modo, che illeſa reſti la Reli-
„ gione Criſtiana. „ *Cammillo Manetti* non è
da meno del maſcherato Riformatore dell' *Ita-
lia*, e ne' ſuoi *avvertimenti politici*, *iſtorici*, *cano-
nico-legali ai Principi Criſtiani*, tra le altre ch'
egli chiama *vere maſſime*, *e ſode dottrine* (24),
e aſſolutamente vuole *impreſſe nelle menti de'
Sudditi*, ſtabiliſce queſte due. Una è (25), che
„ *i Pontefici non hanno alcuna podeſtà nel tem-
„ porale;* perche ſebbene a principio venivano
„ venerati, e adorati i Pontefici come Capi del-
„ la Religione Criſtiana, non per queſto eſten-
„ devano la loro autorità, che nel proporre e
„ difendere i dogmi venerabili della Fede; per
„ altro erano ſoggetti agl' Imperatori, dipende-
„ vano dal reale lor placito, venivano eletti
„ dai medeſimi, nè oſavano giudicare, nè ordi-
„ nare coſa contra le ſagre loro Perſone. „ L'
altra è (26), *che non appartiene a'* Sudditi, NE'
A CHICCHESSIASI *d' eſaminare*, *ſe le azioni
de' Principi ſieno buone o cattive*. Raccogliele tut-
te in una le sì belle dottrine l' Autore *della
Chieſa*, *e della Repubblica dentro i loro limiti*, ſcri-
vendo

(24) *Pag.* 72. (25) *Pag.* 70. (26) *Pag.* 71.

vendo (27), che la *potestà Ecclesiastica in quanto ha in mira la felicità eterna, è indipendente; in quanto poi influisce nella felicità presente, è subordinata alla Potestà politica, e che il culto interno, che ognuno è tenuto prestare al sommo Creatore di tutte le cose, è un affare di coscienza, e che il culto esterno è un affare di Stato*. Son queste dottrine (come non conoscerlo?) piene di ereticale veleno. Ma d' altra parte ben converrebbe esser cieco per non vedere, che queste sì ree, e alla diritta Fede contrarie massime sono le cagioni movitrici della guerra, che alla Chiesa si fa con tanto strepito? Perciocchè non per altro o si mandano avanti, o seguir si fanno tai libri, se non per raffermare presso de' Popoli le innovazioni, che o voglionsi introdurre, o già introdotte si sono in iscompiglio e rovina dell' Ecclesiastico Reggimento. Già si permetta pure di nuovo, che la disciplina così fieramente attaccata sia una disciplina del tutto variabile. Ma non sarà certo mutabile, finchè le si portino per queste massime crudelissimi assalti. E certo il cedere in questi casi, sarebbe un tradire il deposito stesso della Fede, che ne viene sì apertamente invaso, e manomesso. Perciocchè se le massime regolatrici di tanto disordinati procedimenti contrariano la dottrina Cattolica, come tollerarle? e molto più come permetterne i tristi effetti, senza che le stesse massime si rafforzino, e quasi dalla Ecclesiastica podestà si autorizzino? E la Chiesa, che in cause di disciplina anche di assai minor conto, appunto perche dall' altrui malizia trovavansi congiunte col Cattolico domma, si mostrò sempre inflessibile, potrà portarsi in pace il guasto di una disciplina tanto più importante, e per le massime così orribili, che lo producono, divenuta tutto insieme causa principalissima della Fede? Non se ne lusinghi

 l' uma-

(27) Pag. 160.

l' umana protervia. L' uſo della circonciſione dopo promulgata l' Evangelica legge, purche accompagnato foſſe da ferma credenza, che alla ſalute neceſſàrio non era, ne' primi tempi del Criſtianeſimo reo non reputavaſi; però non ſi riguardò l' Appoſtolo *Paolo* di circoncider *Timoteo* (28). Ma quando ſi volle da lui la circonciſion di *Tito* per valerſene contra la verità dell' Evangelio, per pubblicare alle genti, ch' egli alla ſalute credeva la circonciſion neceſſaria, e per ſottomettere i convertiti gentili a queſto Ebraico giogo, non mai ſi laſciò piegare a darne conſentimento. *Neque ad horam ceſſimus ſubjectione*, ſcriſſene egli medeſimo a' *Galati* (29), *ut veritas Evangelii permaneat apud vos*. Queſto è l' eſempio, che ad imitar ſi proporranno mai ſempre i Pontefici della *Romana* Chieſa; queſta è la ſola regola, che ſeguiranno. Quando falſi fratelli, come ivi medeſimo chiamali *Paolo* (*ſubintroductos falſos fratres*), vogliono con perverſi principj attaccare la diſciplina per ridurre in ſervitù della laica podeſtà la Chieſa, *ut nos in ſervitutem redigerent*, ſaranno eglino mai ſempre fermi e coſtanti a non cedere per un ſolo momento, per conſervare col depoſito della diſciplina la libertà della Chieſa, e la verità dell' Evangelio indirettamente aſſàlita: *quibus neque ad horam ceſſimus ſubjectione, ut veritas Evangelii permaneat apud vos*.

anzi i violatori della diſciplina in tal caſo vanno riguardati come Eretici.

VII. Confermiamo le coſe ſinora dette con una oſſervazione. I *Quartadecimani* celebravano, ſiccome noto è, co' *Giudei* la Paſqua il quattordiceſimo giorno del Meſe *Niſan*, non co' Criſtiani la Domenica; e tra gli errori degli *Aeriani* novera *S. Agoſtino* ancora queſto: *ſtata in Eccleſia non eſſe ſervanda jejunia*, i digiuni cioè della Quareſima, e della quarta, e ſeſta Feria. Erano queſte, chi negherallo? coſe di diſciplina. E nondimeno

(28) *Act. XVI.* (29) *Gal. II.* 3.

dimeno ed *Epifanio*, ed *Agostino* chiamano Eretici gli *Aeriani*, e tra gli Eretici pure dannati furono da' Concilj *Costantinopolitano I.* ed *Efesino* i *Quartadecimani*. Similmente i rompitori delle sacre Immagini furono Eretici dichiarati, benchè l' uso delle Immagini non sia che punto di disciplina. Perche ciò? Crede il *De Marca* (30) la cagione essere stata, perche costoro ancora dopo le diffinizioni della Chiesa continuando con pervicace ostinazione nel loro costume oltraggiavano l' autorità della Chiesa, ed opponevansi alle Sacre Scritture, che questa predicano, e altamente commendano. Al qual proposito reca ancora un egregio detto di *S. Ambrogio*, il quale lodando il fratello suo *Satiro*, perche dal partito de' *Luciferiani* si fosse lungi tenuto, scrive aver egli ciò fatto, non estimando, *Fidem esse in schisinate. Nam etsi Fidem erga Deum tenerent, tamen erga Dei Ecclesiam non tenerent, cujus patiebantur velut quosdam artus dividi, & membra lacerari.* Ma io penso, che ancora innanzi le determinazioni della Chiesa potevano costoro aversi per Eretici, quantunque si trattasse di disciplina. Perciocchè due questioni conviene distinguere, la questione di fatto, e la questione di gius. La disciplina era la questione di fatto, e tutta versava nella celebrazione della Pasqua, sull' osservanza di que' digiuni, sull' uso delle Immagini. Ma alla questione di fatto un' altra se ne aggiugneva di gius, che era il puro domma. Perciocchè se i *Quartadecimani* si fossero da principio contentati di proteggere il loro costume coll' esempio, e con la pratica di *S. Giovanni*; se gli *Aeriani* avesser detto, che varia essendo stata nel primo, e secondo secolo intorno i digiuni la disciplina della Chiesa, e ne' giorni, e nella forma del digiuno, non voleansi obbligare i Fedeli a digiunare tanti giorni, nè a seguire la più laboriosa manie-

(30) *De Conc. l. IV. c. 8. n. 4.*

maniera di digiunare; se gl' *Iconoclasti* osservando, che ne' primi tre secoli fu assai raro l'uso delle Immagini, avesser pensato a ristrignerlo e nella frequenza, e nella qualità dello rappresentate persone; avrebbono mal fatto a preferire alla general disciplina ne' loro tempi stabilita i particolari loro pensamenti, e le costumanze più antiche; ma non perciò sarebbbono stati Eretici, contenutisi, come sarebbono stati, nella questione di fatto. Ma vi è gran fondamento di credere, che gli stessi *Asiani* assai inchinassero a volere, che il loro uso di celebrare la Pasqua nel quarto decimo giorno del Mese *Nisan* si dovesse assolutamente osservare, tal che la contraria disciplina fosse a rigettare come contraria all' esempio di Cristo, e all' Appostolica tradizione. Quindi è, che secondo il parere del Cardinal *Orsi* nell' Istoria Ecclesiastica, e di altri *S. Vittore I.* avea risoluto di scomunicar gli *Asiatici* non precisamente perche co' *Giudei* celebrassero la Pasqua, ma perche stimassero non doversi celebrare altrimenti. Ma quanto agli *Aeriani* è certo, ch' eglino non volevano alcun obbligato a' digiuni, perche non sembrasse, che il Cristiano fosse *sub lege*, come narra il citato *S. Agostino* (31). Nè meno è indubitata cosa, che gl' *Iconoclasti* riprovavano l' uso delle immagini come idolatrico. Eccoci dunque devenuti alla questione del gius, e del domma, ed ecco insieme costoro Eretici, perche impugnavano la disciplina con un errore nel domma. Ma si ha egli a lasciare impunita l' Eresia, perche prende di mira la disciplina, quando appunto ad oppugnarla servesi di un errore? Nò certamente. Non è questo lo spirito della Chiesa, che alle Eresie si è sempre opposta con tutta la forza. Un altro insigne esempio ci somministra in tale proposito la controversia sulle investiture de' Principi introdotte nella *Germania*,

(31) *Ad Quodvultdeus de haeresib.*

mania, nell' *Inghilterra*, e nella *Francia* nell' undecimo, e nel dodicesimo secolo. Di questa controversia ragioneremo stesamente più abbasso. Per ciò, che al presente intendimento si appartiene, osservisi, che gli stessi oppugnatori delle investiture erano tra loro discordi, volendo altri, che il sostenerle fosse Eresia, negandolo altri. Ma l' Arcivescovo di Lione *Giovanni* nella risposta, che fece a *Daimberto* Arcivescovo di Sens, prendendo una via di mezzo la discorreva molto acconciamente a questo modo, che *licet exteriores investituras per laicos factas non satis proprie haeresis nomine censeamus: sentire ac defendere FIERI DEBERE indubitata haeresis est*. Dal che in fine egli traeva, che non poteva la Chiesa più oltre permetterle, senza dubbio acciocchè occasione non si desse, che questa, diciamo così, eresia *riflessa* non si dilatasse viemmaggiormente. Vuol questo dire, che quando pretendesi d' introdurre una disciplina contraria alla dominante per altro mutabile, se il nuovo costume per se stesso tollerabile sia fiancheggiato da qualche errore nella Fede, come era l' uso delle investiture per la massima, che non pure lecito lo spacciava, ma *dovuto e necessario*, la Chiesa deve contrariarlo con tutta la forza, non badando, che il litigio è di variabile disciplina, ma accorrendo al deposito della Fede, che per la rea massima ad esser viene assàlito. Invano dunque vorrebbesi, che la Chiesa si rilassasse nella sua fermezza contro i violatori della disciplina, sempre che a questa facciano guerra per errore nella Fede.

Se e come sia mutabile la disciplina di origine puramēte Ecclesiastica,

VIII. Ora tempo è oggimai di venir ragionando di quella disciplina, che è tutta di origine o Appostolica, od Ecclesiastica, e benche fondata sia sul divin positivo diritto, o sulla naturale onestà, non è tuttavia d' istituzione divina, nè co' dogmi della Fede ha intima relazione immediata. Io quì non parlo della particolare disci-

o anche Apostolica, non connessa colla Fede.

disciplina, che hanno le varie Chiese del mondo, nè delle consuetudini loro. So, che quasi ogni Chiesa ha qualche sua peculiar costumanza, particolarmente in ciò, che riguarda riti, o anche maniera di osservare qualche precetto della generale Ecclesiastica disciplina. Ma vano sarebbe il dubitare, se questi usi sieno mutabili. Quando questi sieno oltre la comun disciplina, ma non ad essa contrarj, o se anche le sieno contrarj, tutta nel modo, e in accidentali circostanze stiane la contrarietà, o piuttosto la diversità, appoggiata per altro ad antica tradizione, si possono tollerare. *De consuetudinibus*, scrivea a *Fozio Niccolò* I. (32), *quas nobis opponere visi estis, scribentes per diversas Ecclesias diversas esse consuetudines, SI ILLIS CANONICA NON OBSISTAT AUCTORITAS, PRO QUA OBVIARE DEBEAMUS, nihil judicamus, vel ei resistimus*. Nel che il Santo Pontefice seguì i due sommi Dottori della Chiesa Occidentale *Agostino*, e *Girolamo*, il primo de' quali insegnò, che *in his rebus, de quibus nihil certi statuit divina Scriptura, mos populi Dei, vel instituta majorum pro lege tenenda sunt: de quibus si disputare voluerimus, & ex aliorum consuetudine alios improbare, orietur interminata luctatio* (33); e l' altro avvertì *Lucinio* (34), *Traditiones Ecclesiasticas, praesertim quae Fidei non officiunt, ita observandas ut a majoribus traditae sunt, nec aliorum consuetudinem aliorum contrario more subverti*. Ma per ciò appunto, che tollerare si possono, vedesi, che non solo variabili sono, ma da desiderare sarebbe, che salva la pace, e la carità si togliessero, ed alla universale disciplina si conformassero. Riduciamo dunque la nostra disputazione alla generale disciplina sia dagli Appostoli istituita, sia pe' Decreti de' *Romani* Pontefici, sia pe' Canoni de' Conci-

Non cercasi della particolar disciplina di qualche Chiesa,

ma della generale,

(32) Ep. II. (33) Ep. LXXXVI. *Vet. edit.* (34) Ep. XXVIII. *Vet. edit.*

Concilj prescritta. Ma questa esser può temporanea, e di economia, ed esser può anche perpetua di sua natura. Ora che la temporanea, cioè fatta per alcun determinato tempo, e di economia, o sia riguardo a certe particolari circostanze sia mutabile, non accade di disputare: basta intendere i termini per vedere, che ella dopo quel tempo, e quelle circostanze cambiate non ha più forza. Abbiamo della disciplina, che dicevamo temporanea, un certissimo esempio nel Canone, in cui gli Appostoli vietarono il mangiare carne di soffocati animali, e il sangue di qualunque animale; canone, che quantunque fosse universale per tutti i Cristiani, e per molti secoli sia stato in vigore, pur nondimeno cessato il fine, per cui fu fatto, di allontanare cioè viemmaggiormente i fedeli da' gentileschi sacrifizj, ne' quali in onore del Demonio spargevasi il sangue degli animali, e di soddisfare tutto insieme per qualche modo agli *Ebrei* in alcuna delle cose legali meno gravosa, e più utile, a poco a poco la Chiesa disobbligò i Fedeli da questo precetto. E per la disciplina di *economia* basti ricordare ciò, che dianzi fu detto di *Gelasio* Papa, il quale per iscoprire i *Manichei* ordinò, che in *Roma* tutti comunicassero sotto le due spezie. Tutta dunque la quistione riguarda la general disciplina perpetua. Ma perche nulla si lasci, e con maggior chiarezza si proceda, sarà bene di avvertire subito, che questa altra è interiore, altra esteriore. L' interiore domanda ella pure persone, atti, riti esterni; ma perche di sua natura è principalmente indiritta al culto, e all' onor di Dio, alla celebrazione de' divini Misterj, alla santità de' Fedeli, alla onestà, e al decoro de' sacri Ministri, e alla dignità, e reverenza delle cose sacre, e nella sostanza appartiene alla Morale Cristiana, perciò chiamola *interiore*. L' *esteriore* versa direttamente, e di primaria ragione intorno l'esterno reggimento della Chiesa, la elezione, e la consecrazione

non temporanea e di economia, che è certamente variabile,

ma quella che è di sua natura perpetua. Questa altra è

delle

delle persone, che formano la Gerarchia, la loro autorità, i giudizj, le immunità loro, i beni delle Chiese ec. Ora dalla interiore cominciando, un dotto Prelato, che nel 1749. pubblicò a *Feltre* *Institutiones juris Canonici*, parlando di questa interior disciplina, e delle costituzioni, che la prescrivono, afferma, che tali ordinazioni *non ita facile immutari solent*, e in prova riferisce quel detto di *S. Zosimo* nella pistola a' Vescovi della Provincia di *Vienna*: *Contra statuta Patrum concedere, vel mutare ne hujus quidem Sedis potest auctoritas. Apud nos enim inconvulsis radicibus vivit antiquitas, cui decreta Patrum sanxere reverentiam*. Ma quella asserzione non ispiega abbastanza, come, e quanto mutabil sia questa interiore disciplina, e contro la mente di *Zosimo* alla interiore disciplina si torce un detto, che ferisce il Concilio di *Torino*, il quale a *Procolo* Vescovo di *Marsiglia* avea conceduta l'ordinazione della Provincia seconda di *Narbona*, e perciò ad un punto di esteriore disciplina si riporta. Bisogna dunque in questa interiore disciplina distinguere quello, che propriamente ne è la sostanza, e quello che è come *cirimoniale*, e ne è l'accidente. E certo per dir primamente alcuna cosa della Liturgia Sacra, in questa assai cose si trovano di divina istituzione, come oltre l'oblazione, la formola della consecrazione, il rompimento dell' ostia, la consumazione, e la distribuzione a' comunicanti, il rito di metter poc'acqua nel vino, come insegnano i Santi *Cipriano* (35), ed *Agostino* (36), e secondo *S. Girolamo* (37) il recitare l'Orazione Domenicale. Molte altre cose, anco di semplice rito, vengonci da Appostolica tradizione consecrata dall'uso perpetuo di tutte le Chiese; e tali sono qualche canto o recita di Salmi, la lezione delle Sante Scritture, l'apparato

interiore,

e in alcune cose nella sostanza è immutabile,

(35) *Ep. ad Caecilium.* (38) *Lib. IV. de Doctr. Christ. cap.* 32. (37) *Lib. I. adv. Pelag. cap.* 18.

rato de' ſacri Miniſtri, l'uſo dell'incenſo, e ſpezialmente *obſecrationes*, *orationes*, *poſtulationes*, *gratiarum actiones pro omnibus hominibus*, *pro regibus*, *& omnibus*, *qui in ſublimitate ſunt*, preſcritte da *S. Paolo* (38): *Quam legem ſupplicationis*, dicea l'antico Autore, qual ch'egli ſia ſtato, de' libri *de vocatione Gentium* (39), *ita omnium Sacerdotum*, *& omnium fidelium devotio concorditer tenet*, *ut nulla pars mundi ſit*, *in qua hujuſmodi orationes non celebrentur a populis Chriſtianis;* e così pure certe formole di antichiſſima data (40), l'anſietà da *Tertulliano* (41) ricordataci, che niun bricciolino del ſacro pane, niuna goccia del divin calice cadeſſe in terra. Le quali coſe tutte più dappreſſo riguardano il riſpetto dovuto al gran Sagrifizio, e il fine della ſua iſtituzione tutta indirizzata alla gloria della Divina Maeſtà, al ſantificamento de' Fedeli, al bene ſpirituale della Chieſa; e però non ſono capaci di cambiamento. Paſſando ad altro, per queſta *interior* diſciplina o vengonci determinati alcuni divini precetti, come nelle Eccleſiaſtiche leggi dell'annual Confeſſione, e della Paſqual Comunione; o quelle coſe ſono ordinate, onde il Criſtiano può più facilmente alla ſantità da Criſto voluta pervenire; e tal è per tutti i Criſtiani per modo di eſempio l'udir la Meſſa i giorni di Feſta, e l'aſtenerſi in que' dì dalle opere ſervili, e il digiunare la Quareſima, i Quattro tempi, e nelle altre Vigilie dell'anno, e per gli Eccleſiaſtici il recitar le Ore Canoniche, e il contenerſi in ce-

(38) I. *Tim. II.* 1. (39) *Lib. I. cap.* 4. (40) *Come quella* per omnia ſaecula ſaeculorum, *a cui il popolo riſpondeva* amen, *indicataci anche da Sant' Ireneo lib. I. adv. haer. cap.* 1., *e l'altra* ſurſum corda *colla riſpoſta del Popolo* habemus ad Dominum, *mentovata da S. Cipriano lib. de Orat. Dominica*. (41) *Lib. de Corona milit.*

in celibe vita. Ciò dunque, che v' ha in tali ordinazioni di morale obbligazione, o è invariabile, come nella disciplina, che ci spiega, e ci diffinisce i divini precetti, su' quali la Chiesa non ha autorità; o mutabile è bensì per se stesso, e soggetto alla dispensazione della Chiesa, ma credibil non è, che siasi mai per mutare, massimamente dopo la costante fermezza della Chiesa in sostenere siffatte leggi a fronte della stessa armata malvagità, siccome riguardo al celibato ci dichiara la Storia Ecclesiastica.

in altre variabile, ma non si muterà mai.

In quello poi, che riguarda il cerimoniale, può in alcune cose più facilmente essere a cambiamenti soggetta, come nelle stesse cose pertenenti alla Liturgia,

IX. Ma quello, che nella interior disciplina è quasi cerimoniale, si può in alcune cose cambiare, e di queste mutazioni quante non ce ne somministran gli Ecclesiastici Annali? Diamone degli esempj, e cominciamo anche quì dalla Liturgia. Il solo luogo, ove questa si celebra, a quanta varietà di disciplina fu sottoposto, e nella situazion delle Chiese, altre (e queste furon le più) poste all' oriente, altre all' occidente; e nella varia disposizione secondo le varie classi di persone, alle quali eran le loro parti destinate, come pe' Catecumeni, per gli Energumeni, per i Penitenti, per gli Uomini, e per le Donne, che in separato luogo da quello degli Uomini si collocavano (42), anche con un tavolato (43), e sippure con un muro di divisione (44); e negli Altari sì nella lor forma, sì negli ornamenti, sì nel numero, che dapprincipio era ristretto ad un solo, tanto per la scarsezza de' Preti celebranti, quanto per i tanti siti, che servir doveano a tante classi di Persone, e però non davan luogo a moltiplicare gli Altari; numero per altro,

(42) *Veggasi il Grancolas nella prima parte dell' antico Sacramentario della Chiesa pag. 19.*

(43) *Ne parla Sant' Ambrogio* ad Virg. lapsam.

(44) *Grancolas l. c., il quale pag. seg. osserva, che ancor le Vergini aveano un luogo distinto da quello delle altre Donne.*

tro, che con parecchi Oratorj veniva supplito, e che, come appare dalle Lettere del Magno *Gregorio*, in parecchie Chiese era già cresciuto nello stesso sacro Tempio fino dal sesto secolo. Lascio i giorni delle sacre adunanze che hanno tanti cambiamenti sofferti, e per le Feste dove moltiplicate grandissimamente, dove diminuite or in un modo, or in un altro sino a' nostri tempi, e per le Messe, che non in tutte le Chiese si celebravano ogni dì, massimamente nella Quaresima (45). Fermiamoci sulla medesima Messa. Non parlo del vario modo di celebrarla nell' Occidente presso i Mozarabi, i Galli, gli Aquilejesi, gli Ambrosiani. Quante giunte han fatte i Papi successivamente nelle Prefazioni (46), e nel Canone stesso (47)! Quanta diversità di Orazioni s' incontra, confrontando i soli Sagramentarj Leoniano, e Gelasiano! Quante riforme del Messale abbiamo da *S. Gregorio M.* sino a *Clemente VIII.*! Possiam dire lo stesso della Salmodia non solo riguardo al tempo di cantare le ore Canoniche, o al Canto medesimo (48), ma molto più per le varietà de' Breviarj. *S. Gregorio VII.* accorciò i nostri Ufizj, li riformò *Aimone* Ministro Generale dell' Ordine Francescano; indi il Cardinal

e alla Salmodia:

C

(45) *Può vedersi il citato Grancolas p. 366. segg. e pag. 454. segg.* (46) *Di queste Prefazioni leggasi la Dissertazione II. di Monsig. Giorgi nel secondo tomo de* Liturgia Rom. Pont. *A questo argomento delle Prefazioni spetta il Decreto di Clemente XIII. che nelle Domeniche, le quali non hanno particolar Prefazione, dicasi quella* de Sanctissima Trinitate. (47) *Anche sul Canone merita di esser letto Monsig. Giorgi nella terza Dissertazione premessa al detto tomo secondo.* (48) *Oltre il Cardinal Bona non si lasci di vedere gli Scrittori citati dall' Autore dell' Istituzioni Liturgiche stampate di fresco in Faenza.*

dinal di *Quignones*; poi *S. Pio V.*, *Clemente VIII.*, *Urbano VIII.*; e se alcuni riguardi lo avesser permesso, ne avremmo avuta una nuova riforma da *Benedetto XIV.* Le quali cose tutte per quantunque vere sieno, convien tuttavia su tai mutazioni di Liturgia, e di Salmodia fare alcune riflessioni troppo necessarie per non abusare sconciamente della mutabilità di questa disciplina. La prima è, che non v' ha cambiamento per picciol che sia in questa materia, il quale possa appartenere al Principe nè per diritto di Maestà, come vuole *Boemero*, nè per quello, che i Protestanti chiamano *collegiale*, come sostiene *Mosemio* più ragionevol di tutti i suoi Settarj. Sentasi su questo proposito ciò, che fino dal 1763. scriveva il Benedettino *D. Gregorio Zallwein* nel Tomo II. de' suoi *Principj Juris Ecclesiastici* (49). Riporta egli un pezzo di un ragionamento, in cui il mentovato *Mosemio* nega al Principe il diritto di prescriver nuovi riti, di abolire gli antichi, come cosa, che saprebbe di dispotismo, si accosterebbe alla tirannia, contrarierebbe le leggi naturali, e divine: indi segue a dire: „ Plura in hoc „ illius discursu sunt, quae nostris Doctoribus „ Catholicis usui esse possunt, illis prae primis, „ qui Principibus saecularibus sunt a consiliis, „ eos in regimine suo adjuvant, suis humeris „ molem Reipublicae sustentant, unaque jura „ Majestatica ultra omnes limites extendunt. „ An non quotidiana experientia docemur, quod „ hodiernis temporibus se se Principes saeculares Catholici rebus disciplinaribus quibuscumque, praesertim Liturgicis, immisceant, ut non „ modo jus *circa Liturgiam*, sed ipsum *jus Liturgicum* exercere videri possint, non tunc solummodo, quando de praejudicio & interesse „ publico vero, sed etiam de hilo quasi agitur? „ Sic e. g. in quibusdam locis inhibentes Princi-

„ pes

ma però con alcune avvertenze, cioè 1. che tali mutazioni non posson farsi dal Principe secolare di sua autorità.

(49) Pag. 115.

,, pes ornatum Ecclesiarum, interdicunt solem-
,, nes processiones, determinant numerum cere-
,, orum, quos coram Numine Eucharistico ac-
,, cendere liceat. Nempe quidquid ad ornatum
,, Ecclesiarum, ad decorem domus Dei, ad ma-
,, jestatem Templorum, & cultus divini pertinet,
,, id omne superfluum est, excessus est, super-
,, stitio est, Reipublicae nocivum est: e contra
,, quidquid in luxum vestium, conviviorum ex-
,, penditur, id omne aequum, & justum est:
,, ita nempe *ratio decori* exigit....... Caeterum
,, facile largimur, quod in rebus disciplinaribus,
,, & Liturgicis fiant, & fieri possint excessus:
,, verum enimvero hos corrigere, & emendare
,, potius ad Episcopos, quam Principes saecula-
,, res pertinet. Et demus, nonnumquam gra-
,, viores fieri sumptus in ornatum Ecclesiarum,
,, in decorem cultus publici: num Principi li-
,, ceat restringere usum bonorum Ecclesiastico-
,, rum, quae per pias fidelium elargitiones ex
,, massà communi bonorum extracta, & divino
,, cultui fuerunt destinata? ,, La seconda avver-
tenza si è, che le mutazioni non si facciano se
non con uniformità tra' Vescovi della Provincia,
che abbiano alla testa il loro Metropolitano, non
mai dal capriccio di un solo Vescovo, onde in
tutta una Provincia si segua la medesima discipli-
na. Era questo il saggio provvedimento de'
Padri di Vannes in Brettagna nel Concilio, che
tennero l'anno 465. *Rectum duximus* (50), *ut
vel intra Provinciam nostram sacrorum ordo, &
psallendi una consuetudo, & sicut unam cum Tri-
nitatis confessione fidem tenemus, unam & Officio-
rum regulam teneamus, ne variata observatione in
aliquo devotio nostra discrepare videatur.* Lo stesso
nel 506. ordinato fu dal Concilio di Agde (51); e
similmente in quel di Epaona del 509. si stabilì

2. Che in queste mutazioni si mantenga, almeno in ciascuna Provincia, l' uniformità.

C 2 (52)

(50) *Can. XV.* (51) *Can. XXX.*

(52), che *ad celebranda divina officia ordinem, quem Metropolitani tenent, Provinciales eorum observare debent*. Anche nelle Spagne si seguì sempre questa regola. Così nel Concilio di Gironna nel 517. fu decretato per tutta la Provincia di Tarragona (53), *ut institutio Missarum sicut in Metropolitana Ecclesia agitur, ita in Dei nomine in omni Tarraconensi Provincia, tam ipsius Missae ordo, quam psallendi, vel ministrandi consuetudo servetur*. Sentiamo anche un Canone del quarto Concilio di Toledo dell' anno 683. (54). *Post rectae fidei confessionem, quae in sancta Dei Ecclesia praedicatur, placuit, ut omnes Sacerdotes, qui Catholicae fidei unitatem complectimur, nihil ultra diversum, aut dissonum in Ecclesiasticis Sacramentis agamus, ne quaelibet nostra diversitas apud ignotos, seu carnales schismatis errorem videatur ostendere, & multis existat in scandalum varietas Ecclesiarum. Unus igitur ordo orandi atque psallendi nobis per omnem Hispaniam, atque Galliciam conservetur, unus modus in Missarum solemnitatibus, unus in vespertinis, matutinisque officiis, nec diversa sit ultra in nobis ecclesiastica consuetudo, qui in una fide continemur, & regno: hoc enim & antiqui canones decreverunt, ut unaquaeque Provincia & psallendi, & ministrandi parem consuetudinem teneat*. La terza, e più importante avvertenza si è, che cambiamenti nella Liturgica disciplina non si facciano, se non conformemente a quella della Chiesa *Romana*, e con dipendenza da essa. Non si arruffino a questo parlare i finti Cattolici, e veri rubelli da Roma. Abbiam pure or ora udito da antichi Concilj di oltramontane Nazioni fondarsi tutta la uniformità della disciplina Liturgica nell' unità della Fede, e nella concordia di ogni scisma nimica? Ma chi non sa, che la Chiesa *Romana*, e 'l suo Capo è il solo

3. *Che le mutazioni non facciansi, se non conformemente alla disciplina della Chiesa Romana, e con dipen-*

(52) *Can. XXVII.* (53) *Can. I.*
(54) *Can. II.*

ſolo centro di queſta unità, e che invan ſi luſinga di eſſere nell' unità della Fede, chi dal ſuo centro ſi ſcoſta? Ora ſe i Concilj, quantunque ſapeſſero, che l' uniformità nel domma è principalmente quella, che tienci uniti nella Fede, nondimeno ordinarono per le loro Provincie l' uniformità della diſciplina, appunto come quella, che più conduceva alla uniformità della Fede, e più allontanava dalle diviſioni; chi non vede quanta abbia forza per mantenerci uniti al Capo viſibil della Chieſa nella Fede, la conformità con eſſolui ancora nelle cerimonie ſante, e nella Liturgica diſciplina? Avverte però a ragione Walafrido *Strabone* (55), che i Romani *uſum obſervationum a B. Petro Principe Apoſtolorum accipientes, ſuis quique temporibus, quae congrua judicata ſunt, addiderunt. Quorum morem ideo in ſacris rebus tam multae gentes imitantur, quia & tanti magiſterii ex Capite Apoſtolico primordiis clarent, & nulla per orbem Eccleſia aeque ut Romana ab omni faece haereſeon cunctis retro temporibus pura permanſit*. Vuolſene un' altra ragione? Eccola e fortiſſima, la quaſi materna autorità, che la Chieſa *Romana* ha ſopra tutte le Chieſe dell' Italia, delle Gallie, della Spagna, della Germania, dell' Affrica, della Sicilia, e delle Iſole adiacenti, come Chieſe iſtituite tutte o da S. Pietro, o da' ſuoi Succeſſori, ſecondocchè al Veſcovo di Gubbio (56) *Decenzio* ſcriſſe nella ſua famoſa Decretale *Sant' Innocenzio* I. Perocchè qual più ragionevol coſa, qual più conveniente, che B. *Petri Sedes, quae* a tutte queſte Chieſe *Sacerdotalis mater eſt dignitatis, eſſet Eccleſiaſticae Magiſtra rationis*, come a' Veſcovi della Sicilia troviamo ſcritto dal Magno *Leone* (57)? Via, un' altra ragione, che non

denza dal Som. Pontefice,

(55) Lib. de reb. Eccl. c. 22. (56) Ep. XXV. edit. Couſt. (57) Ep. XVI. Baller. edit. c. 1. Veggaſi anche S. Greg. M. l. VII. ep. 32. ad Dom. Carth. Epiſc.

non ammette replica. Non si consideri il Papa come Papa, e Capo supremo di tutta la Chiesa. Che però? Niuno oggimai gli negherà, che sia Patriarca di tutto l'Occidente. E bene. I Patriarchi Orientali esercitarono sempre un pieno diritto Liturgico su tutte le Chiese del loro Patriarcato, finchè il Patriarca di Costantinopoli prese egli a stabilire la disciplina, che osservar si dovea nell' Oriente. Ma vogliamo noi, che il Patriarca dell' Occidente sia d' inferiore condizione de' Patriarchi Orientali, quando anzi il Concilio Niceno I. regolò la giurisdizione de' Patriarchi di Oriente su quella, che godeva il Patriarca di Occidente? Dee dunque l' Occidente tutto uniformarsi alla disciplina di Lui nelle cose Liturgiche, seppur egli per una prudente economia non permetta, o almeno non tolleri in qualche Chiesa del suo Patriarcato delle diversità. In due cose tuttavia è necessario spezialmente, che tutte le Chiese alla Romana si uniformino nella Messa. La prima risguarda l' ordine, i Riti, le cerimonie della Messa. Un Concilio di Treveri nel 1549. espressamente decretò: *Sacerdotes celebrent his caeremoniis, & ritibus observatis, quae hactenus Romana, & occidentalis Ecclesia servavit.* Anche un Concilio di Narbona del 1609. stabilì, doversi celebrare la Messa *nihil addendo, aut diminuendo, nec ullas adhibendo caeremonias praeter eas, quae in Missali Romano expresse notantur, ut unitas in fide, & moribus & actionibus inter Fideles, sicut semper fuit, ubique terrarum reperiatur.* Se a questi Decreti, che in fine non altro ci dicono, se non ciò, che troviamo determinato dal sacro Concilio di Trento nella Session XXII., quantunque non ispecifichi la Chiesa Romana, se, dico, a questi Decreti avesse avuto riguardo Monf. *Bossuet* Vescovo di Troyes, non avrebbe guastata ogni cosa nel suo Messale, che fece uscire a grande scandalo de' Fedeli nel 1736. Buono fu, che

Spezialmente 1. nell' ordine della Messa;

che il suo Metropolitano, il dotto, e zelante Arcivescovo di Sens accorse sollecito a riparare un sì scandaloso disordine a' 20. di Aprile dell'anno seguente con un *Mandamento*, in cui dopo avere (oltre gli errori, de' quali era quel Messale contaminato) esaminati i nuovi riti introdotti, e gli antichi della Chiesa Romana ivi annullati, lo condannò, e sotto pena di sospensione lo proibì a tutti quelli, che alla sua Metropolitana giurisdizione eran soggetti. Ma in altra cosa anche più particolare debbon tutte le Chiese di Rito Latino (senza una contraria permissione, o tolleranza del Sommo Pontefice) conformarsi alla Chiesa Romana, cioè in non celebrare i Divini Uffizj, e Misterj se non nella Lingua Latina. Potrà a questo proposito vedersi ciò, che diremo più abbasso al numero XVII. Vero è, che tanto l' Uffizio divino, quanto la Messa *magnam continet populi fidelis eruditionem;* ma a' Padri di Trento, avvegnacchè lo confessassero, *non tamen expedire visum est*, com' eglino ci dicono al capo VIII. della ricordata Session XXII., *ut vulgari passim lingua celebraretur*, e provvedendo in altro modo alla istruzion de' Fedeli, dichiararono, doversi, *retento ubique cujusque Ecclesiae antiquo, & a sancta Romana Ecclesia, omnium Ecclesiarum matre, & magistra, probato ritu*, dire la Messa, e per parità di ragione l' Uffizio. Sarebbe imperciò bene strana cosa, che vedendo noi le stesse Chiese Latine, che già ebbero diversi riti dalla Romana, come le Chiese di Spagna, delle Gallie, ed in Italia quelle di Milano, e di Aquilea, avere costantemente usata ne' sacri Misterj la lingua latina, volesse ora alcuno variare su questo punto. Ma usciamo da questi esempj per darne qualche altro in cose più comuni al ceto de' Fedeli. E primamente, per usare le parole di *Pier Blesense* (58): *In prima Ecclesia*

2. nella lingua.

Altre mutazioni più

(58) *Serm. XVI. edit. Busaei.*

stese al comune de' Fedeli.

sia quotquot intererant consecrationi Eucharistiae, communicabant eidem..... postquam autem crevit numerus Fidelium, nec omnes accedere ad Eucharistiam visum est, statutum est, ut saltem diebus Dominicis Fideles communicarent. Cum vero paleae supercrescentes coeperunt cooperire grana, & multum refriguit caritas..... decretum est, ut saltem per tres solemnitates in anno Fideles communicarent, in Paschate, Pentecoste, & Natali. Nunc autem quoniam dies mali sunt, & omnes fere declinaverunt, & inutiles facti sunt, non audeo dicere ex praecepto Ecclesiae, sed ex tacita permissione introductum est (scrivea Piero alcuni anni prima del Concilio Lateranese IV. tenuto nel 1215., nel quale fu limitato il precetto della Comunione alla Pasqua), *ut semel in anno congregentur in Ecclesia ad communicandum; quod praeterire fas non est*. Così ancora la comun disciplina obbligò per molti secoli i Fedeli ad intendere ne' giorni di Festa la Messa alla Chiesa Parrocchiale, siffattamente che *Sisto IV.* in una sua Costituzione del 1478. vietò, *ut Fratres Mendicantes non praedicent, populos Parochianos non teneri audire Missam in eorum Parochiis diebus Festis, & Dominicis*. Ma ora è prevaluta la contraria disciplina autorizzata da' Sommi Pontefici *Leone X.*, *Pio V.* e *Clemente VIII.* (59). Si è innoltre già notato dissopra, quanto varia sia stata la disciplina del sacro digiuno sì nella qualità, e nel numero de' giorni, come nella forma e maniera di digiunare; di che posson vedersi il *Tomasini*, e 'l *Benedettino* de l' *Isle* ne' loro Trattati storici del digiuno.

Altra è esteriore.

X. Con proporzione vuolsi della *esterior* disciplina discorrere. Anche questa non è una. Ve n' ha, che *fondamentale* può dirsi, ve n' ha altra *men principale*. E di quella prima parlando, indubita-

(59) *Veggasi Benedetto XIV. de Synodo Dioeces. l. VII. c. 64. n. 7.*

dubitata cosa esser dee, che nella sostanza nè a rivocamenti, nè a volontarie rinunzie, nè a varietà alcuna, nè a dispensagioni può essere sottoposta. Ne recherò due esempli, l' esame de' quali è di grande importanza nella deplorabile innondazione di tanti corrottissimi libri. E uno sia appunto la proibizione de' libri alla diritta Fede, e al buon costume nocevoli. Niuno sarebbesi sognato mai, che contro la Pontificia podestà in materia di così fatta proibizione dovesse a' dì nostri sollevarsi una generale congiura di stemperatissimi ingegni, per modo che se ne volesse affatto spogliare la Chiesa, e la *Romana* massimamente, per metterla in mano della non competente laical podestà. Basta leggere ciò, che ne dice l' Autore delle *Riflessioni sopra la Bolla Coenae* (60), *il Manetti negli Avvertimenti politici* (61), e l' Anonimo Autore del libro altre volte citato: *la Chiesa, e la Repubblica dentro i loro limiti* (62). Eglino per singolarissima grazia lasciano agli Ecclesiastici la *censura* de' libri, che trattano di Religione; ma il *giudizio de' libri profani*, dice quest' ultimo Scrittore (63), *deve risedere esclusivamente ne' Revisori destinati dal Principe*, e generalmente la condanna de' libri anche in materia di Religione è del Principe. *Ne' primitivi secoli della Chiesa* (così lo stesso Autore) *i Vescovi giudicavano, se i libri contenevano cose contrarie alla Religione, e su questa materia si sentiva la censura de' Vescovi; MA LA PROIBIZIONE DE' LIBRI apparteneva al Principe*. „ Per questo, soggiugne il „ *Manetti* (64), ho creduto non disdicevole, „ ma precisamente necessario d' avvertire i Prin„ cipi della Terra a tener bene aperti gli occhi „ anco sulle tante proibizioni di libri, che ven„ gono

Se sia fondamentale mutar non si può nella sostanza.

Tal è la podestà di proibir libri:

(60) *Pag.* 211. *segg.* (61) *Avvert. V. pag.* 73. *segg.* (62) *Cap. XVIII.* (63) *Pag.* 148. (64) *Pag.* 74.

„ gono da *Roma*, primieramente perche tanto
„ l' impreſſione, quanto anche la proibizione de'
„ libri, come coſa riſguardante il fatto, e la
„ corporalità, non il diritto, e la ſpiritualità,
„ ſpetta alla Podeſtà de' Principi, non eſſendo
„ della Podeſtà del Sacerdozio, che la ſola cen-
„ ſura de' medeſimi, coſicchè il traſcurar queſto
„ punto, ſarebbe un laſciar offendere uno de'
„ più ſpezioſi diritti del Principato ec. „ Ma
udiamo anche l' Autore delle *Rifleſſioni ſopra la
Bolla in Coena Domini*, il quale ce ne dirà del-
le più belle (65). „ Molti famoſi Canoniſti
„ hanno chiaramente dimoſtrato, che la materia
„ dei libri è di giuriſdizione dei Principi, eſer-
„ citata da *Coſtantino* fino a *Carlo V.* ſenza con-
„ traddizione, onde non ripiglierò le coſe già
„ ſcritte dal *Sarpi*, dal *Van - Eſpen*, dal *Gianno-
„ ne* (che pezzi di famoſi Canoniſti!), e dal
„ recente *De Real* nella *Scienza del Governo
„ Tom. VII. Cap. II. Seſs. X. pag.* 257., *e ſegg.*
„ Ma la queſtione del diritto è oggidì molto più
„ ſuperata dagli aperti reclami, che ſi leggono
„ negli Editti del *Portogallo*, e nel recente di
„ *Spagna* contro l' abuſo, che ſe ne faceva.
„ Poichè ſervendo il titolo di Religione al pre-
„ teſto, onde eſterminare tutti i libri oppoſti al-
„ le maſſime di *Roma*, s' involava alla cogni-
„ zione dei popoli la cognizione della vera e
„ legittima autorità; ed a titolo di odio contro
„ l' Autore di Prefazioni, o di ſtampe di Paeſi
„ eterodoſſi, o d' impreſſioni non permeſſe da-
„ gl' Inquiſitori, che avevano in ciò le loro
„ iſtruzioni, ſi toglieva l' uſo de' buoni libri. „
Tra' quali per umiltà non metterà egli forſe il
ſuo, ma noi volentieri lo novereremo, dandogli
per cari fratelli e gli *Avvertimenti politici del
Manetti*, e *la Chieſa e la Repubblica dentro i lo-
ro limiti*, che veramente han tutto il merito
di

(65) *Pag.* 212.

di essere posti nel catalogo di que' *buoni* libri, ch' egli intende, de' libri cioè contro la Chiesa, e la sua autorità. Ma dobbiamo noi più ammirare la costoro ignoranza, o temerità? L' una e l' altra certamente è grandissima, come ha osservato l' Autore della *Storia polemica delle proibizioni de' Libri* stampata in *Roma* nel 1777., della quale mi pregio di riportarne alcuni pezzi troppo importanti. Che i Principi possano, e debbano con grande cura da' loro Stati tener lungi i libri sediziosi, e del legittimo governamento politico feritori, niuno ne ha dubitato mai; niuno ha preteso di torre a' Sovrani questo diritto troppo essenziale al ben comune, che d' ogni podestà è il fine precipuo. Ma insieme, che non già agli Ecclesiastici quali che sieno, bensì a' soli Vescovi, e al *Romano* Pontefice appartenga non che la censura, come costoro la spiegano, ma la condanna de' libri, o sacri, o profani che sieno, in quanto contengano errori contro la loro dottrina, e la Morale Cristiana, è cosa tanto certa, quanto è certo, che a' Vescovi, e sopra tutti al Papa in *S. Pietro* è stata data la cura di pascere le pecore, e gli agnelli di Gesù Cristo. Ho detto *Libri o sacri o profani che sieno;* perocchè non può immaginarsi più ridevol cosa, quanto la distinzione da costoro inventata di libri, che trattano di Religione, e sono alla Ecclesiastica censura soggetti, e di libri profani, la censura de' quali, non che la condanna sia di ragione del Principe, come se in profanissimi libri non si potesser meschiare errori contro la fede, e la incontaminata costumatezza. Ho detto ancora, che e la censura, e la condanna di ogni libro, in quanto dalla vera credenza, e dal buon costume discordi, è diritto riservato a' sacri Pastori, e al Sovrano principalmente, che è il *Romano* Pontefice, e non a qualunque Ecclesiastico; perciocchè ad essi soli è stata da Cristo affidata la cura del gregge Cristiano.

fondata sulla podestà di pascere,

no. Ed è questo un punto di Ecclesiastica disciplina sì immutabile in quanto alla podestà (quantunque riguardo al modo di esercitarla possa variarsi) che senza questo non potrebbesi allo spiritual governo della Chiesa provvedere bastevolmente. Perciocchè non v' è cosa, che nella Fede, e nel costume far possa un sì lagrimevole guasto, quanto la lettura de' rei libri, ora massimamente, che per la stampa col numero degli esemplari se ne moltiplica con tanta felicità il veleno. I Padri medesimi non senza ribrezzo alla lettura degli Ereticali libri si applicavano, benchè a sol motivo di confutarli l' intraprendessero, e *S. Dionigi* di *Alessandria* nella lettera, che scrisse a *Filemone* Prete della Chiesa *Romana*, (66) confessà di sè medesimo, che da tante sordidezze sentivasi per qualche guisa insozzato, e consigliatone ancora da un Prete della sua Chiesa stava per liberarsene del tutto, se da celestiale visione confortato non fosse stato a continuar in quella lettura, onde combattere con certa scienza la perversità di que' ribaldi Maestri. E la Chiesa dalle mani de' Fedeli meno sperti, e dal grado loro non obbligati a sostenere colla dottrina la Cattolica verità non potrà ella stessa togliere libri sì perniziosi? Dovrà anzi questo sì necessario ajuto aspettarsi dallo zelo, e dalla provvidenza de' Principi? Può la Chiesa, e la sola Chiesa dannare gli errori, che combattano la verace credenza, la Religione, la pietà (e se nol potesse, come pascerebbe le pecore del sacro ovile di Gesù Cristo?) al quale uffizio è di necessità, che le sottragga da' nocevoli pascoli; non potrà provvedere, che i libri, ne' quali questi errori medesimi s' insegnano, non passino nelle lor mani? Non sono forse pur questi venefici pascoli, da' quali dee allontanare i Fedeli? Diranno, l' aspetto, diranno costoro subito coll' Auto-

(66) *Presso Eusebio hist. Eccl. lib. VII. cap. 7.*

Autore *della Chiesa*, *e della Repubblica dentro i loro limiti* (67), che alla potestà Ecclesiastica *appartiene il giudicare*, *se le opinioni contenute in un tal libro sieno o nò conformi a' dogmi della nostra Religione*, *ed essendo quelle difformi da questi*, *può disapprovarle*, *può condannarle*, *ma spiritualmente*; nel che consiste la censura, che da loro si concede alla Chiesa. Non ci pigliam giuoco, siccome agevol cosa sarebbe, di questa *spirituale disapprovazione*, e condanna, colla quale chi saprebbe dire in questo luogo, che vogliasi denotare? La Chiesa nel dannare gli errori usa sempre della spiritual podestà; le qualificazioni, che suol dare alle ree proposizioni, sono di eretiche, scandalose ec., qualificazioni tutte, che allo spirito si riferiscono; le pene, sotto le quali le proibisce, sono di censure, e queste non sono spiritualissime? Ma lo stesso pur fa riguardo a' libri. A che dunque insistere, che la Chiesa condanni le opinioni, *ma spiritualmente*? Ma di ciò tra non molto dovremo dir qualche altra cosa. Per ora io domando, qual censura, qual disapprovazione, qual condanna ha da esser questa? Forse una censura, una disapprovazione, una condanna come sono le dottrinali osservazioni, che fanno i Revisori de' Libri, e talvolta le Accademie? A troppo poco restrignerebbesi certamente la podestà della Chiesa in cose tanto spirituali, e tanto necessarie al ben pascere la greggia del Signore. Dee farlo con autorità, alla quale ognuno debba sottomettersi, e non con solo rispettoso silenzio, ma col suo giudizio; con autorità, che obblighi ogni Cristiano a detestar quelle opinioni; con autorità, che renda i refrattarj degni di essere trattati come Etnici, e Pubblicani, onde a' Vescovi *Gallicani* scrivea *Niccolò I. Sic Pontificum decreto Libros exterminari*, *ut quod Sedes Apostolica probat*, *teneatur acceptum*, *& quod illa repu-*

(67) Pag. 146.

repulit, *habeatur inefficax* (68). Or posta questa autorità chieggo: o i Principi proibiranno i libri, ne' quali le dannate opinioni si ritrovano, o non li proibiranno. Se non li proibiranno, ecco a vuoto la condanna della Chiesa, e non provveduto alla sana dottrina, e al pericolo de' Leggitori. Se li proibiranno (lasciamo, che allora seguendo eglino il giudizio della Chiesa, più adempiranno un obbligo, di quello che esercitino un diritto), saranno eglino dunque, che pasceranno il Gregge di Cristo, e non i Pastori della Chiesa, appartenendo al Pastore non solo il discernere le velenose erbe dalle salubri, ma ancora il tener le pecore lontane dal prato, o dal poggio, ov' elle spuntano? E poi vogliono questi Signori obbligare la Chiesa a metter fuori ogni po' po' eterne filze di proposizioni dannate, e a render agl' indocili ingegni ragione delle sue condanne? E se cominceranno a dire o gli Autori, o i partigiani de' libri, che quelle proposizioni non ci sono, o non sono nel senso, in che sono proibite? Ecco litigj interminabili, e intanto con rovina de' fedeli correranno i libri allegramente. Ma la pratica di tutti i secoli scoprirà meglio e il diritto della Chiesa, e il torto, che le si fa a spogliarnela. Confessano a buon conto questi nostri riformatori delle proibizioni de' libri, che prima di *Costantino* i Principi non s' impacciavano in siffatti divieti, ed han ragione. Sarebbe da ridere, che ci volessimo fingere un qualche *Caracalla* applicatosi di proposito a proibire i libri de' *Montanisti*, o un *Dioclegiano* stendente editti contro le Opere di *Origene*, e de' suoi seguitatori. Ma è ben più da piangere, che o spaccisi per tre secoli la Chiesa sprovveduta di legittima autorità per condannare i libri contro la Religione, e perciò esposti senza riparo i Cristiani a tutto il furore degli ereticali, e gentileschi volumi; o vo-

(68) *Ep. XIII.*

o vogliaſi alla Chieſa da Criſto limitata a que' tre ſecoli tal podeſtà, finchè cioè *Coſtantino* ſi battezzaſſe, onde appena che fu egli tinto del ſacro Lavacro dalla Chieſa, doveſſe a lui, e a' ſuoi Succeſſori paſſarne il diritto. Quali chimere ſono queſte mai! Eppure dovremmo ammetterle per reali, ſe pongaſi *riſiedere eſcluſivamente* nel laico Principato la podeſtà di vietare la lettura de' cattivi libri. Ma buono è, che furono queſte ignorate anche nel ſecolo di *Coſtantino*, e in tutti i poſteriori a queſto primo almen pubblico Imperadore Criſtiano. Le proibizioni de' libri anche in queſti ſecoli furono di ragione della ſola Chieſa tenute. Baſterà per rimanerne convinto leggere la citata *Storia Polemica delle proibizioni de' Libri*.

e uſata dalla Chieſa in tutti i ſecoli

XI. Tutto vero, ſi dirà ſubito; ma anche i Principi in ogni tempo eſercitarono il diritto delle proibizioni de' Libri. „ Si hanno, ripiglia il citato Autore *della Chieſa*, e *della Repubblica dentro i loro limiti* (69) „ ſi hanno molti eſempj „ nel *Codice Teodoſiano* di libri ereticali cenſurati da' Veſcovi, e dipoi proibiti dagl' Imperatori, e condannati al fuoco. *Coſtantino M.* proibì, e condannò al fuoco i libri di *Ario* dopo la Cenſura del primo Concilio *Niceno*; ed ebbero l' iſteſſa ſorte i libri di *Porfirio*; ſiccome gli ſcritti di *Neſtorio* cenſurati dal Concilio *Efeſino*; e quelli di *Eutiche* cenſurati dal Concilio *Calcedoneſe* furono proibiti, e dati alle fiamme per diſpoſizione degl' Imperatori *Valentiniano*, e *Marciano*. *Carlo M.* e tutti gli altri Principi ancora ne' loro Dominj fecero lo ſteſſo.... *Carlo V.* vedendo propagarſi l' Ereſie nella *Germania* fece alla metà del XVI. ſecolo in *Bruſelles* un terribile Editto contro gli Eretici, e proibì i libri di *Lutero*, di *Gio. Ecolompadio*, di *Zuinglio*, di *Bucero*, e di *Giovan-*

ſenza che contraddicanla gli eſempli de' Principi, che hanno pur eſſi vietati i libri degli Eretici,

(69) Pag. 74.

„ *vanni Calvino* , ch' erano di già ſtati impreſ-
„ ſi , e gli altri di ſimil ſorta notati nell' In-
„ dice de' Teologi di *Lovanio* (70). „ Le medeſime erudizioni traggonſi in mezzo dal *Manetti* (71), erudizioni viete di *Fra Paolo*, di *Giannone* ec. Ma il punto è, che tutti queſti Signori non hanno avvertito, che appunto gli eſempli da loro portati di Principi vietatori de' libri eterodoſſi formano una dimoſtrativa ragione, che tali proibizioni ſon tutte di ſolo diritto Eccleſiaſtico. Non paja queſto uno ſtrano paradoſſo: nò: è innegabile verità. La dimoſtro. 1. Gl' Imperadori, e i Principi tutti per lo più non hanno nelle loro proibizioni prevenute non dico già le ſemplici cenſure, come queſti novelli *Sarpiani* ſi ſognano, ma le condanne della Chieſa; le hanno ſeguite. Noi abbiamo veduto, che i libri di *Ario* furono alle fiamme dannati da' Padri di *Nicea* avanti che *Coſtantino* col ſuo Editto gli proſcriveſſe. Anche *Teodoſio* vietò i libri di *Neſtorio*; ma prima *Synodo Epheſina anathematizante fuerant condemnati*, come inſegna *Liberato* Diacono nel ſuo *Breviario*. E per tacere degli altri Imperadori, potrà negarſi, che *Lione X.* non cenſuraſſe ſemplicemente, ma proibiſſe con tutto il rigore di queſto termine i libri di *Lutero*? E *Carlo V.* che fece? Sentiamolo da *Cocleo* (72).

avendo egline ne' loro Editti 1. ſeguita la proibizion della Chieſa.

„ Venerat *Carolus V.* Imperator electus ex *Hiſpa-*
„ *niis* per Oceanum in *Flandriam* & *Brabantiam*
„ terras ſuas hereditarias, Imperialia Comitia ce-
„ lebraturus *Wormaciae*. Qui ubi a Nunciis Apo-
„ ſtolicis *Marino Caracciolo*, & *Hieronymo Alean-*
„ *dro* accepiſſet Bullam Papae *Leonis X.* contra
„ *Lutheri* libros editam, memor titulorum ſuo-
„ rum, cum diceretur, & eſſet Rex Catholicus
„ *Hiſpaniarum*, ac Imperator *Romanorum*, reli-
„ gioſae ſuae pietatis & obedientiae mox certiſſi-
ma

(70) *Thuan. lib. 6. hiſtor.* (71) *Pag. 74.*
(72) *In acta Lutheri anno XX.*

„ ma exhibuit indicia, severe praecipiendo, ut
„ M. *Lutheri* libri a Sede Apostolica damnati,
„ publice comburerentur. Combusti sunt igitur
„ per lictores & carnifices tum in *Brabantiae* ur-
„ bibus, tum in civitatibus Imperii, *Coloniae*,
„ *Moguntiae* &c. „ *Teodosio* può dirsi il solo, che in uno de' suoi editti contro *Nestorio* si avanzasse a dannar libri non ancora proibiti dalla Chiesa, cioè gli Scritti di *Teodoreto*; ma il Concilio di *Calcedonia* non avendo a questo Imperiale editto riguardo, assolvette *Teodoreto*, e restituillo alla sua Sede (73), e gl' Imperadori *Valentiniano* e *Marciano* abrogaron la legge del loro Predecessore, dichiarando: *Injusta sententia nihil obsit* Eusebio, *&* Theodoreto *religiosis Episcopis, qui eadem lege continentur: quoniam* (notisi bene) *non possunt Sacerdotes constitutione damnari, quos synodicum ornat de conservata Religione decretum* (74). 2. E quegl' Imperadori, che hanno ne' loro editti seguite le condanne della Chiesa, e quelli, de' quali si può conghietturare, che abbianle seguite, ma non provar con certezza, hanno in materia di libri promulgate leggi non per diritto, che a tali proibizioni desse la sovrana lor dignità, ma ad istanza della Chiesa. Così della legge di *Arcadio*, e di *Onorio* contro gli *Origenisti* ci assicura *S. Girolamo*, che fu dettata per suo suggerimento (75), e senza dubbio fattogli fare da Papa *Anastasio*, il quale però chiama questo editto non col nome di sacra legge, o di divale, o con altro somigliante, ma con quello di *responsa* (76). De' Padri di *Efeso* troviamo, che scris-

2. secondate le istanze della medesima Chiesa.

D

(73) *Act. VIII.* (74) *T. II. Conc. Hard. col. 675.*
(75) *Lib. I. contr. Ruffin. Imperatorum quoque scripta, quae de Alexandria, & Aegypto Origenistas pelli jubent, me suggerente, dictata sunt.*
(76) *Ep. II. beatissimorum Principum manasse responsa, quibus unusquisque Deo serviens ab Origenis lectione revocetur.*

scrissero agl' Imperadori *Teodosio*, e *Valentiniano*, perche dessero mano a fare, che tutti i libri di *Nestorio* fossero incendiati. *Vestram majestatem*, sono le parole della lettera, che a quell' Imperadore mandaron dal Sinodo, *iterum atque iterum rogatam cupimus*, *ut universam illam Doctrinam e Sanctis Ecclesiis submoveri*, *ejusdemque libros ubique locorum repertos jubeas flammis absumi* (77). Quindi gli Archimandriti di *Costantinopoli*, ed altri Orientali, come può vedersi nel lor memoriale inserito nel Concilio *Costantinopolitano* sotto *Menna*, a Papa *Agapito* si volsero, perche da *Giustiniano* impetrasse l' editto, che abbiamo contro i libri di *Severo*. 3. Questi ricorsi furono dalla Chiesa fatti, non perche in mano sua non fosse l' autorità di condannare i libri, ma acciocchè questa sua autorità fosse più rispettata. Sapeva la Chiesa, che gli Eretici sono una perversa genía piena di raggiri e di frodi, indocile alle decisioni, caparbia contro la legittima podestà, nimica di freno, portata alle violenze. Perciò conveniva contro di loro usare una forza, che ancora dalla coloro durezza, e pervicacia dovesse loro malgrado riscuotere ubbidienza. *Quod si quis*, diceano i citati Padri di *Efeso* agl' Imperadori *Teodosio*, e *Valentiniano*, *vestras sanctiones spreverit*, *ille vestrae dominationis indignationem formidet*. *Sic enim Apostolica fides per vestram pietatem munita persistet illaesa* (78). E ben lo riconobbero gli stessi Prefetti *Flavio Antemio Isidoro*, *Flavio Basso*, e *Flavio Simplicio*, i quali però nell' editto, che a norma della sacra legge degl' Imperadori pubblicarono contro i libri dell' Eresiarca *Nestorio*, osservano, che *humana natura semel corrupta*, *calidisque sermonibus*, & *deterioribus cogitationibus irretita*, *difficile*, *ut sanioribus consiliis adquiescat*, *induci solet*; *ac propterea metu majore opus est*, gra-

3. E ciò per rompere la durezza degli Eretici anche con pene, che la Chiesa non avrebbe potuto imporre.

(77) *T. I. Conc. Hard. col.* 1443. (78) *L. c.*

graviorique animadversione (79). Infatti quai pene stabilirono gli Augusti a coloro, che disubbidienti nascondessero alcuno de' vietati Scritti, onde sfuggisse la prescritta condanna del fuoco? Pene, che erano ben atte ad ottenere dalla più rubella ostinazione rispetto, ed ubbidienza, ma troppo aliene sarebbono state dalla mansuetudine, e dallo spirito della Chiesa. Ciò sono 1. la pena capitale, e questa agli occultatori de' libri d' *Ario* fu destinata da *Costantino*, da *Arcadio* e *Onorio* a' nasconditori de' libri degli *Eunomiani*, da *Teodosio*, e *Valentiniano* a' ritenitori di que' di *Nestorio*; 2. la perpetua rilegazione in un' isola, e a questa furono da *Valentiniano* e *Marciano* soggettati i conservatori de' libri degli *Eutichiani*, e degli *Apollinaristi*, e da *Onorio* e *Teodosio* i Mattematici, cioè gli Aruspici, e gli Astrologhi giudiziarj, *nisi parati sint, codicibus erroris proprii sub oculis Episcoporum* (notisi questa più singolar deferenza alla Chiesa) *incendio concrematis Catholicae religionis cultui fidem tradere, numquam ad errorem primum redituri*; 3. la confiscazione de' beni, e questa fu la prima pena, che in una legge più antica dell' altra poc' anzi accennata *Teodosio* e *Valentiniano* decretarono contro quelli, che tenessero, leggessero, trascrivessero i libri di *Nestorio*; 4. il taglio della mano, e di questa pena furono da *Giustiniano* minacciati i copiatori degli Scritti di *Severo*. Or dopo tutte le dette cose come può alla Chiesa togliersi il diritto di condannare i rei libri per darlo a' Sovrani, quando per tanti secoli non esercitarono i Principi questa autorità se non se con dipendenza dalla Chiesa, e per eseguire le proibizioni di essa? Ma ripiglia il *Manetti* (80), che *tanto l' impres-* E *molto*
sione, quant' anche la proibizione de' libri è cosa più senza
risguardante il fatto, e la corporalità, non il di- che nuocia-
ritto, e la spiritualità; e l' Autore *della Chiesa*, *le la pre-*

 e del-

(79) L. c. col. 1718. (80) Pag. 74.

tesa corporalità della stampa, e della proibizione.

e della Repubblica confermalo, così dicendo (81): „ La stampa è una invenzione umana, e le opi- „ nioni, che rende pubbliche, non sono della „ stampa, come non sono di un Amanuense. „ La compra, e vendita de' libri forma un con- „ siderabile ramo di commercio, ed il com- „ mercio è una delle risorse dello stato. La vi- „ sta è un sentimento corporeo datoci dal Crea- „ tore per farne uso ne' bisogni di questa vita, „ ed il possesso di una qualche cosa dipende dal „ diritto di proprietà, che ha per garante la „ potestà pubblica. Come dunque la potestà Ec- „ clesiastica può arrogarsi la facoltà di proibire „ i libri fuori de' suoi Stati, quando tal affare è „ meramente materiale, e corporeo? „ Non si rida, se si può, a sentire con tanta gravità, e magnificenza spacciarsi scempiezze tanto solenni. Il Signor Anonimo, che colla pertica in mano si sta misurando, e segnando i limiti tra la Chiesa, e la Repubblica, è Cattolico o nò? Cattolicissimo, la Dio grazia. Gnene credo, e mi rallegro con esso lui. Crederà dunque, che la Chiesa Latina abbia diritto di proibire ad un suo Sacerdote la consecrazione del pan fermentato; crederà, che la Chiesa abbia podestà di vietare, che ne' suoi Templi non pongansi o statue di falsi numi da idolatrare, o pitture oscene da contaminare gli sguardi de' divoti fedeli, e le reverende funzioni del sacro ministero; crederà, che la Chiesa abbia autorità di vietare nelle sue adunanze la lettura di romanzi, e di altri siffatti scandalosissimi libri. Se ancora per tali cose in tali circostanze tutte sacre e spirituali, e di mera coscienza avesse ella bisogno del Principato, mi scusi l' Anonimo, Cristo avrebbe fondata una Chiesa troppo sfornita d' ogni mezzo più necessario per la salute delle anime, alla quale tuttavia dopo la divina gloria è sì gran mole

(81) *Pag.* 145.

mole spezialmente indiritta, e oserei dire, che il preteso suo Cattolicismo diverrebbe un gran problema. Ma rifletta, che alla lettura di que' malvagissimi libri in tempo de' divini uffizj, o della Messa si può di parola in parola senza mutazione alcuna applicare tutta quella sua filastroccola; rifletta, che il lavorar pane col lievito, il far statue, il dipignere sono invenzioni umane, quanto la stampa; la compra poi, e la vendita del pan lievitato, delle statue, delle pitture è un ramo di commercio, quanto sialo la compra, e la vendita de' libri; che la vista quel *sentimento corporeo datoci dal Creatore dell' universo* ha luogo nella lettura de' libri in Chiesa, come fuori di Chiesa, e tanto si esercita riguardo a' libri, quanto rispetto alle pitture, e alle statue, nè è meno *sentimento corporeo datoci dal Creatore dell' universo* il gusto, di quello che sia la vista. A saggiamente discorrere, deesi dunque la proibizione de' libri distinguere e dalle conseguenze, che necessariamente la seguono, e dalle pene, con che talora viene accompagnata. Il bruciamento de' libri, le pene pecuniarie, la carcere ancora contro gli spargitori, ed i leggitori de' vietati libri, son veramente pene temporali. Se la Chiesa abbia podestà di darle senza offesa de' regj diritti, dipende dalla general questione dell' autorità della Chiesa in istabilire pene temporali. Io non voglio divagare a tale questione; si può consultare il *P. Bianchi* (82). Insisto sulla proibizione, contro la quale è indirizzata la proposta argomentazione dell' Anonimo. Questa, dica egli ciò che gli pare, è puramente spirituale, perciocchè ha per immediato oggetto la conservazione della buona e sana dottrina sia in materia di domma, sia in quella di costume, cioè una cosa tutta spirituale, e procede dalla sola podestà delle chiavi, che tutta

(82) *T. IV. pag. 688. segg.*

è pure ſpirituale. E' ben vero, che da queſta proibizione ne patiſce la ſtampa, ne patiſce il commercio, ne patiſce la viſta, che perde l' uſo della vietata lettura; coſe temporali. Ma queſte non ſono, che conſeguenze della proibizione; nè è maraviglia, che la podeſtà ſpirituale ſtendaſi a tali temporalità, quando queſte ſieno neceſſarie conſeguenze del non impedibile eſercizio di quella. Eccone una prova, che non ha replica. Accorda l' Anonimo (e accordalo anche il *Manetti*), che alla podeſtà della Chieſa appartenga il *giudicare, ſe le opinioni contenute in un tal libro ſieno, o nò conformi a' dogmi della noſtra Religione, ed eſſendo quelle difformi da queſta, può diſapprovarle, può condannarle, ma ſpiritualmente* (83). Lodato ſia Iddio. Per quantunque *ſpirituale* ſia queſto giudizio, queſta diſapprovazione, queſta condanna, ha da paleſarſi ſenſibilmente: non è così? altrimenti ſarebbe fatta per gli Angeli, non per gli uomini. In voce? nò; che a pochiſſimi ne diverrebbe il frutto, che con tale condanna intende la Chieſa. Dunque in carta. Vengo alla dimoſtrazione. Abbiamo dianzi veduto, che a queſto giudizio debbonſi i Criſtiani ſottomettere pienamente, nè poſſano i Sovrani ſenza offendere un divino diritto della Chieſa impedirne il corſo; debbono anzi con tutta la loro autorità ſoſtenerlo, e punirne i contradditori. Ma deh! ſi avverta, che la ſcrittura è una invenzione umana; che la carta, in cui dee alle più lontane terre della Criſtianità propagarſi il giudizio Eccleſiaſtico, è coſa di commercio; che la viſta vuolſi occupare a leggerlo. Or come c' entra la Chieſa in coſe, che tutte ſono di ragione della ſecolar podeſtà? C' entra (non v' è altra riſpoſta), perche la podeſtà, ch' ella ha da Criſto di giudicare delle dottrine, indirettamente ſi ſtende a quelle coſe, ſen-

za

(83) *Pag.* 146.

za le quali non potrebbe la ſua podeſtà venire in atto. Siamo d' accordo, e applicando queſta ſteſſa veriſſima dottrina alle condanne de' libri, troveremo di che ſoddisfare il metafiſico cervello del noſtro Anonimo, e di chiunque altro da tali ſottigliezze, che in fine ſono fili di tele di ragno, ſi laſcia travolgere a ſpogliare la Chieſa de' ſuoi eſſenziali diritti.

XII. Ma sò ben io, donde in oggi tanta rabbia ſi deſti contro le *Romane* proibizioni. Vuolſi ſtampar francamente, per manomettere, e trarre a niente, ſe poſſibil foſſe, l' Eccleſiaſtica libertà. Ma già ſi prevede, che queſti libri finiranno in una ſcomunica. Che dunque? Prevengaſi il pubblico contro queſte diſguſtoſe proibizioni; cerchiſi di contro attizzar loro il Principato; e ſe non ſi acchetano i rimorſi della coſcienza, abbiaſi almeno il piacere di un anticipata vendetta contro la Chieſa, dalla quale attendeſi il colpo punitore di tanta licenza. Queſto è il corrente ſiſtema, miſerabile in vero, perche invano pretendeſi di ſcuotere un giogo, che è inſeparabile dalla profeſſione di Criſtiano; ma più ancor miſerabile, perche non otterranno mai coſtoro il gran fine di tutte le loro macchine, che è, come diceaſi, l' annullare l' Eccleſiaſtica libertà. Si diſingannino pure coſtoro. L' Eccleſiaſtica libertà è un altro fondamental punto di diſciplina, del quale può la Chieſa accordare ſecondo le circoſtanze, e 'l biſogno de' popoli qualche diminuzione, ma non può tollerarne gl' inſulti, e meno ancora ſoffrirne non dico una generale annullazione, ma una notabile offeſa. Le conſuetudini *Anglicane*, che far volea il Re *Arrigo II.* valere, non erano ſe non oppreſſioni della Eccleſiaſtica libertà. E nondimeno *Giovanni Sarisberienſe* ſcrivendo al Cardinale *Alberto* proteſtava, che ſe il Legato del Papa alla grazia del Re aveſſe la verità preferita, *nec confirmationem, nec tolerantiam, aut diſſimulatio-*

Fondamental diſciplina è pure l' Eccleſiaſtica libertà.

 tio-

tionem consuetudinum Regis ab aliquo Episcoporum exiget, quae legi Dei patenter adversantur, Sedis Apostolicae privilegium dissipant, & omne jus, & auctoritatem eorum, quae gerenda sunt in Ecclesia Dei, in Principis conferunt voluntatem (84). Anzi, seguita Giovanni, *ego, quisquis ille sit, qui in tantarum pravitatum usurpatione silere & dissimulare consulit Sacerdotes, haereticum esse non dubito, & praeambulum Antichristi, si non personaliter Antichristus*. Non paja il detto di *Giovanni* un trasporto di zelo più fervido, che considerato. La libertà Ecclesiastica, di cui parlo, da' Canonisti e da' Teologi viene comunemente confusa colla sacra immunità, massimamente reale e personale, ed è dal *P. Tanner* (85) diffinita una *libera facoltà di usare, e di godere di tutti i diritti, e privilegj, che generalmente alle cose, e alle persone Ecclesiastiche o per divino, o per umano gius furono conceduti*. E noto è, che grandissima parte de' Canonisti e sippur de' Teologi sostiene, che questa immunità è di positivo gius divino, e sippure di umano, la qual sentenza da più Concilj espressa io la reputo verissima, principalmente se spieghisi nel modo proposto dal *P. Suarez* nella sua difesa della Fede contro il Re d'*Inghilterra* (86). Nondimeno perche altri non mancano, che a solo uman diritto l'ascrivono, e l'entrare in questa disputazione ci porterebbe a troppo lunga ricerca, supponghiamola pure di gius umano; anzi per questa supposizione l'ho riserbata a questo luogo, altrimenti ne avrei dissopra parlato, dove delle cose d'istituzione divina si ragionava. Ne seguita egli, che l'Ecclesiastica immunità non sia cosa di fondamental disciplina? Niente meno.

Due

(84) *Ep. I. inter epistolas S. Thomae Cantuar. a Lupo collectas pag.* 208. *Venet. edit.*

(85) *Defens. Eccl. lib. I. cap.* 3.

(86) *Lib. IV. cap.* 9.

Due ragioni lo dimostrano. In primo luogo è da sapere, che vi ha una più generale Ecclesiastica libertà, *quam nobis donavit Sanguine suo Dominus Noster Jesus Christus omnium hominum liberator*, dicono i Padri dell' Ecumenico Concilio di *Efeso* (87). Consiste tal libertà in questo, che la Chiesa possa, come più le sembri, nelle cause di Dio servirsi delle sue leggi. Trae il de *Marca* (88) questa, ch' egli chiama *certissima regola* della Ecclesiastica libertà, dalle parole di Papa *Felice* all' Imperadore *Zenone*: *Puto quod vobis sine ulla dubitatione sit utile, si Ecclesiam Catholicam vestri tempore Principatus sinatis uti legibus suis, nec libertati ejus quemquam permittatis obsistere...... Certum est enim hoc rebus vestris esse salutare, ut, quum DE CAUSIS DEI agatur, juxta ipsius constitutum regiam voluntatem Sacerdotibus Christi studeatis subdere, non praeferre*. Dove *per cause di Dio* non intendonsi già le sole cause di *Fede*, ma ancora le cause di *disciplina*. In fatti la causa, di cui allor si trattava, era la scomunica di *Acacio*, perche senza consenso dell' Appostolica Sede avea dalla sentenza di escomunicazione prosciolto l' *Eutichiano* Vescovo di *Alessandria Piero*. Similmente la causa, nella quale i Padri di *Efeso* fecero tanto valere il prezzo della libertà da Cristo comprata col suo Sangue alla Chiesa, altra non era, che di disciplina. Perciocchè frenar voleasi l' audacia di *Giovanni Antiocheno*, che per mezzo di *Dionisio* Duca di *Oriente* avea al Clero di *Costanza* di *Cipro* impedita l' elezione del suo Vescovo, sperando di ottenere dal Concilio di *Efeso*, che allora si radunava, l' ordinazione di quel Metropolitano. Già così la discorro. E' indubitata cosa, che la Ecclesiastica immunità è stata da' sacri Canoni ordinata, e non una volta, ma parecchie, e in Concilj particolari di ogni nazione, e in più generali Concilj;

e perche principalissima parte della general libertà, che Cristo comperò col suo Sangue alla Chiesa;

(87) *Act. VII.* (88) *De Conc. l. III. cap. 3.*

cilj; nè è ſtata già ordinata come un puntarello di picciol conto, ma come coſa eſſenziale alla dignità, alla forza, all' autorità neceſſaria del ſacro miniſtero; come coſa conforme alle divine diſpoſizioni nell'antica legge manifeſtateci, come coſa richieſta dalla naturale equità. E' dunque inchiuſa la ſacra immunità nella divina libertà, che ha la Chieſa di ſervirſi delle ſue leggi, e vi è inchiuſa come una principal parte di eſſa, anzi dice *S. Tommaſo* di *Cantuaria* (89), come *l' anima della Chieſa*, *ſine qua nec viget Eccleſia*, *nec valet adverſum qui quaerunt haereditate Sanctuarium Dei poſſidere*. Però il citato *S. Tommaſo Cantuarienſe* parlando della Eccleſiaſtica libertà in ordine alle perſonali e reali eſenzioni non dubitò di applicarle quello, che della Eccleſiaſtica libertà in generale udimmo dircisi da' Padri *Eſeſini*: *Chriſtus fundavit Eccleſiam*, ſcrive egli al Re medeſimo d' *Inghilterra*, il quale colle ſue conſuetudini opprimeva la ſacra immunità (90), *ejuſque comparavit libertatem ſanguine proprio*; e in lettera alla Imperatrice *Matilde* (91) l' avverte, che Dio avea già teſo il ſuo arco, e ſtava già preſto di ſcoccare contro de' Principi mortali ſaette, *niſi ſponſam ſuam*, *pro cujus amore mori dignatus eſt*, *liberam eſſe permiſerint*, *&* *privilegiis ac dignitatibus*, *quas ſanguine ſuo ei comparavit in Cruce*, *ſuſtinuerint honorari*. Dello ſteſſo avviſo fu *Goffredo* di *Vandomo* (92). *Quando vero Eccleſia ſaeculari poteſtati ſubjicitur* (nelle inveſtiture, e ſomiglianti coſe, con che allora violavanſi i diritti della Chieſa), *quae ante domina erat*, *ancilla efficitur*, *&* *quam Chriſtus Dominus dictavit in Cruce*, *&* *quaſi propriis manibus de Sanguine ſuo ſcripſit*, *chartam libertatis amittit*. Dopo tutto ciò ripeterebbe quì *Giovanni Saliſburieſe*

(89) *Ep. CXXVII. ad Clerum Angl. pag. 134.*
(90) *Ep. LXIV. pag. 97.* (91) *Ep. LII. pag. 92.*
(92) *Opuſc. VI. pag. 290. edit. Sirmond. 1610.*

riese (93): *Et audet homuncio monere & consulere Sacerdoti, ut taceat, & dissimulet injuriam Christi, mala faciens, ut proveniant bona?* In secondo luogo fu osservazione di *Ernolfo* Vescovo di *Lisieux* (94), che *quoties libertati detrahitur, se constat fidei nihilominus derogari: quoniam mutua sibi invicem ratione connexae eadem semper & dispendia sentiunt & proventus.* Ciò, che d' ordinario conduce i laici a violare l' immunità, è o l' ambizione, o l' interesse, o l' una e l' altro, cioè le due più fiere, e più violente passioni, che possano l' umano cuore comprendere e tiranneggiare. Ma và sempre loro compagno il dispregio della Religione. Perocchè ad ottenere il bramato intendimento comincian le scaltre dal cagionare ne' nostri animi della non curanza delle censure, dall' invilire l' autorità del *Romano* Pontefice, dal rappresentare l' Ecclesiastica immunità come o indebita usurpazione, o revocabili concedimenti: passano quindi a sollevarci contro l' autorità della Chiesa. L' osservò il *Muratori*. Nella dissertazione LXXII. tra quelle delle *Italiche antichità* ragionando egli de' moltiplici contrasti insorti in varj tempi fra Città e Principi, e Vescovi, e Abati, *con fare i primi ogni sforzo per isminuire le troppe* (come diceano) *sostanze, e ricchezze lasciate alle Chiese, o per impedire che maggiormente non si arricchissero; e per lo contrario difendendo gli Ecclesiastici i lor diritti, libertà, e privilegj*, fa riflettere (95), che *in questa battaglia ora gli uni, ora gli altri soccombevano a misura delle forze maggiori o minori, e SECONDOCHE PERSUADEVA LO SPREZZO, O IL RISPETTO DELLA RELIGIONE.* Or dispregiandosi la Religione, come salda mantenere la Fede? Ma principalmente vuolsi per questa via scuotere il giogo

e perche la sua violazione seco trae la rovina della Fede.

(93) *Cit. ep. I.* (94) *Lib. I. ep. LXXXV. inter epp. S. Th. Cant. p. 110.* (95) *T. III. pag. 455. della edizion di Monaco 1766.*

giogo di *Roma*, e dell' Appostolica Sede. Il gran difensore della Ecclesiastica libertà *S. Tommaso* di *Conturbia*, che tutti conosceva i fili dell' ordita trama contro la Chiesa, protestava, che a non altro miravasi nell' introdurre in *Inghilterra* le consuetudini di *Arrigo*, se non a far sì, che *Romanus Pontifex nesciretur in* Anglia, *& sponsae Christi privilegia sine reparationis spe delerentur* (96). Nè egli era il solo a ravvisare un fine così perverso. Anche *Guglielmo* Vescovo di *Chartres* lo riconobbe, e però ad *Alessandro III.* scrivea (97), che *Arrigo* erasi contro la Chiesa di *Cantuaria* rivolto, *ut cum ea totius Ecclesiae, quod absit, perimat libertatem, & auctoritatem Sedis Apostolicae excludat a finibus suis, & solus omnia possit in orbe suo, qui sibi soli omnia concupiscit.* Quando poi sieno i popoli staccati dalla debita dipendenza della Sede *Romana*, che maraviglia, se la Fede ancor vacilli? *Vigor sensuum*, ripiglia *Guglielmo*, *membris omnibus manat a capite, & a Sancta* Romana *Ecclesia, quae omnium Fidelium est caput, incolumitas universis & singulis Ecclesiis procuratur.* Anche i tristi effetti, che dall' abbattimento di questa disciplina seguitano di necessità, ci fanno conoscere, come a misura che scade l' Ecclesiastica libertà, scade la Fede. Non abbiamo bisogno di ricorrere ad altre età per trarne esempli. Il riformatore dell' *Italia*, (a Dio piacesse, che non incontrasse approvatori) prescrive, che al Clero tolgasi l' immunità (98); ma al tempo stesso dichiara, che il *Clero leva alla Repubblica le ricchezze, e le persone* (99); che non è *se non una moltitudine di uomini, i quali parte per zelo, parte per dappoccaggine, e parte per amore del danaro e dell' ozio, un genere di professione hanno scelto, in cui col servire a Dio una vita tranquilla ed oziosa conducono;* che è *un ingrato*,

(96) *Lib. V. ep. XLV.* (97) *Lib. II. ep. 74.*
(98) *Cap. III. pag. 56.* (99) *Pag. 58.*

grato, perche in luogo di ajutare lo ſtato, egli volge la ſua potenza, e la ſua ricchezza a ruinarlo: egli è ingrato, perche diſpregia chi l' ha cavato dal fango: egli è finalmente ingrato, perche pretende di ſollevarſi ſopra i ſuoi benefattori, e di ſoverchiarli (100); ordina, che *a tutto* potere levisi via *la ſuperfluità de' Preti* (101); inſegna, che quel picciol Clero, il quale è neceſſario, debb' eſſer *renduto del tutto indipendente dal Papa, e dalla Corte Romana* (102). „ I Frati poi, ſe udiamo „ coſtui, rieſcono non ſolo membri inutili, ma „ ſommamente nocivi, perche la loro robuſtez- „ za gli ſpigne a ſedurre le noſtre donne, la „ loro ſottigliezza gli porta a perturbare la tran- „ quillità dello ſtato, e delle private famiglie „ co' loro intrighi, colle loro cabale, e co' lo- „ ro inganni; ed il loro ingegno, e bel talento „ mal diſciplinato, male iſtrutto, ed imbevuto „ delle vili, e ſporche maſſime del Refettorio „ li conduce a non amare il vero, il ſodo, il „ giudizioſo, il buon guſto in niuna coſa, ed a „ voler piuttoſto farneticare, ed arzigogolare in- „ torno a coſe puerili, aſtratte, ſcipite, e di niun „ momento. „ (103). In ſomma ſe il Clero e ſecolare e regolare vuolſi de' ſuoi beni e privilegj ſpogliare, per farlo a man ſalva, deeſi tutto inſieme ſcemare e di numero, e di credito. Oh! andate poi con queſte belle pitturine, che da tante penne vanno quà e là facendoſi, e moltiplicandoſi de' Preti, e de' Frati, con queſte leggiadre maſſime da arroſſirne *Genevra*, che a tutta poſſa ſi predicano, e ſi divulgano, andate, dico, a ſperare, che il Popolo creda loro, quando da' Confeſſionali, e da' Pulpiti ſgridino i vizj, o raccomandino le virtù; andate a ſperare, che ſi riſpettino, quando vorranno o ſpegner odj invecchiati, o romper piacevoli treſche, andate a ſpe-

(100) *Pag.* 33. (101) *Pag.* 54.
(102) *Pag.* 53. (103) *Cap. IV. pag.* 64.

a ſperare, che ſi frequentino per intenderne i dommi della Fede, e i mezzi della ſalute. Povera Fede! povera Religione! povero Criſtianeſimo! Queſta è la vera conneſſione, che ha l' Eccleſiaſtica libertà colla Fede. E quando pure da ogni violamento di tal libertà non naſcano queſti funeſtiſſimi mali tutti quanti, neceſſario è almeno, che un certo abborrimento ſi prenda agli Eccleſiaſtici come a perſone dello ſtato nimiche, che il governo della Chieſa riguardiſi come un miſtero d' intereſſe, e di cabala; che le canoniche leggi ſi mirino come un attentato contro la ſovranità; che il chericato veggendoſi la favola divenuto del volgo, ſi rallenti ne' miniſteri più rilevanti; che mancategli l' eſenzioni, e i privilegj, manchi pure di ſeguitatori, onde le Chieſe reſtino di acconci Parrochi ſprovvedute, i Sagramenti reſtino ſenza Miniſtri, i popoli ſenza il neceſſario coltivamento nella dottrina. Mentre il Clero più grandeggiava nel ſuo ſplendore, le popolazioni delle ville, e quelle principalmente delle montagne non rade volte trovavanſi di buoni Paſtori sfornite per la ſcarſità delle rendite, per l' orrore de' luoghi, per la varietà delle fatiche, non volendoci meno ad accettarne la cura, che uno zelo degli Appoſtoli, che ſempre furono pochi. Opprimaſi la libertà della Chieſa, ſminuiſcaſi il numero degli Eccleſiaſtici, uguagliſi il Clero alla condizione de' peſcivendoli, e de' mulattieri: non dubitiamo, i popoli ſaranno ben ſerviti. Ecco le irreparabili conſeguenze, che la manomeſſa e conculcata Eccleſiaſtica libertà porta con ſeco. E ſe ciò è, come non avremo a chiamarla fondamental diſciplina della Chieſa, e perciò immutabile nella ſoſtanza, quantunque, ſecondo il giudicar della Chieſa, a certe ſtraordinarie circoſtanze variabile nell' uſo, e ne' peſi?

Lo ſteſſo con pro-

XIII. Ma perche una mutabile diſciplina ſi poſſa variare, è innoltre a conſiderare, non forſe

se, quantunque fondamentale non sia, abbia molti rami, onde a gran parte della general disciplina si stenda, e dal suo cambiamento possano disordini gravissimi introdursi nel Santuario. E' quì luogo di mantener la parola dianzi data di favellare delle investiture, che già formavano una parte delle pretese consuetudini *Anglicane* di *Arrigo II.*, e che nella *Germania* ancora, e nella *Francia* accesero così gran fuoco di discordia tra il Sacerdozio, e l' Impero. Consistevano queste in una certa solennità, per cui dopo l' elezione si presentava il Vescovo eletto prima di essere consecrato al cospetto del Principe, e dalle mani di lui riceveva il Bacolo pastorale, e l' anello, con che diceasi investito della Chiesa, a cui era stato eletto; nè poteasi consecrare, se non era stato dianzi nella divisata maniera investito. E questa medesima investitura davasi agli Abati, prima che entrassero al governo de' Monasteri. L' origin prima di questo costume da più alto è da prendere (104). Dopo la morte di *Lodovico Pio* Imperadore i reggitori delle Provincie, i quali chiamavansi Duchi, Conti ec., quasi per diritto di retaggio occuparono in tutto l' Impero de' *Franchi* le governate Provincie, sì però che riconoscevano il supremo dominio degl' Imperatori e de' Regi, e oltre all' omaggio e al giuramento di fedeltà pagavano loro alcuni determinati tributi. Morto il Padre, succedeagli il Figliuolo, e a lui il Re sotto le medesime condizioni concedeva i regj Feudi posseduti dal Padre, e ne lo investiva: l' investito presentavagli allora i suoi tributi. I Vescovi sull' esempio de' Grandi dell' Impero si aggiudicarono in parecchi luoghi le Vescovili loro Città colle lor pertinenze, e i Re loro le rilascia-

porzione si vuol dire di una disciplina, che quantunque non sia fondamentale, a molti capi della generale disciplina si dirami.

(104) *Veggansi il du Mesnel de doct. & discipl. Eccl. T. IV. lib. 46. n. 34., Schwarz Colleg. Historic. T. VI. pag. 329., Graveson hist. Eccles. T. IV. colloq. 3.*

lasciarono colle stesse condizioni di que' Magnati; innoltre per divozione diedero a' Vescovi, ed agli Abati molti Feudi reali. Quindi nacque che quando alcuno eleggevasi a Vescovo, o ad Abate, due cose innanzi che consecrato fosse, si ricercavano, il consentimento cioè del Principe, e la concessione de' regali; il che riguardo a' Vescovi e agli Abati era costume di fare con dar loro in mano il Bacolo pastorale, e l' anello, siccome con altri simboli s' investivano gli altri, cioè col consegnare al nuovo Vassallo un bastone, una coppa d' oro, un ramo di albero, o cosa simile (105). La Chiesa per molti secoli tollerò quest' uso, e così i tre *Ottoni*, e *S. Arrigo* investirono i Vescovi de' loro Dominj. Ma a poco a poco l' abuso delle investiture portò alle Canoniche elezioni l' ultimo danno. Sentiamo da *Sigismondo* Monaco nella Cronaca della Chiesa d' *Augusta* i mali, che alle Chiese *Germaniche* ne tornavano. *De facili*, dic' egli (106), *advertere potest quilibet historiae peritus, quae caussa fuerit, ut adeo sacra Religio, ac disciplina Clericalis per totam* Germaniam *offuscaretur. Nam investitura, quam tenebant pertinaciter Imperatores, venale fecerat Sacerdotium, & omnia sacra. Mox enim ut aliquis Praelatorum decessit, Annulus & Pastoralis Virga Imperatori destinabantur, qui aut munus a manu, aut ab obsequio, aut a falsa adulatione accepit. Tradebantur enim non fugienti* Gregorio, *aut renitenti* Ambrosio, *vel Ecclesiam visitanti* Nicolao, *sed se simoniace ingerenti. Frequentabant sub ea spe* Caesaris *Comitatum Filii Principum, qui ex armis ad sacra, ex Curia ad Ecclesiam intrudebantur, non regendam, sed dilacerandam; non intran-*

(105) *Può vedersi il Du-Cange nel Glossario alla voce Investitura, e il Muratori Antiq. Italic. dissert. XI.* (106) *Lib. II. c. 4. presso Cristiano Lupo diss. de laica Antistit. investit. p.* 164. *T. IV. oper. Ven. edit.*

intrantes per ostium, sed per posticum. Nec fiebat examen de litteris, sed quantum daret de loculis. Ita sequebatur dissolutio Cleri, dum fieret solutio Principi. Non curabatur charta, dum quaererent splendida arma. Nè questo solo; ma, come presso l' Abate *Dodechino* querelavasi *Pasqual II.*, vedeansi talora da' Regi Simoniaci venir dalle lor Sedi cacciati i Vescovi legittimamente eletti, anzi pur consecrati, e costretti a cederle a' Simoniaci. Anzi gl' Imperadori, come testifica il Prete *Emboldo* nella Cronaca degli *Slavi* (107), esser voleano chiamati *Episcoporum Domini*: la qual suggezione quanto indegna fosse del Regal Sacerdozio chi non comprende? Sì lagrimevoli disordini di tante Chiese mossero finalmente i *Romani* Pontefici ad opporsi con tutto il vigore a cosiffatte investiture. Sin dall' anno 1075. le condannò *S. Gregorio VII.* nel secondo Concilio *Romano* di L. Vescovi (108), ne rinnovò poi l' anno 1077. la proibizione scrivendo ad *Ugone* (109), siccome ancora negli anni 1078. e 1080. in altri due *Romani* Concilj, che furono il quinto, e il settimo del suo Pontificato. Nè dissimilmente le riprovarono i successori di Lui *Vittore III.* nel Concilio *Beneventano* del 1087., e *Urbano II.* nel Concilio di *Clermont* tenuto l' anno MXCV. Ad *Ivone* di *Chartres* non andavano molto a gusto tali proibizioni. Se n' espresse in lettera ad *Ugone* Arcivescovo di *Lione*, e Legato del Papa (110). Egli pretende, che le investiture nè alla Fede, nè alla Religione portassero nocumento, *quum hoc nullam vim sacramenti gerat in constituendo Episcopo vel admissum, vel omissum.* Vuole innoltre, che si riguardino come il concedimento, che davano i Re, acciocchè

E l' Elet-

(107) *L. I. Cap. 69.* (108) *Pagi in Critic. ad a. 1075. n. 2. seq., e Du Mesnil l. c. n. 30.*
(109) *Lib. IV. epist. 21.*
(110) *Ep. 65. edit. Jareti.*

l' Eletto esser potesse sacrato: *Quae concessio*, dic' egli, *sive fiat manu, sive nutu, sive lingua, sive virga, quid refert? quum Reges nihil spirituale se dare intendant, sed tantum aut votis petentium adnuere, aut villas Ecclesiasticas, & alia bona exteriora, quae de munificentia regum obtinent Ecclesiae, ipsis Electis concedere.* E che i Principi per sottrarsi alle censure facessero queste proteste, è verissimo; e di *Arrigo V.* particolarmente lo narra *Piero* Diacono (111). Ma era questa una ingannevole copritura con che di palliar si studiavano le lor simonie. E ben la rea intenzione loro assai si manifestava e dal volere, che l' investitura si desse prima della consecrazione, e dal pretendere di darla colle Vescovili insegne del bacolo, e dell' anello. Perció esigevano l' investitura anche da quelli, le Chiese de' quali non *avean Regali*. Nel quale proposito celebre è il fatto di *Arrigo VI. Henricus*, racconta presso *Cristiano Lupo Arnoldo* Abate di *Lubeca* nel Cronico degli *Slavi* (112), *in* Longobardia *positus Episcopum quemdam ad se accersiri jussit, cui etiam dixit: Dic, Clerice, a quo investituram Pontificalem suscepisti? Et ille: a Domino Papa. Cumque tertio eisdem verbis eum requisisset, dixit Episcopus: Domine nihil de Regalibus possideo, nec Ministeriales, nec Curtes Regias habeo; idcirco de manibus Domini Papae Parochiam, cui praesum, teneo. Tunc indignatus Rex praecepit servis suis, ut pugnis eum caederent, & in luto platearum conculcarent.* Duolsi finalmente *Ivone*, che *Roma* contenta di avere proibite le investiture, non condannasse gl' investiti, ma costrignesseli solo a rassegnare per alcun tempo il Pastorale; dal che assai mali venissero. L' Arcivescovo di *Lione*, per quanto si può conghietturare, mandò questa lettera ad *Urbano II.* Certa cosa è, che il Papa si cor-

(111) *Chron. Cassin. lib. IV. cap.* 40.
(112) *Lib. III. cap.* 16.

si corrucciò non poco con *Ivone* per la libertà, con che in tutta quella lettera avea parlato di *Roma*. Forse la migliore scusa per *Ivone* era, ch' egli per altro Vescovo di santi costumi, senza avvedersene da un certo amor proprio lasciavasi condurre alla difesa delle investiture, perche egli pure dal Re di *Francia* avea presa l' investitura, benche *cum virga Pastorali a Rege sibi intrusa*, come in altra lettera (113), estenuando forse il fatto, si esprime. Ma senza ricorrere ad una scusa, che troppo avrebbe scemata la forza alle ragioni, con che sostenevansi da lui le Regie investiture, cercò di addolcire l' animo del Papa, scrivendogli una lettera piena di sommissione (114), e quantunque per l' amor della pace, alla quale era grandemente portato, non s' inducesse a credere delle investiture il male, che ne pensavano altri Vescovi, e dotti uomini della *Francia*, nondimeno mutò linguaggio, e le condannò: *De investituris Ecclesiarum, quas laici faciunt*, scrive all' Abate *Arrigo* (115), *sententiam praecedentium Patrum* Gregorii *septimi*, & Urbani *secundi, quantum in me est, laudo, confirmo. Quocumque autem nomine talis persuasio proprie vocetur, eorum sententiam, qui investituras laicorum defendere volunt, schismaticam judico*. Già col racconto ci accostiamo alla tragedia, che seguì nella persona di *Pasqual II.* nella Sede *Romana* succeduto ad *Urbano*. Era a *Roma* venuto il Re *Arrigo* figliuolo di *Arrigo IV.* per ricevere dal Papa l' Imperiale Corona, e già a tal fine entrato era nella Basilica Vaticana. Quando *Pasquale* prima di passare alla Coronazione il richiese dell' osservanza de' patti già convenuti intorno alla rinunzia delle investiture, ed altre cose riguardanti la tranquillità della Chiesa. Rimase a questa domanda colpito il Re, tergiver-

 sò, e

(113) *Ep. VIII.* (114) *Ep. LXVII.*
(115) *Ep.* 235.

sè, e in fine negò di osservar le promesse; e perche il Papa allora protestò di non poterlo coronare Imperadore, il Re fecelo dentro la stessa Basilica catturare con altri Vescovi, e Cardinali, e portarlo con esso loro all'ospizio fuori dell'atrio della Basilica; quindi levò di notte l'accampamento da *Roma*, e traendo seco prigione il Papa con que' Cardinali, e Prelati, mosse verso *Sabina*, e quando fu a *Ponte Lucano* in vicinanza di *Tivoli*, fece spogliare il Pontefice delle sue vesti, e chiuderlo con due Vescovi, e quattro Cardinali in un picciol Castello, chiusi gli altri Cardinali, e gli altri Cherici in un altro Castello vicino. Quai duri trattamenti ricevesse l'imprigionato *Pasquale*, non è a dire, essendo fermo *Arrigo* di frangerne la costanza. Ed era veramente disposto il Pontefice a soffrire ogni cosa, anzi che concedergli le investiture, e rendergli serva la Chiesa. Ma *Arrigo* passò alle estreme violenze, giurando d'uccidere, e fare in pezzi e Papa, e Cardinali, di mettere a ferro e fuoco *Roma*, di desolare tutto lo Stato (116), se *Pasquale non si piegava* alle sue voglie. Per la qual cosa vinto il Papa dall' apparato funesto di tanti mali, che sovrastavano a' suoi popoli, e da' pianti de' timorosi, si recò in fine a concedere per altrui salvamento ciò, che per iscampo della sua vita non avrebbe mai conceduto. Convenne dunque coll' empio Re, che concederebbegli per privilegio di dare a' Vescovi, e agli Abati canonicamente eletti, e senza simonia l'investitura coll' anello, e colla verga, nè per questa cagione inquieterebbelo con censure, riponendosi per l'altra parte dal Re in libertà il Papa co' Cardinali, prestandoglisi da lui ubbidienza, e restituendoglisi quanto delle terre, e del patrimonio

(116) *Veggasi oltre Pietro Diacono lib. IV. cap. 40. la lettera di Pasquale a Guidone Arcivescovo di Vienna.*

nio spettante alla Chiesa *Romana* avea invaso, e soggettato. E bene a giudicarne secondo le regole della umana prudenza parrebbe, che a *Pasquale* non che si dovesse perciò condanna, ma lode si convenisse di dargli come ad assennato uomo, il quale alla violenza de' tempi opportunamente sapesse cedere. Trattavasi certamente di sola disciplina, e di una disciplina, che non solo era per alcuni secoli stata tollerata, ma in quello stato medesimo, in che le cose erano poi venute, era per non colpevol tenuta da un *Ivone* Vescovo di santissima vita, e di approvata dottrina, e da altri molti, che erano della opinione di lui (117). E quando pure con *Goffredo* di *Vandomo*, e con altri si volesse, che eresia fosse il difendere le Regie investiture, Eretico non poteva *Pasquale* chiamarsi. Perciocchè egli espressamente convenne, che *senza simonia* si desse l' investitura: eppure *Goffredo*, e gli altri tutta l' eresia di tali investiture prendevano dalla malizia della simonia, la quale per altro che separabil fosse dalle investiture, è indubitato per la pratica de' precedenti secoli esente da ogni macchia di simonia. Molto meno insegnò *Pasquale* cosa, che aliena fosse dalla dottrina della Chiesa, e *Launojo*, che da questo fatto di *Pasquale* in una lettera a *Lodovico Maresio* si avvisò di provare la fallibilità de' *Romani* Pontefici nell' insegnare, e nel decidere in punti Dogmatici, si è meritevolmente esposto alle risa di quanto v' ha di mondo spregiudicato. *Pasquale* diede un privilegio, non ammaestrò la Chiesa, non decise veruna questione, non trattò del diritto delle investiture. D' altra parte avea egli per la sì picciola cosa, che erano le investiture, a vedersi cadere a' piedi straziati e morti i Cardinali, e i Vescovi, i quali erano seco lui prigioni? Avea a lasciare, che

(117) *Cum multis mecum pie sentientibus*, dice *Ivone ep. 65. pag. 66.*

che *Roma* ardesse, e andasse in rovina? Avea a tollerare, che lo stato della Chiesa fosse miseramente guasto e disertato? Dovea dunque nelle sue bilance agl' incendj della Città, alle uccisioni de' popoli, a' saccheggi delle Provincie colle violazioni delle donne, collo spoglio de' Santuarj, col profanamento de' sacri misterj, e con altri siffatti mali, che dal furor delle guerre, e dalla nimica licenza non sogliono scompagnarsi, dovea, dico, nelle sue bilance preponderare l' impegno di allontanar dalla Chiesa le sole Imperiali investiture? Così discorrerebbela un prudente del secolo; ma quanto diversamente pensò la Chiesa seguendo i lumi della celestiale sapienza! Videsi allora sulla faccia della Chiesa spargere il dolore; cambiarsi poi questo in una generale indegnazione e contro *Arrigo*, e contro *Pasquale*, nè il suo privilegio con altro nome suonava, che con quello di *pravilegio*. I Cardinali, che erano in *Roma* con alla testa *Giovanni* di *Frascati*, e *Lione* di *Vercelli*, si raccolsero come a Concilio, in cui dopo avere confermate le cose da *Gregorio VII.*, e *Urbano II.* decretate contro le investiture, dichiararono nullo, checchè ad onta di quelle avesse *Pasquale* adoperato co' suoi Cardinali. Si unì dipoi *Brunone* Vescovo *Signiense*, e Abate di *Montecassino* ad alcuni Cardinali, e insinuò *Pasquale*, che tagliasse il privilegio conceduto a *Cesare*, e lo scomunicasse. *Conone* Vescovo di *Palestrina*, Cardinale di Santa *Romana* Chiesa, e Legato Appostolico in *Oriente*, saputo il sacrilego eccesso di *Arrigo* contro il Pontefice, adunato un Concilio nella fine dello stesso anno MCXI. in *Gerusalemme*, fulminò quel Principe colla scomunica, confermandola in cinque altri Concilj da lui tenuti in *Grecia*, in *Ungheria*, in *Sassonia*, in *Lorena*, ed in *Francia*, come narra l' Abate *Urspergense* (118), e costa dagli atti del Con-

(118) *Conradus Uspergensis in chron. ad ann.* 1116.

Concilio IV. di *Laterano* tenuto da *Pasquale II.* l'anno MCXVI. (119). Quindi veggendo *Pasquale*, che il privilegio da lui conceduto, benchè per forza, ad *Arrigo* era mirato con universale indegnazione, e che perciò egli n'era mal veduto, congregò alli 28. di Marzo nell' anno MCXII. nella Basilica *Lateranese* un gran Sinodo di dodici Arcivescovi, di cento quattordici Vescovi, quindici Cardinali Preti, ed otto Diaconi, senza un' altra moltitudine di Abati, per ristorare il danno recato alla Chiesa dalla sua concessione. Ma perciocchè avea egli giurato ad *Arrigo* di non molestarlo con censure Ecclesiastiche a cagione del privilegio accordatogli delle investiture, nè sembravagli giusto mancare al fatto giuramento, si esibì piuttosto a deporre il Pontificato. Se non che *Gherardo* Vescovo di *Angoleme* a' Padri incerti del consiglio propose un partito, cioè che si rivocasse il privilegio, ma non si scomunicasse l' Imperadore; il che basterebbe a salvare il giuramento del Papa. Fu il sentimento di *Gherardo* lietamente abbracciato e dal Papa, e dal Concilio, e astenendosi dallo scomunicare *Arrigo* fu da' Padri condannato il privilegio come nullo ed estorto per violenza. Lo stesso anno a' 15. di Settembre nella Città di Vienna di *Francia* si adunarono molti Arcivescovi, e Vescovi di varie Provincie di quel Regno, tra' quali furono *S. Goffredo* Vescovo di *Amiens*, e *Sant' Ugone* Vescovo di *Granoble*, e presedendo ad essi *Guidone* Arcivescovo di quella Metropoli, e Legato della Santa Sede, il quale fu poi *Romano* Pontefice col nome di *Callisto II.*, celebrarono un Concilio, nel quale non solo condannarono il privilegio, ma dichiararono eresia le investiture, fulminarono contra l' Imperadore i sacri anatemi, e al Papa, al quale ne trasmisero gli atti,

 ne

(119) *Concil. Lateran. IV. sub Paschal. II. apud Labbè Tom. XII. Concil. edit. Venet. col.* 1228.

ne chiedettero la conferma, proteſtandogli con non laudevole libertà, che *ſi vero noſtrae paternitatis adſertiones praedictas roborare nolueritis, propitius ſit nobis Deus, quia nos a veſtra ſubjectione, & obedientia repelletis;* il che nondimeno far dee minor maraviglia, ſe ſi conſidera, che eglino credevano ereſia le inveſtiture da *Paſquale* permeſſe. In *Ansè* fu pur tenuto dall' Arciveſcovo di quella Sede *Giovanni* un altro ſomigliante Concilio contro le inveſtiture, e 'l privilegio di *Paſquale*. A queſto univerſale riſentimento della Chieſa contro il ſuo Capo per un privilegio da ſola violenza trattogli dalle mani in materia di diſciplina, che diranno mai coloro, che per nulla ſacrificherebbono a' voleri de' Principi, e de' Regj Miniſtri anche una diſciplina di maggior rilevanza, ſolo per timore talvolta vano di temporal danno o nelle perſone, o ne' dominj Eccleſiaſtici? Ma riflettano, che la diſciplina, di cui trattavaſi, oltre i ſommi mali, che alle particolari Chieſe portava, moltiſſimi capi abbracciava di diſciplina. Perciocchè toglieva la libertà delle canoniche elezioni, ſoggettava a' laici le perſone Eccleſiaſtiche, introduceva la ſimonia: *Nam*, come oſſervò *Goffredo di Vandomo* (120), *quae ſaecularis poteſtas ſibi vindicare nititur inveſtituram, niſi ut per hoc aut pecuniam extorqueat, aut, quod eſt gravius, ſibi inordinato ſubjectam efficiat Pontificis perſonam?* Innoltre dal Capo della Chieſa ſtaccava i Veſcovi, e gli Abati, i quali tutta da' Principi riconoſcendo la loro dignità, faceanſi legge di ſeguire le loro voglie, non quelle del Sovrano Pontefice. Quindi ancora la ſomma facilità, che allora deploravaſi degli ſciſmi, e un alto diſprezzo delle cenſure Appoſtoliche. E tanto baſterà aver detto di quella diſciplina, che ſe non è fondamentale, le ſi accoſta nondimeno per la moltiplicità delle coſe, alle quali ſi ſtende.

XIV.

(120) *Opuſc. II. p. 279. Sirmond. edit. 1610.*

XIV. Hacci un' altra Ecclesiastica disciplina mutabile, ed è quella, che tra le ordinazioni della Chiesa è men principale, come sono le leggi risguardanti la distribuzion delle cose Ecclesiastiche (prescindendo dalla sua libertà) le più di quelle, che versano sull' ordine giudiziale ec. Queste senza dubbio son soggette a mutamenti. Nel che tuttavia è da guardare, che la natural loro mutabilità non sia fissata da' Concordati dell' Appostolica Sede colle Nazioni, siccome sono i Concordati di *Niccolò V.* coll' illustre Nazione *Alemanna*, e di *Lion X.* colla *Francia*. Perciocchè quantunque assolutamente parlando per lo ben pubblico della Chiesa potesse il Papa a siffatti Concordati derogare, come sentono Dottori anche Oltramontani; nondimeno *justitia & rationis ordo suadet, ut qui a suis successoribus mandata sua servari desiderat, predecessoris sui voluntatem atque statuta custodiat* (121). Sò che l' Autore *della Chiesa e della Repubblica dentro i loro limiti* ha trovato un bel giocolino per render nulli tutti i Concordati colla Sede Appostolica. Distingue egli il Principe *come Sovrano*, e il Principe *come Amministratore e Governatore del Popolo*, e gli atti di *sovranità* dagli atti di *governo*; quelli vuole solo capaci di stabilità, perche hanno per oggetto il bene generale, e non particolare. Perche poi non possa mai credersi, che ben generale esser vi possa ne' Concordati con *Roma*, ha la benignità di degradare il Papa all' essere di un semplice *particolare*, *perche*, dic' egli, *considerandolo come Capo della Chiesa non ha alcuna autorità politica* (122). Se i Principi sieno per esser contenti di questo nuovo Pubblicista, che distingue nel Principe la sovranità dal governo, e a quella sola ristrignendo l' autorità di far trattati perpetui, vuole i Concordati con *Roma* atti di semplice governo revocabili ad ogni piacer del popolo,

Ben mutabile è l' Ecclesiastica disciplina men principale,

con riguardo tuttavia a' Concordati colle Nazioni,

i quali non sono oltre la podestà del Papa, come pretende un Anonimo;

(121) *Justitia* 25. *q.* 1. (122) *Pag.* 78.

lo, della cui podestà il Principe sia solo depositario, sel veggano gli stessi Sovrani. Meritano ancora la riflessione de' Principi alcune altre proposizioni, che questo dittator di confini tra la Chiesa, e la Repubblica và quì mescolando. Tal è quella, che atti di sovranità perpetui, e valevoli ad obbligare i successori sono que' soli, *che hanno per oggetto il bene generale, e non particolare* (123), dal che verrebbe, che perpetuo non sarebbe alcun atto tra 'l Principe e 'l Popolo, se riguardasse il bene particolare del Principe. Tale quell' altra (124), che il Sovrano non può legarsi che per un altro Sovrano, altrimenti la volontà particolare dirigerebbe la volontà generale, e d'indipendente, che è la sovranità, diverrebbe dipendente; come se il Sovrano non potesse obbligare sè stesso ad un altro non per la colui direttrice volontà, ma per suo proprio volere, o quando su ciò si cavilli, come se in un trattato tra un particolare ed un Principe non potesse intervenire una general volontà, che è quella di Dio, o delle genti a raffermare tra loro a cagion di esempio un contratto di vendita. Tale finalmente quella assoluta ed illimitata (125), che *se a caso i trattati sono disuguali, e che il vantaggio sia per una delle parti, ed il danno sia per l' altra, o sono nulli, o sono personali;* il che quasi tutti recherebbe a niente i Trattati di pace, ne' quali il vincitore imponendo legge al vinto prende per sè il vantaggio datogli dalla vittoria, e lascia con danno il nimico. Noi ne lascieremo l' esame al Principato. Per ciò che al Papa, e a' suoi Concordati si appartiene, crederebbesi, che in *Italia* dovesse il *Romano* Pontefice trattarsi come *un particolare*, e quasi come un Pretazzuolo di *Peretola*? Questi sono i lieti frutti del nostro secolo illuminato. A tanto non giunse *Melantone;* non a tan-

(123) *Pag. 76.* (124) *Ivi.*
(125) *Pag. 79.*

tanto il protervo Apostata *De Dominis*. Deh! innanzi di scrivere sulle materie Ecclesiastiche, studj l' Autore un po' più il suo Catechismo, purchè non sia un Catechismo di moda (c' intendiamo), e vedrà non essere i Papi, com' egli dice (126), che *hanno preteso di formare di tutta la Cristianità un sol corpo, e di essere di questo i Supremi Monarchi*; ma Cristo essere stato, che tal forma di governo ha voluto nella sua Chiesa: *Definimus* (è il Concilio Ecumenico di *Firenze* che parla) *Sanctam Apostolicam Sedem*, & Romanum *Pontificem in universum orbem tenere primatum*, & *ipsum* Romanum *Pontificem successorem esse* B. Petri *Principis Apostolorum*, & *verum Christi Vicarium*, *TOTIUSQUE ECCLESIAE CAPUT*, & *omnium Christianorum Patrem ac Doctorem existere*, & *ipsi in* B. Petro *pascendi*, *regendi*, & *GUBERNANDI UNIVERSALEM Ecclesiam a Domino nostro Jesu Christo PLENAM POTESTATEM traditam esse*. Ma ripiglia l' Autore, che con tutta la diffinizione del *Fiorentino* Concilio il Papa non ha *podestà politica*; E io domando, che cosa intenda egli per *podestà politica*? Se intende podestà suprema di governare con comando, erra all' ingrosso negando al Papa una tal podestà: se intende la determinata podestà di governare temporalmente in cosa di mera temporalità, ci accorderemo; ma allora rimarranno a farglisi due altre interrogazioni. Una è perche ad estrarre uno dall' ordine di semplice particolare non basti la suprema podestà di governare con comando, e qual fregio per innalzar uno al rispettevolissimo grado di Sovrano, aggiunga la temporalità del governo? Non è cosa questa, che sia sì facile ad intendersi, e dispero, che l' Autore possala o spiegare, o persuadere. L' altra è, se egli creda, essere oltre la podestà del Papa le cose, sulle quali versano tanti concordati?

(126) *Pag.* 77.

ti? Egli lo affermerà ſenza dubbio, perche gli oggetti del governo del Papa *ſono ſpirituali, e non materiali: come dunque il Pontefice può meſcolarſi, ed ingerirſi ne' governi altrui temporali, e civili?* (127) Ma uſi un poco di preciſione, e vedrà tolta ſubito queſta larva di difficoltà. Diſtinguaſi dunque quella propoſizione: *gli oggetti del governo del Papa ſono ſpirituali, e non materiali ſotto la ragione di materiali*, concedeſi: ſono ſpirituali, e non materiali ſotto una ragione, che aver poſſono di ſpirituali; gli ſi nega. Il Papa non ſi meſcola, nè s' ingeriſce *ne' governi altrui temporali, e civili*, come tali; ma ci ſi meſcola, e ci s' ingeriſce (e per l' autorità datagli da Criſto Signore può farlo) per quelle coſe, che ivi ſono o di lor natura ſpirituali, o benche ſieno materiali e temporali, hanno qualche ragione di ſpiritualità, che alla podeſtà Eccleſiaſtica le aſſoggetta. Spieghiamoci. I Concordati colla *Germania* riſguardano principalmente l' elezione de' Prelati, la collazione de' Benefizj ec. E certamente ſon queſte coſe in gran parte materiali, e temporali; ma ſpiritualiſſime ſono inſieme e per ragione del fine, che a Dio conſacrale ſpezialmente, e per l' autorità ſpirituale, che è loro anneſſa. Queſti titoli le ſoggettano alla Chieſa, e quindi al Papa ſuo Capo. Non accade recarne prova, tanti ſono gli Autori, che ne hanno largamente trattato: ſi conſultino queſti. Torniamo a noi. Non ſono i ſoli Concordati, che alla diſciplina per altro variabile diano fermezza. Quella mutabil diſciplina, che a' diritti, od a' privilegj di un terzo porterebbe danno cambiandoſi, aſſai difficilmente ſi varia. *Zoſimo*, come ſopra vedemmo, trattandoſi dell' ordinazione de' Veſcovi della Provincia ſeconda di *Narbona*, che al Metropolitano di *Arles* apparteneva, ſi querelò, che il Concilio di

come ancora ſalvi i diritti, e i privilegj delle Chieſe particolari.

Tori-

(127) Pag. 77.

Torino avessela al Vescovo di *Marsiglia Procolo* conceduta, *contra statuta Patrum*, e protestò doversi le cose rimettere nel primo stato: *apud nos enim inconvulsis radicibus vivit antiquitas &c.* (128) Così ancora *Bonifacio I.* ad *Ilario* di *Narbona* scrisse contro *Patroclo* di *Arles*, il quale postergato il Metropolitano avea ordinato un Vescovo: *Quod nequaquam possumus ferre patienter, quia convenit nos paternarum sanctionum diligentes esse custodes* (129). Un altro esempio abbiamo in *S. Ilaro* Papa. Egli avea al Vescovo *Ausanio* mandato un rescritto, col quale il Metropolitano di *Ambrun* dolevasi, che al gius della sua Provincia si fosse pregiudicato. *Ilaro* al ricevere questi lamenti scrisse a' Vescovi *Gallicani*, che esaminasser l' affare, ma si dichiarò: *nolumus Ecclesiarum privilegia, quae semper sunt servanda, confundi; quia per hoc non minus in sanctarum traditionum delinquitur sanctiones, quam in injuria ipsius domini prosilitur* (130). Non diversi erano i sentimenti del Magno *Gregorio*. *Absit hoc a me*, scrivea a *Natale* di *Salona*, *ut statuta Majorum consacerdotibus meis in qualibet Ecclesia infringam; quia mihi injuriam facio, si fratrum meorum jura perturbo* (131). Similmente in una lettera al Vescovo di *Cartagine Domenico* lo assicurava, che *sicut nostra defendimus, ita singulis quibusque Ecclesiis sua jura servamus* (132). Ma niun *Roman* Pontefice diede d' invitta costanza nel mantenere gli altrui diritti stabiliti da' Canoni un più solenne esempio di *S. Leone*. Con tutta la Pontificale autorità si oppose egli al Canone, con cui il general Concilio di *Calcedonia* avea contro il gius delle Chiese di *Alessandria*, e di *Antiochia* esaltata la Sede di *Costantinopoli*; nè o riguardo ad un Concilio da lui medesimo di Appostolica confermazione munito, o rispetto all' Impe-

(128) *Ep. V.* (129) *Ep. III.* (130) *Ep. IV.* (131) *Lib. V. ep.* 12. (132) *Lib. II. ep.* 39.

Imperadore, che molto s' interessava per la causa del Vescovo della Imperiale sua Sede, potè mai smuoverne l' animo. Il gius a quelle due Chiese raffermato da' Padri *Niceni* fu per *Leone* inviolabil legge. Udiamo lui stesso, che a' Padri di *Calcedonia* ne scrisse con queste parole (133): *De custodiendis quoque Sanctorum Patrum statutis, quae in Synodo* Nicaena *inviolabilibus sunt fixa decretis, observantiam vestrae sanctitatis admoneo, ut jura Ecclesiarum sicut ab illis CCCXVIII. Patribus divinitus inspiratis sunt ordinata, permaneant. Nihil alienum improbus animus concupiscat, nec per alterius imminutionem suum aliquis quaerat augmentum*. Eccettuinsi tali cose; questa men principale disciplina, come diceasi, non difficilmente soggiace a mutazioni. Quindi è, che *Clemente VIII.*, benche gli premesse la pubblicazione in *Francia* del Concilio di *Trento*, ed anzi fosse questa una delle condizioni da lui prescritte ad *Arrigo IV.* per l' assoluzione, che gli dava; nondimeno soggiunse, *exceptis ad vestram supplicationem, & instantissimam petitionem, siquae forte adsint, quae revera sine tranquillitatis perturbatione executioni demandari non possint*, come cose contrarie agli usi e diritti della Nazione. Le quali cose tuttavia, come ancora da' recati esempj si fa bastevolmente palese, vanno intese, dice l' Avvocato del Parlamento di Parigi *Stefano Rassicod* nella sua Dissertazione *sull' accettazione del Concilio di Trento* (134), di diritti e costumi *non solo antichi, ma approvati dalla Chiesa, a' quali i popoli sieno attaccati tanto in riguardo della loro antichità, quanto ancora perche nulla non abbiano di purissimo, e d' innocentissimo*.

Ma quan- ...nque sia

XV. Nasce quì un dubbio. La disciplina in gran parte, come si è divisato, è mutabile nella sostan-

(133) *Ep.* LXXXIX. *Cacciar. edit.*
(134) *Pag.* 384. *seg.*

sostanza, e quando nella sostanza nol sia, lo è nondimeno per lo più nel modo, e in certe estrinseche circostanze. Come dunque, si dirà, come è avvenuto, che i Papi si mostrassero tanto inflessibili nell' osservanza de' Canoni? Ed è veramente indubitata cosa, che i Sommi Pontefici non solo l' hanno con ogni studio sostenuta, ma l' hanno con fortissime formole comandata. *Longe praestiterit*, scrivea *Innocenzio I.* al Clero di *Costantinopoli*, *vel ea condemnare, fratres carissimi, quae recte facta sunt, quam ea robur ullum sortiri, quae adversus Canones gesta sunt* (135). Udimmo dissopra i somiglianti sentimenti di *Zosimo*, il quale ancora in una lettera a' Vescovi dell' *Affrica*, delle *Gallie*, e di *Spagna* (136) protestava, che *quum adversus Patrum statuta venitur, non tantum illorum prudentiae atque sententiae, qui in aevum victura sanxerunt, sed quodammodo fidei, & Catholicae disciplinae irrogatur injuria*. Parrà forse anche più espressivo il detto di *Martino I.* (137). *Canones Ecclesiasticos solvere non possumus, quia defensores & custodes Canonum sumus, non transgressores*. Anzi nell' antica professione di fede, che faceva il Papa nella sua ordinazione, conservataci nel libro diurno de' *Romani* Pontefici, prometteva, *nihil de traditione, quod a probatissimis Praedecessoribus meis servatum reperi, diminuere vel mutare ...... sacrosque Canones & constituta Pontificum nostrorum ut divina, & caelestia mandata custodire*. Quindi *Febbronio* dopo *Richerio*, e somiglianti nimici della Pontificale autorità si è in più luoghi avvisato di argomentare, che i Papi sono soggetti a' Canoni, ed a' generali Concilj; il che ha pur fatto il *Manetti* ne' suoi *Avvertimenti politici* (138). Ma che i *Romani* Pontefici

variabile in molte cose la disciplina, i Papi si dichiaran tenuti all' osservanza de' Canoni;

non perche sieno soggetti a' Canoni, ed a' Concilj,

(135) *Presso Sozomeno lib. VIII. cap.* 16.
(136) *Ep. VII.* (137) *Ep. XI.*
(138) *Avvert. I. pag.* 14.

ci abbiano conosciuto di aver podestà sopra de' Canoni, ancora degli universali Concilj, il faremo trappoco in più opportuno luogo vedere. Per ora diremo, che le citate testimonianze non provano già, che assoluta impotenza abbiano i Sovrani Pontefici di derogare a' Canoni, ma una limitazione di autorità provegnente da superiore ragione, e la sola grandissima convenevolezza, che hanno di mantenerli.

ma 1. perche generalmente ne' Canoni più cose ci sono di gius divino, o nel gius divino fondate;

E in vero generalmente parlando molti Canoni o cose contengono di gius divino, o almeno sul gius divino fondate; e a queste non istendesi certo alcuna terrena quantunque sacratissima podestà. Perciò *Zosimo* dopo le parole ultimamente trascritte soggiunse: *Quid enim tam sanctum ac venerabile est, quam penitus non exorbitare ab itinere Majorum, quorum canonica instituta velut quaedam fundamenta sunt ferendis FIDEI jacta PONDERIBUS*.

2. perche alcuni Canoni come i Niceni considerati erano qual dettatura dello Spirito Santo;

Innoltre sonoci certi Canoni, che la Chiesa ha riguardati come dettature dello Spirito Santo. Tali furono i *Niceni*. Perciò ancora *S. Leone M.* mostrossi inflessibile con *Anatolio* Vescovo di *Costantinopoli* in non ammettere l' accennato Canone *Calcedonese*, perche contrariava i Canoni di *Nicea*; *tanquam refutari nequeat*, scrivea egli allo stesso *Anatolio* (139), *quod illicita voluerit multitudo*, *& illa* Nicaenorum *Canonum per Spiritum vere Sanctum ordinata conditio in aliqua cuiquam sit parte solubilis*. Onde ancora nella lettera al Vescovo di *Antiochia Massimo* protestò: *tanta apud me est* Nicaenorum *Canonum reverentia*, *ut ea quae sunt a sanctis Patribus constituta*, *nec permiserim*, *nec patiar aliqua novitate violari*.

3. perche da naturale e divina ordi-

Sopra tutto però ne' *Romani* Pontefici prevale un' altra ragione. Questa è, che essendo eglino custodi, e vendicatori de' Canoni, debbono nella più gelosa osservanza di essi precedere gli altri. *Confidimus*, dicea *S. Gelasio* Papa (140), *quod nullus*

(139) *Ep. LXXXI.* (140) *Ep. ad Episc. Dardan.*

lus jam veraciter Christianus ignoret, uniuscujusque synodi constitutum, quod universalis Ecclesiae probavit assensus, nullam magis exequi sedem prae ceteris oportere (per debito di convenienza, e di buon esempio) *quam primam, quae unamquamque synodum & sua auctoritate confirmat, & continuata moderatione custodit.* E bene supposta questa osservanza della Sede Appostolica potea lo stesso *Gelasio* scrivere a' Vescovi della *Lucania: Satis indignum est quemquam vel Pontificum, vel ordinum subsequentium hanc observantiam refutare, quam* B. Petri *Sedem & sequi videat & docere; satisque conveniens est, ut solum Corpus Ecclesiae in hac sibimet observatione concordet, quam illic vigere conspiciat, ubi Dominus totius Ecclesiae posuit principatum.* Son dunque i Papi obbligati ad osservare i Canoni: ma donde in loro questa obbligazione? Non dalla forza de' Canoni stessi, come uopo sarebbe, perche dir si potessero, e fossero soggetti a' Canoni; ma dalla naturale equità, e dalla divina ordinazione, che da tutti i Principi, ma da' Pontefici massimamente domanda, che sieno giusti, e diano al popolo esempli di giustizia. E' un dire, che tanto i Papi alle Ecclesiastiche leggi di disciplina, quanto gli altri Sovrani a quelle dello Stato sono tenuti non per la podestà coattiva delle medesime leggi, ma per la podestà direttrice. Il che se non rende i Principi veramente soggetti alle leggi, perche a' Canoni mostrerà sottoposti i *Romani* Pontefici?

nazione sono tenuti a preceder gli altri nella osservanza de' Canoni.

SECONDA PARTE.

Qual sia il legittimo cambiamento di disciplina?

E prima la materia

XVI. Già raccogliendo le cose finor disputate è aperto, che per quantunque mutabile vogliasi la disciplina, non può mai aversi legittimo quel cambiamento, che in materie si facesse a diritto divino appartenenti, o connesse colla Fede, o fondamentali. Per la qual cosa ancora ove seguisse una somigliante riprovabile mutazione di disciplina, dovrebbe subito condannarsi, e torsi di mezzo per ritornare alla prima lasciata

 disci-

esser dee capace di mutazione; disciplina. Tal fu il cangiamento di disciplina introdotto nel nono secolo in alcune Provincie delle *Gallie*. Udiamolo da' Padri del Sinodo di *Parigi*, che nell' anno DCCCXXIX. la condannarono (141). *Quidam nostrorum verorum virorum relatu, quidam etiam visu didicimus, in quibusdam Provinciis contra legem divinam, canonicamque institutionem feminas sanctis altaribus se ultro ingerere, sacrataque vasa impudenter contingere, & indumenta sacerdotalia administrare; & quod his majus, indecentius, ineptiusque est, Corpus & Sanguinem Domini populis porrigere. Miranda sane res est, unde is illicitus in Christiana religione irrepserit usus, ut quod viris secularibus illicitum est, feminae, quarum sexui nullatenus competit, aliquando contra fas sibi licitum facere potuerint*. Per la ragione medesima altro cambiamento di disciplina merita di essere riprovato. La Chiesa ha sempre creduto, che le anime dell' Inferno non possano dal divin sagrifizio ricevere nè liberazione, nè alleviamento delle lor pene. Nondimeno verso il decimo, o l' undecimo secolo si cominciò a celebrare la Messa *pro anima, de qua dubitatur*, acciocchè se fosse dannata, almeno qualche refrigerio ne ritraesse. Il qual uso a molte Chiese si dilatò, come ne fanno fede parecchi Messali e manoscritti, e stampati. Io veramente non credo, che questa disciplina sì poco conforme alla dottrina della Chiesa siasi tanto distesa, quanto dir converrebbe, che sialo stata, se dal numero di questi Messali si argomentasse. Perciocchè parmi assai verisimil cosa, che ne' Messali di varie Chiese leggasi questa Messa, non perche realmente si dicesse in tutte, ma perche i copisti di que' Messali avendola in altro antico esemplare trovata, con soverchia fedeltà la trascrivessero, e così da un Messale di una Chiesa ad altro di altra trapassasse, senza che nondimeno quelle Chie-

(141) *Lib. I. cap. XIV.*

Chiese l' adottassero tutte quante, presso a poco come ne' nostri Messali leggonsi in fine molte Messe ad uso di certi Paesi, e di alcune Religioni, e tuttavia male se ne didurrerebbe, che in tutte le Chiese, ove questi Messali si leggono, fossero quelle Messe di uso comune. Non può tuttavolta negarsi, che assai prevaluta fosse questa disciplina agli antichi secoli ignota, con non leggiera offesa della Cattolica verità.

2. debbe esser fatta la mutazione da legittima podestà;

XVII. Ma sia pur la materia della disciplina capace di mutamento. Basta egli ciò, perche i cambiamenti sopravvenutile si possano a chiusocchi ricevere? Nò certamente; ma si richiede, che la legittima podestà li confermi. Qual sia questa, sarà l' argomento di altro Trattato. Per ora può bastare ciò, che al numero IX. fu detto, e in tanto per dare di tai mutazioni qualche esempio, assai divolgato ancor nell' *Occidente* fu il costume di dare al popolo, e agl' infermi massimamente, l' Eucaristica ostia intinta nel Sangue; ma non avea quest' uso l' appoggio della convenevole autorità. Quindi parlandone il *Micrologo* (142) pronunziò saggiamente: *Non est authenticum, quod quidam Corpus Domini intingunt, & intinctum pro complemento communionis populo distribuunt; nam ordo Romanus contradicit*. Un altro uso contrario all' antica disciplina vedesi nel dodicesimo secolo assai radicato, cioè che in caso di necessità si potesse da chi che fosse portare agl' infermi il divinissimo Sagramento; e un Sinodo di *Londra* del MCXXXVIII., secondo che *Riccardo* di *Hagustald*, e 'l Monaco *Gervasio* ci narrano, aveal permesso, o dir piuttosto doveasi tollerato, e malamente. Disciplina sol tollerata chiamerei similmente quella, che per altro da molti secoli è in vigore nell' *Istria*, nella *Liburnia*, nella *Dalmazia*, nella *Schiavonia*, cioè di celebrare la Messa nella lingua volgare del Paese. Infatti *Tommaso*

(142) Cap. XIX.

maso Arcidiacono di *Spalatro* nella storia de' Vescovi *Salonitani* (143) racconta, che a' tempi di *Alessandro II.* il Legato della Sede Appostolica in un general Sinodo de' Vescovi della *Dalmazia*, e della *Croazia* avea decretato, che niuno usasse per l' avvenire di dire in quelle parti la Messa, se non nella lingua *Latina*, o *Greca*. Anzi *Gregorio VII.* successor di *Alessandro* scrivendo al Duca di *Boemia Uratislao*, il quale aveal supplicato della facoltà, che nel suo Ducato si potessero in lingua *Schiavona* celebrare i divini Misterj, glie lo vietò altamente. *Scias*, dic' egli (144) *nos huic petitioni tuae nequaquam posse favere;* e poco appresso: *unde ne id fiat*, *auctoritate* B. *Petri inhibemus*, *Teque ad honorem omnipotentis Dei huic vanae temeritati viribus totis resistere praecipimus*. Su questi principj il Clero di Francia nell' Assemblea del 1660. non solo proibì la traduzione Francese in quell' anno stampata dal Dottor *Voisin* del Messale Romano sotto pena di scomunica, ma a tutti i Vescovi del Regno scrisse una premurosa lettera, perche tutti nella loro Diocesi volesserla vietare sotto la stessa pena; anzi in questa occasione si vide in Parigi alle stampe *jussu Cleri Gallicani* l' insigne Raccolta (*Collectio*) *quorumdam gravium Auctorum*, *qui ex professo*, *vel ex occasione Sacrae Scripturae*, *aut Divinorum Officiorum in vulgarem linguam translationes damnarunt*. Non quì si riflette lo zelo di quel nobilissimo Clero, ma ad *Alessandro VII.* si rivolse con lettera de' 7. di Gennajo dell' anno appresso, con cui lo supplicava ad avvalorare coll' autorità della Sede Appostolica la sua decisione. Ma *Alessandro* prima ancora, che ricevesse questa lettera, cioè a' 12. dello stesso Mese, avea condannato sotto pena di scomunica *latae sententiae* non solo questo Messale, ma altro qualunque fosse per uscire traslatato in Francese, come

(143) *Cap.* 16. (144) *Lib. VII. ep. XI.*

come una novità *perpetui Ecclesiae decoris deformatricem, inobedientiae, temeritatis, audaciae, seditionis, schismatis, aliorumque plurium malorum facile productricem*. La quale sì calcata proibizione rinnovò poi a' 7. di Febbrajo in una lettera, con cui rispose a quella del Clero Gallicano. Ma diamo un altro esempio di disciplina solo tollerata per varj secoli nella colezioncina, che usiamo la sera ne' giorni di digiuno. Verso il nono secolo si cominciò a permettere a' Religiosi il bere la sera de' digiuni di regola un bicchiere di vino avanti Compieta. Quest' uso si dilatò, e nel XIII. secolo al vino si aggiunse qualche conserva, o confettura per lo stomaco; ma nel secolo XIV. alle conserve fu sostituito un po' di pane con qualche frutto (145). Sino a tutto questo tempo la nuova disciplina non avea per sè, che la semplice tolleranza della Chiesa. Ora sembra sollevata a maggior grado di stabilita introduzione. Tuttavolta non sò, se prima della lettera di *Benedetto XIV.* all' Arcivescovo di *Compostella* trovisi alcun monumento della Chiesa, che abbiala autorizzata.

3. la mutazion deve essere con giusta e forte ragione.

XVIII. Per altro non abbiamo ancor divisato tutto quello, che alla mutazione della disciplina si ricerca, acciocchè non sia un abuso. Oltre la convenevole podestà ci si addomanda una giusta, e forte ragione. Perciocchè, come argomenta *S. Tommaso* (146), *habet ipsa legis mutatio, quantum in se est, detrimentum quoddam communis salutis, quia ad observantiam legum plurimum valet consuetudo, intantum quod ea, quae contra consuetudinem communem fiunt, etiamsi leviora, de se graviora videntur. Unde quando mutatur lex, diminuitur vis constrictiva legis, in quantum tollitur consuetudo; & ideo numquam debet muta-*

 ri lex

(145) *Veggasi il P. De l' Isle nella sua histoire dogmat. & Morale du Jeune lib. IV. c. 2.*
(146) *L. II. q. 97. art. 2.*

ri lex humana, nisi ex aliqua parte tantum recompensetur communi saluti, quantum ex ista parte derogatur....... Unde dicitur a Jurisperito, quod in rebus novis constituendis evidens debet esse utilitas, ut recte recedatur ab eo jure, quod dici aequum visum est. E tali cose più stesamente va sponendo *Incmaro* in un opuscolo, al quale pose appunto questo titolo: *Absque necessitate mutari non debere quae semel in Conciliis statuta, vel judicata sunt* (147). Quando dunque o necessità, o manifestissima utilità persuada il cambiamento della disciplina, niuno esser dovrebbe sì nojoso censore, che lo riprendesse. *Non debet*, dirò con Papa *Innocenzio III.*, *reprehensibile judicari, si secundum varietatem temporum statuta quoque varientur humana, praesertim quum urgens necessitas, vel evidens utilitas id exposcit.* Questa fu la massima regolatrice degli antichi *Romani* Pontefici. Scrivea *Gelasio* a' Vescovi della *Lucania*, dell' *Abbruzzo*, e della *Sicilia* (148): *Necessaria rerum dispensatione constringimur, & Apostolicae Sedis moderamine convenimur, sic Canonum paternorum decreta librare, & retro Praesulum, Decessorumque nostrorum praecepta metiri, ut quae praesentium necessitas temporum restaurandis Ecclesiis relaxanda deposcit, ADHIBITA CONSIDERATIONE DILIGENTI, QUANTUM POTEST FIERI, TEMPEREMUS; quo nec in totum formam veterem videamur excedere regularum, & reparandae militiae clericalis officiis consulamus:* e seguita appresso (149): *Priscis igitur pro sui reverentia manentibus constitutis, quae, ubi nulla vel rerum vel temporum perurget angustia, regulariter convenit custodiri, eatenus Ecclesiis, quae vel cunctis sunt privatae ministris, vel sufficientibus usque adeo despoliatae servitiis, ut plebibus ad se pertinentibus divina munera supplere non valeant, tam instituendi,*

quam

(147) *In cap. VIII. de consang. & affinit.*
(148) *Cap. I.* (149) *Cap. II.*

quam promovendi Clericalis obsequii sic spatia dispensanda concedimus, ut si quis &c. Crederebbesi? Vedemmo quanto *S. Leone M.* fosse inflessibile a non ricevere il Canone *Calcedonese* da lui giudicato contrario al *Niceno*. Nondimeno egli medesimo a *Rustico* di *Narbona* avea scritto (150): *Sicut quaedam sunt, quae nulla possunt ratione convelli, ita multa sunt, quae aut pro consideratione aetatum, aut pro necessitate rerum OPORTEAT temperari.*

Ne segue, che la moderna disciplina tanto da alcuni impugnata è legittima.

XIX. Sia dunque il cambiamento della disciplina fatto in materie capaci di mutazione, sia fatto dalla dovuta podestà; sia fatto per gagliarde e giuste ragioni; esser dovrà legittimo reputato. Che dovremo pertanto noi dire di *Fleury*, di *Racine*, di *Febbronio*, e di tant'altri, i quali non rifinano di piagnere a cald'occhi i be' *giorni* dell'antica Chiesa perduti, e la moderna disciplina introdotta? Noi la dobbiamo, dicon eglino, alle false Decretali dell'impostore *Isidoro*; ed ecco a' quali capi riducala principalmente *Febbronio* (151):

Spiegasi in che consista la novità della disciplina;

1. Che il *Romano* Pontefice sia Vescovo *universalis Ecclesiae*.

2. Che tutte le cause *maggiori* debbansi riportare all'Appostolica Sede.

3. Che le cause de' Vescovi riservinsi al Papa.

4. Che senza il beneplacito Appostolico non si possano tenere i Provinciali Concilj.

5. Che i decreti de' Provinciali Concilj non abbiano forza, se approvati non sieno dal Sommo Pontefice.

6. Che per le traslazioni de' Vescovi sia necessaria l'autorità della Sede Appostolica.

7. Che sieno di antico gius le appellazioni a *Roma*.

8. Che i Metropolitani dentro tre mesi dalla loro consecrazione mandino al Papa la Professione

(150) *Ep. 167. Ball. edit. col. 141.*
(151) *Cap. III. §. 9. pag. 201.*

sione della lor Fede, e chiedano il Pallio, senza di che non possan tampoco esercitare le Vescovili funzioni.

9. Che pretendasi, *non licere membris dissentire a consuetudine Ecclesiae Romanae*, e quindi in tutte le cose meno appartenenti a *Roma* siasi introdotta la solenne formola: *salvo in omnibus Ecclesiae privilegio*, *salva in omnibus Apostolica auctoritate &c.*

Ma veramente in tutti questi capi io non ci veggo cosa di nuova disciplina, se non il terzo, e l'ottavo articolo, e in qualche parte il nono. Tutti gli altri sono della più rimota antichità, come da quelli, che contro *Febbronio* hanno scritto, trovasi amplamente mostrato. Io piuttosto a cinque sommi capi richiamerei tutto il nuovo della disciplina, cioè

1. All'erezioni, alle divisioni, e alle unioni de' Vescovati, e degli Arcivescovati.

2. Alla elezione, confermazione, e consecrazione de' Metropolitani, e de' Vescovi, al qual capo posson ridursi anche le traslazioni, le rinunzie, le coadiutorie ec.

3. Alla limitazione della loro autorità o per via di riserve, come quelle di certi casi, delle indulgenze più ampie, e molto più delle plenarie, della Canonizzazione de' Santi; o per via di esenzioni, e privilegj, come i favori della Sede Appostolica conceduti a' Regolari.

4. Alle lor cause, e quindi alla loro deposizione.

5. A' beni delle Chiese, intorno a' quali principalmente le collazioni, i beneficj, le annate, le pensioni ec. hanno luogo.

e 1. mostrasi irriprensibile riguardo alla sua materia.

XX. Ora io dico, che questa disciplina per quanto si voglia esser nuova, è del tutto legittima. Consideriamo in primo luogo la materia. Ella non è già di quelle, che abbiamo dette essere immutabili; non trattasi di cose che sieno di divina istituzione, di cose connesse colla Fede, di

di cose nella sostanza fondamentali: tutto riducesi all' uso, e all' esercizio delle facoltà Vescovili. Ma si dirà subito con *Febbronio*, che la podestà de' Vescovi è di gius divino; dunque *abusus adversus divinum illud institutum introducti numquam poterunt fundare, aut efficere legitimam praescriptionem; non enim praescribitur contra voluntatem Dei, & ordinata Salvatoris nostri* (152). E io rispondo col Ch. *Piero Ballerini* (153), che questo è un marcio equivoco. Perciocchè è bensì vero, che la Vescovil podestà è stata da Cristo voluta nella sua Chiesa; ma alla Chiesa ha ancora lasciato Cristo il determinare l' uso, e l' esercizio di questa venerabile Podestà. Dunque è bensì immutabile, nè soggetta a consuetudini, a rinunzie, a possessi, e ad alcun genere di prescrizione la podestà de' Vescovi; ma quanto all' uso, e all' esercizio delle sue facoltà siccome è di gius Ecclesiastico, e dipende dalla liberissima disposizion della Chiesa, così ammette varietà, e le vicende tutte delle cose mutabili. Veggiamo ciò meglio, discorrendo per ognuno de' cinque capi da me distinti di disciplina. Il Concilio di *Laodicea* (154) proibì di stabilir Vescovi ne' Villaggi, per tema, aggiugne il Concilio di *Sardica*, che rinnovò il Canone *Laodiceno* (155), di non ridurre ad avvilimento questa onorandissima dignità, se fossero i Vescovi costretti a risiedere nelle campagne. Fu questa disciplina seguita anche nell' *Affrica*, e il secondo Concilio di *Cartagine* decretò, che alle Ville, che non aveano mai avuto Vescovo, non se ne desse, se non nel caso, che intanto crescessero nel numero degli abitanti, onde divenisser Città (156). Per altro a queste erezioni secondo il sessantesimo quinto Canone del terzo Con-

(152) *Cap. VIII. §. 6. pag. 661.* (153) *Vindic. auctorit. Pontif. contr. opus Justini Febbron. p. 201.* (154) *Can. LVII.* (155) *Can. VI.* (156) *Can. V.*

Concilio di *Cartagine* addomandavasi il consenso del Concilio della Provincia, del Primate, e del Vescovo, del quale convenisse smembrar la Diocesi. Malgrado queste sagge cautele crebbero a dismisura nell' *Affrica* i Vescovi ancor ne' Villaggi. Il perche furono gli *Affricani* da *S. Leone M.* rimproverati come trasgressori de' Canoni, e il Santo Pontefice ordinò loro di sopprimere que' Vescovatelli subito che fossero a miglior vita passati i Prelati, che li reggevano (157). Chi non vede quì e da' Concilj particolari, e da un Concilio generale, e da un Pontefice limitata la facoltà de' Metropolitani, e de' Vescovi in ordine alla creazione di nuovi Vescovati? Notisi; non è quì mio istituto di provare, che in siffatte cose fino ab antico interveniva per lo più l' autorità del *Romano* Pontefice, come nell' *Antifebbronio* si può vedere. Io voglio mostrare, che la disciplina riguardo alle erezioni di nuovi Vescovati non è d' immutabile gius divino, ma di mutabile diritto Ecclesiastico. Ora egli è evidente, che se la podestà de' Vescovi nell' esercizio delle sue facoltà rispetto a tali erezioni senza pregiudizio del gius divino fu limitata una volta e da' Concilj, e da' Papi, può ancora intorno a queste ricevere nuovi cambiamenti. Dicasi il medesimo delle divisioni, e delle unioni, non potendo queste a gius divino appartenere, se le stesse prime erezioni de' Vescovati nol sono. Per lo secondo capo della elezione, confermazione ec. de' Vescovi, e degli Arcivescovi la cosa è ancora più manifesta. L' elezione facevasi un tempo dal Metropolitano, e da' Vescovi più vicini, secondo i voti del Clero adunato, e sulle testimonianze del popolo presente; il popolo fu poi escluso per le grandissime sconvenevolezze, le quali accadevano; onde *Goffredo* di *Vandomo* scrivendo della elezione di *Rinal-*

(157) *Ep. LXXXVII. Quesnell. edit.*

Rinaldo Vescovo di *Angiers* (158) racconta, che *totum ibi levitas vindicavit, & vanitas, ubi mima quidem & mulier publica, quae vos garruliter adclamabat, amplius potuit, quam plebis maturitas, vel clericalis honestas potuerit.* Si volle appresso a parte delle elezioni il Principe, chiedendogliene l' assentimento. A' Patriarchi Orientali nondimeno appartenevano le conferme de' Metropolitani. Nell' *Occidente*, per tacere ora di altre Provincie soggette al Patriarcato *Romano*, le consecrazioni de' Metropolitani nell' *Italia* furono d' immediata ragione del Sommo Pontefice, benchè egli co' Metropolitani di *Milano*, e di *Aquileja* usasse poi di dispensa per la lontananza del viaggio, e nell' *Illirico* furono dal Papa riservate al Vescovo di *Tessalonica* suo Vicario Appostolico. I Suffraganei si ordinavano da' Metropolitani, ma con siffatta dipendenza dal Patriarca *Romano*, che *Simplicio* nel 482. minacciò l' Arcivescovo di *Ravenna Giovanni* di torgli la facoltà delle ordinazioni di *Ravenna*, e di tutta l' *Emilia* (159). Deh! ancora quì quante limitazioni dell' autorità, e de' Vescovi, e de' Metropolitani! quanti cambiamenti di disciplina! Ne troveremo anche de' più rilevanti intorno l' immediata autorità de' Vescovi. Il *P. Pereira* Sacerdote e Teologo di *Lisbona* nel suo libro *della podestà de' Vescovi* tradotto in *Italiano*, e stampato a Venezia, *febbroneggiando* spaccia, che questa podestà è *assoluta*, e *senza limiti*, *rispetto al governo di ciascheduna Diocesi* (160), e altrove dichiara (161), che è *perfettissima ed assoluta*, e *comprende in se stessa tutta la podestà necessaria per il buon governo de' sudditi*. Ma quanto è mai dalla sacra antichità lontana questa dottrina! Non troviamo veramente ne' primi secoli Pontificie riserve di casi, d' Indulgenze, di Cano-

(158) *Lib. III. ep. XI.* (159) *Ep. II.* (160) *Pag. 6.* (161) *Pag. 39.*

Canonizzazione de' Santi; ma (oltrecchè in que' tempi, ne' quali la pubblica penitenza era in vigore, neppure abbiamo riserve, colle quali i Vescovi ristrignessero l' autorità de' minori Sacerdoti nell' assoluzione, o quasi niuno o assai scarso uso s' incontra di remissioni fatte dagli stessi Vescovi delle pene canoniche) che importa se limitata non fu la podestà de' Vescovi in tale o tal altra cosa, quando in altre sialo stata? A dimostrare, che a torto vuolsi *assoluta* la Vescovil podestà in tuttociò, che al reggimento delle Diocesi più conviene, non basta, che in parecchie cose la veggiamo da' Papi, e da' Concilj Provinciali ristretta? Anzi quindi vuole ragione, che si conchiuda, non esser dunque l' uso, e l' esercizio delle facoltà Vescovili illimitato, e indipendente da superiore autorità, che secondo la comune utilità della Chiesa, or più, or meno, or in una, or in altra cosa possàla coartare. Ma che così sia stato, anche senza dipartirci dalle Canonizzazioni, e dal culto de' Santi sappiamo, per antico costume essersi al *Romano* Pontefice mandati gli Atti de' Santi, acciocchè fossero da lui disaminati, e ne venisse il culto approvato. Tanto saggiamente raccoglie *Benedetto XIV.* (162) dagli Atti di *S. Vigilio Martire*, i quali hanno sfuggita ogni taccia anche dalla critica penna del *Baillet*. Perciocchè in fine di essi leggiamo: *Conscripta sunt autem gesta Beati Viri ab his, qui Martyrio ejus interfuerunt: GRATIAQUE ROBORATIONIS, UT MOS ERAT, Papae* Romano (era questi *Ormisda*) *transmiserunt, UT SACRIS MARTYRUM MEMORIALIBUS INSERERENTUR, quae suscepta Venerabilis Episcopus Apostolicus, omnia digna memoria SUBSCRIBENS ADJUDICAVIT*. Dunque sul principio del secolo sesto era vecchia usanza, che per dare autenticità agli atti, e al culto de' Santi non bastasse la Vescovile autorità; voleaci l' au-

(162) *De Canoniz. Sanct. lib. I. cap. IV. n. 13.*

l'autorità del *Romano* Pontefice. Che poi, se si consideri, che per lo stesso trasportamento de' sacri Corpi de' Santi sul cominciare del nono secolo non aveano i Vescovi sufficiente podestà, ma oltre il consenso del Principe ci si addomandava la sentenza del Sinodo? E questo è appunto il Canone LI. del Concilio di *Magonza* celebrato l'anno 813. *Deinceps vero Corpora Sanctorum de loco ad locum nullus praesumat transferre, sine consilio Principis, vel Episcoporum, ET SANCTAE SYNODI SENTENTIA* (163). Ma vogliamo vedere la Vescovil podestà legata in cose anche più prossimamente di sua ragione? Tra i Decreti, che ad *Imerio* Vescovo di *Tarragona* mandò *Siricio*, perche promulgasseli in varie Provincie, e facesseli assolutamente osservare senza alcuna escusazione, leggesi questo sopra i recidivi, che fossero già stati una volta alla pubblica penitenza assoggettati: *De quibus quia jam suffragium non habent poenitendi* (la pubblica penitenza non facevasi più che una volta, e di questa quì parla il Pontefice) *id duximus decernendum, ut sola intra Ecclesiam fidelibus oratione jungantur, sacrae misteriorum celebritati, quamvis non mereantur, intersint, a dominicae autem mensae convivio segregentur, ut hac saltem districtione correpti, & ipsi in se sua errata castigent, & aliis exemplum tribuant, quatenus ab obscaenis cupiditatibus retrahantur*. Solo permette, che a costoro moribondi *viatico munere* diasi la comunione (164). Ecco i Vescovi obbligati e a negare a tai recidivi la Comunione in tutta la loro vita, e a concederla loro in morte. E la podestà *illimitata*, *assoluta* del *P. Pereira* come va? Sentiamola anche da *Innocenzio I.* ristretta in un altro capo risguardante la penitenza, e la Comunio-

(163) *T. I. Concil. German. pag. 42.*
(164) *Epist. Rom. Pont. edit. Coust. col. 629. ep. I. cap. V.*

nione. Era ſtato il Santo Papa addomandato da *Eſuperio* di *Toloſa*, che far ſi doveſſe di coloro, che dopo il Batteſimo in tutta la loro vita eranſi in laide incontinenze convolti, ſe vicini a trapaſſare chiedeſſero e la penitenza, e la riconciliazione del Sacro Viatico. Perocchè ne' tempi delle perſecuzioni i Veſcovi a tai peccatori concedevano la penitenza, la Comunione non già. Riſponde *Innocenzio*, che queſta uſanza era dura anzi che nò: *De his obſervatio prior durior*. Ordina però, che coſtoro e alla penitenza, e alla Comunione ſi ammettano: *Tribuetur ergo cum poenitentia extrema Communio; ut homines hujuſmodi vel in ſupremis ſuis, permittente Salvatore noſtro, a perpetuo exitio vindicentur* (165). Con che i Veſcovi trovaronſi per l'avvenire coſtretti a dare contro la prima loro conſuetudine a ſiffatti moribondi ancora la Comunione. Ma che cerchiamo d'avvantaggio? In quali coſe fu anticamente più coartata la loro podeſtà, che nelle ordinazioni? Eppure l'ordinazione è il diſtintivo carattere del Veſcovo, talchè potè *S. Girolamo* ſcrivere (166): *quid enim facit excepta ordinatione Epiſcopus, quod Presbyter non faciat*? A buon conto non poteva un Veſcovo ordinare un Cherico dell'altrui Dioceſi, e trarlo alla ſua Chieſa ſenza licenza del ſuo Prelato: così decretarono oltre i Concilj generali di *Nicea*, e di *Calcedonia*, quello di *Arles*, e quello di *Tours*, ed altri moltiſſimi. Il primo Concilio di *Cartagine* vietò a' Veſcovi di ricevere nel Chericato anche i laici di un altro Dioceſano ſenza ſua ſaputa, comecchè ciò foſſe altrove permeſſo. Innoltre che ſono i tanti capi d'irregolarità ſtabiliti ne' Concilj, onde dalla ordinazione eran tenuti lungi e quelli, che di un qualche delitto aveſſer fatta pubblica penitenza, i ca-

(165) *Ivi col. 793. ep. VI. cap. II.*
(166) *Ep. LXXXV. ad Evagr.*

i caduti nell' Eresia, i bigami, ed altri dal quarto Concilio di *Toledo* annoverati? Non sono tanti legami della Vescovil Podestà? Ma quanto all' esenzioni de' Regolari dalla giurisdizione de' Vescovi, su di che menasi da *Febbronio* tanto rumore, la Chiesa *Affricana* nel quarto, quinto, e sesto secolo avea pure per la maggior parte sottratti i Monasterj all' autorità de' Vescovi diocesani, e postili sotto quella de' Metropolitani, o de' Primati, e del *Cartaginese* massimamente. *Liberato* Vescovo della prima Sede della Provincia *Bizacena* tentò nel DXXV. di ridurre sotto la sua giurisdizione un Monastero posto nella sua Diocesi; ma i Padri del general Concilio dell' *Affrica* tenuto in quell' anno rifiutarono l' istanza di *Liberato*, vollero, che quel Monastero ad esser seguisse sottoposto al Primate di *Cartagine*, e generalmente ordinarono, che tutti i Monasterj rimaner dovessero, siccome erano stati del tutto, e in qualsivoglia modo liberi dalle condizioni de' Cherici. Un altro Concilio di *Cartagine* tenuto sotto *Reparato* Primate dell' *Affrica* l' anno DXXXIV. aggiunse solo, che al Vescovo diocesano foster soggetti nelle ordinazioni de' Cherici, se i Monaci ne vorranno ordinare alcuno, e nella dedicazione de' loro Oratorj; ma sì però che fuora di questi casi non osasse il Vescovo attribuirsi sopra di loro veruna autorità, non soggettarli alle condizioni, e angherie chericali, non locare ne' Monasterj Cattedra, o tenervela, se ce l' avesse, non farvi la più leggiera ordinazione, non ingerirsi nella elezion degli Abati, non entrare nelle cause de' Monaci, le quali esser doveano per giudizio degli Abati decise in un loro Concilio, o perseverando lo scandalo della contesa riportarsi a' Primati di ciascuna Provincia. Che dunque garriscon costoro di podestà *illimitata*, ed *assoluta*? Ma il punto più interessante, che prema a *Febbronio*, è la disciplina intorno le cause de' Vescovi. Egli le vorrebbe secondo l' antica

con-

consuetudine devolute al Sinodo della Provincia. Eppure in queste cause quanto fu già limitata l' autorità de' Sinodi anche Nazionali, non che Provinciali! *An ignoratis*, scrivea agli *Orientali* S. *Giulio* Papa, *hanc esse consuetudinem, ut primum nobis scribatur, & hinc quod justum est, decernatur?* (167); il che *Socrate* chiama *Ecclesiastico Canone; comandando*, dic' egli, *l' Ecclesiastica Regola*, che *le Chiese niente decretino senza la sentenza del Romano Pontefice* (168). Innoltre dopo la legge di *Graziano* impetrata dal *Romano* Concilio, se un Metropolitano fosse stato deposto o dal Papa, o dal Sinodo, e ritenere volesse la sua Chiesa, non dovea o recarsi subito a *Roma*, o presentarsi a' Giudici, che il Papa avessegli deputati? Egli è pur certo, che nell' *Illirico* non poteano i Vescovi senza l' assenso del Vescovo di *Tessalonica* Vicario Appostolico radunarsi in Sinodo: *Colligere, nisi cum ejus voluntate, Episcopos non praesumant*, comandò *Celestino* (169). Lo stesso diritto ebbero gli Appostolici Vicarj nelle *Gallie*; e aggiungasi, che eransi quivi come nell' *Illirico* i Papi riservato il giudizio delle cause più gravi, tralle quali chi non vorrà noverare le deposizioni de' Vescovi? Che vuolsi di più per intendere, che ancora intorno le cause de' Vescovi fu ne' primi secoli molto ristretta l' autorità de' Vescovi Comprovinciali, e de' Sinodi? Restano i beni Ecclesiastici, e intorno la loro e amministrazione e distribuzione quanti vincoli non ebbero già i Vescovi anticamente! Il Concilio di *Antiochia* avea sopra i beni e le rendite delle Chiese dato al Vescovo un assoluto potere; ma nondimeno ordinò al Concilio della Provincia di punire i Vescovi, i quali a lor profitto traessero le entrate delle lor Chiese, o facesser-

(167) *Ep. I. T. I. Epist. R. P. Coust. col.* 386.
(168) *Hist. Eccles. lib. II. cap.* 17.
(169) *Ep. III. T. I. col.* 1065.

cederle da' loro domestici governare senza consultare i loro Preti e Diaconi. Venne poi il Concilio *Calcedonese*, e ingiunse a' Vescovi di scersi ciascuno un Economo, al quale sotto gli ordini loro appartenesse la cura de' beni Ecclesiastici della Diocesi. Dal Concilio di *Agde* era stato a' Vescovi permesso di dare in usufrutto alcuni Feudi della Chiesa a' Preti, o a' Cherici inferiori; ma il Concilio di *Orleans* aggiunse loro il divieto di rivocare tai donazioni in usufrutto fatte da' loro Predecessori. Lascio le tante leggi, che proibiscono a' Vescovi le alienazioni de' beni ora senza il consenso del Metropolitano, ora senza averne giustificata la necessità alla presenza di due o tre Vescovi della Provincia. Solo in questo proposito avvertirò, essere i Vescovi stati in riguardo delle alienazioni de' beni Ecclesiastici siffattamente legati, che volendo *Cesario* vendere alcuni campi per sovvenire col ritratto danaro i poverelli, s' indirizzò a Papa *Giovanni II.*, acciocchè egli gliene desse la facoltà, nè ciò tuttavia gli fu conceduto dal Papa. *Revocant nos*, gli rispose *Giovanni*, *veneranda Patrum manifestissima constituta, quibus prohibemur, praedia Ecclesiae quolibet titulo ad aliena jura transferre*. Di più dove da principio i Vescovi disponevano secondo il lor piacimento de' frutti, e delle rendite Ecclesiastiche, furono poi obbligati a divider tutto in quattro parti, una per sè, un' altra per lo chericato, la terza per li poveri, la quarta per le fabbriche delle Chiese. Quindi *S. Simplicio* avendo inteso, che certo Vescovo *Gaudenzio* nella distribuzione delle entrate della sua Chiesa non guardava alcuna legge, ordinò ad un Prete di quella Diocesi, che amministrassele, e partissele secondo i Canoni. Questo può bastare perche si vegga, che neppure in ordine a' Beni Ecclesiastici fu *illimitata* ed *assoluta* la podestà de' Vescovi. E già riunendo tutte le dette cose conchiudiamo, che non riguardando tutte le innovazioni

della moderna disciplina la podestà de' Vescovi in sè stessa, e come istituita da Cristo, ma l'uso e l'esercizio della loro facoltà, ed essendo la Chiesa stata sempre in possesso di ristrignerlo loro, quando colle Pontificie leggi, quando co' Canoni de' Concilj e Provinciali e generali, secondo che il pubblico bene, e la correzione de' tanti disordini più richiedevalo, non può la nostra disciplina condannarsi come se invadesse un diritto divino, e versasse sopra materie non sottoposte a cambiamento.

2. è irriprensibile, attesa la podestà che l'ha stabilita;

XXI. Ma molto meno ci è luogo a riprenderla, come se da illegittima podestà fosse stata ne' posteriori tempi introdotta. Io per ora non voglio entrare nella questione, se il Sommo Pontefice possa in materia di disciplina far delle leggi, che obblighino tutta la Chiesa. Disputaremolo in altro Trattato. Insistiamo sull' autorità della Chiesa. Siccome la disciplina variabile esser dovea secondo le varietà de' tempi, e delle umane vicende, così la podestà di stabilirla dovea nella Chiesa esser durevole fino alla fine de' secoli; nè altra podestà dovette esser questa pe' secoli ultimi da quella che potè disporla o ne' tempi intermedj, o ne' primi. Ma qual podestà introdusse la disciplina antichissima, se non l' Ecclesiastica? Seguì questa a riordinare, e ad innovare la disciplina ne' secoli di mezzo, e da questa è pure a noi venuta la corrente disciplina, della quale dalle Decretali *Isidoriane* suol prendersi il cominciamento. Nè dicasi, che non fu la Chiesa, ma il Papa, che la prescrisse. Vedremo, che potea farlo, e intanto ci basti il riflettere, che, quantunque le riserve de' casi all' Appostolica Sede sieno uno degli articoli più disgustosi al palato de' *Febbronisti*, pur nondimeno il Concilio di *Trento* le rifonde nella suprema podestà del *Romano* Pontefice: *Merito Pontifices Maximi PRO SUPREMA POTESTATE sibi in Ecclesia tradita caussas aliquas criminum graviores*

suo

ſuo potuerunt peculiari judicio reſervare (170). Ma poniamo, che il Papa non poteſſe da sè far tanta innovazione. Può egli negarſi, che la Chieſa univerſale non abbiala non dico con ſolo tacito conſentimento approvata, ma con eſpreſſi ſuffragj confermata? Non quì rammento il gius Canonico in tutte le Criſtiane Accademie ricevuto, ſpiegato, gloſſàto; non ricordo la pratica generale di tanti ſecoli, alla quale nelle più coſe i Veſcovi di tutte le Nazioni, e nelle altre quelli di quaſi tutti i governi ſi ſono conformati nel reggimento delle loro o Dioceſi, o Provincie. Mi ſi dica bensì, quale dopo l'ottavo ſecolo abbiaci avuto nell' *Occidente* Concilio Ecumenico, in cui non ſia queſta la diſciplina dominante. Come dunque potremmo noi meglio aſſicurarci, che la corrente diſciplina non tanto debba chiamarſi diſciplina de' *Romani* Pontefici, quanto della Chieſa univerſale? Ora ſe queſta Chieſa ebbe da Criſto podeſtà di cambiare la diſciplina, ſiccome dalle ſole coſe ſinora eſpoſte ſi può ſicuramente raccogliere, potremo dubitare, che nello ſtabilimento della nuova diſciplina non ſia la legittima podeſtà intervenuta? Sebbene nella ſteſſà dottrina degli Avverſarj abbiamo un argomento, che non ha replica per dimoſtrare, che queſta diſciplina è almeno in parecchie coſe originalmente della Chieſa, non del Papa. Perocchè adottan pur eglino, e con ſomme lodi tolgono al Cielo il ſiſtema del *Tommaſini*, il quale una grandiſſima parte delle Pontificie riſerve, cioè la più eſſenzial parte della nuova diſciplina, attribuiſce a diritto di devoluzione. Se il Papa ſi riſerva caſi, ſe diſpenſa negl' impedimenti del matrimonio, ſe conſacra Veſcovi, ſe erige nuovi Veſcovati, ſe giudica di alcune cauſe, ſe da una ad altra Chieſa' trasferiſce Prelati, ſe mette penſioni, non dicono egli-

(170) *Seſſ. XIV. c. 7.*

no subito, che i Vescovi furono i primi, che per liberarsi da noje, o per sottrarsi da un' autorità più molesta, qual era quella de' Metropolitani, sottomisero alla podestà del *Romano* Pontefice questi loro diritti? *L'origine di tali riserve*, sono pure parole del *Pereira* (171), *è stato il consentimento de' Vescovi, i quali o per lo rispetto, e divozione, che portavano al supremo Pastore, o perche rimettendo a Roma le parti interessate, si rendeva più difficile la dispensa, e si manteneva più sicura ed in maggior vigore l' osservanza de' Canoni, a poco a poco si andarono spogliando del diritto che avevano, riservando alla Sede Appostolica le dispense de' matrimonj, de' voti, e simili.* Prima del *Pereira* avea insegnato *Febbronio* (172), che i Papi *plura quodam devolutionis jure susceperunt, quae ad jus ordinarium minime pertinent.* Il qual sistema non veggo, come, se una volta si ammetta, non possa per parità di ragione, o almeno per analogia trarsi a tutti gli altri nuovi diritti, che i Sovrani Pontefici nella moderna disciplina hanno spiegati. Ma posto un tale sistema, è innegabile, che siccome sarebbe la Chiesa quella, che avrebbe al Papa fatti passare questi diritti, così ella sarebbe l' autrice della disciplina, che nel Papa li riconosce, e conferma. Per qualunque parte adunque si consideri la cosa, o si ha a negare, che la Chiesa abbia legittima podestà di prescrivere una nuova disciplina, o la nuova disciplina non può incolparsi per mancanza di legittima podestà, che abbiala stabilita.

3. non è riprensibile per mancanza di giusto motivo,

XXII. Rimarrà dunque che dicasi, averla la legittima podestà illegittimamente introdotta, cioè senza giusta e notabil ragione. E questo principalmente intendono gli Autori dianzi citati, quando contro le false *Isidoriane* Decretali declamano altamente come contro di corrotte fonti del-

(171) *Della Podestà de' Vescovi pag. 64.*
(172) *Cap. II. §. II. pag. 162.*

della nuova disciplina. Vogliono dirci, che siccome son queste apocrifi monumenti da un impostore messi a luce, così non essendo che sopra questi appoggiata questa disciplina, non può mai ella essere per legittima riguardata. Ma eglino errano gravemente, e o si consideri il fine, che ebbe il finto *Isidoro*, o le cose da lui proposte si riguardino, si vedrà, che la nostra disciplina alle colui imposture non è dovuta. E veramente, come osservarono i *Ballerini* (173), a nulla meno egli pensò, che ad aggrandire, checchè col *Fleury* spacci *Febbronio*, l'autorità de' *Romani* Pontefici. Fu questo il suo fine, rilevare cioè i Vescovi dalle oppressioni degli accusatori, e da' pericolosi maneggi de' Sinodi Provinciali, aprendo loro un facil ricorso alla Sede *Romana*, la quale può riconoscere le sentenze de' Sinodi, ed ove ragione ed equità il consente, annullarle. Ed egli medesimo ci scuopre questo suo fine nella prefazione, in cui dando ragione della sua fatica dichiarasi, essersi egli mosso ad intraprenderla: *quatenus Ecclesiastici ordinis disciplina in unum a nobis coacta atque digesta, & sancti Praesules paternis instituantur regulis, & obedientes Ecclesiae ministri vel populi spiritualibus imbuantur exemplis, & non malorum hominum pravitatibus decipiantur. Multi enim pravitate & cupiditate depressi, ACCUSANTES SACERDOTES OPPRESSERUNT &c.*, e seguita esagerando la temerità di coloro, i quali non temono di accusare i Vescovi, *ut se per illos excusent, vel eorum bonis ditentur*. Quindi le false Decretali di maggior numero, e di più grave rilievo versano appunto sopra le cause, ed i giudizj. Ma ciò, che più importa, è, che le cose da lui attribuite a' più antichi Pontefici o vetustissime erano, o certo a quella stagione non nuove. Leggesi per modo di esempio nelle sue Decretali, che le cause maggiori, e quelle massima-

il quale non fu la raccolta delle false Decretali d' Isidoro,

(173) *Oper. S. Leonis T. III. pag. CCV. segg.*

mamente, che risguardano le accuse de' Vescovi, sieno all' Appostolica Sede riservate; ma questo è di vecchia consuetudine, siccome parlano in sincerissimi monumenti *Innocenzio I.*, *S. Leone M.*, *Gregorio IV.* ed altri anteriori Pontefici. Leggesi, che i Vescovi possono dalle sentenze del Metropolitano, e de' Sinodi Provinciali appellare al Papa; ma questo, come fu sopra notato, è un essenziale diritto dell' universale Primato conceduto da Cristo a *Piero*, ed a' suoi Successori. Leggesi, che non tutti promiscuamente si ammettano ad accusare un Vescovo; ma questo era già stato ordinato ne' Canoni CXXVIII. CXXIX. CXXX. e CXXXI. del Codice *Affricano*, e nel Canone sesto del Concilio *Costantinopolitano*, che *Niccolò I.* citò dal *Greco* esemplare (174). Leggesi, che i Vescovi scacciati, e delle cose loro spogliati non debbono esser citati in giudizio, se dianzi non sieno al primo grado restituiti, e in tutte le cose lor tolte redintegrati; ma questo ancora trovasi già decretato nel Codice *Affricano* al Canone LXXXVII. Leggesi, che i Metropolitani debbono dal Papa richiedere il Pallio, tutti i Vescovi giurargli fedeltà, in tutte le cose seguire i precetti della Sede di *Piero*, e a quella ricorrere ove nelle lor Diocesi trovino disordini, al correggimento de' quali non vagliano essi; ma questo era sino dal 745. per la *Germania* stabilito in un Sinodo, del quale *S. Bonifacio* in una lettera all' Arcivescovo *Cudberto* fa ricordanza (175). E così certamente esser dovea. Perocchè potea bensì *Isidoro* pretendere ad alleviamento de' Vescovi di raffermare con falsi documenti una disciplina, che universale non fosse a' suoi giorni, ma non mai d' introdurne una, che fosse del tutto nuova, nè in alcun luogo del tutto ricevuta. E che? Ce lo figuraremo noi delle sue idee così paz-

(174) *Ep. VIII.* (175) *T. I. Concil. Germ. pag. 67. seg.*

pazzamente prevenuto, che non vedesse, qual vano intraprendimento sarebbe con una raccolta di non più vedute Lettere Pontificali fare man bassa sopra la general disciplina, da tante altre conosciute leggi confermata, e dall'uso di tutti i secoli consecrata, senza che un ammutinamento universale si sollevasse contro di lui, e si volgessero gli studj di tutti a screditare que' monumenti? E quando pure foss' egli stato sì stolto, sarebbe mai avvenuto, che da pochi Vescovi di *Francia* in fuori, i quali in ciò solo, che ai giudizj de' Sinodi apparteneva, mossero dubbj e querele, niuno a tanta novità, che tutte avrebbe sconvolte le più venerande consuetudini, siasi risentito? Niuno abbia di queste lettere mostrato o diffidenza, o sospetto? Niuno abbia lor contrapposte le vecchie raccolte di Canoni? Per poco, che uno conosca l'uman pensare in siffatte cose, vedrà apertamente, che era questa una insanissima impresa da non cadere nell'animo se non di un acciecato fanatico; nè da tollerarsi se non da tronchi, e da sassi insensati. Bisogna dunque pur confessare, che la disciplina delle Decretali *Isidoriane* fosse allora già nota, e ricevuta in gran parte, almeno nel tratto *Germanico*, ove il Compilatore vivea; e che però non può a queste ragionevolmente attribuirsi una sì considerabile mutazione di disciplina. Ma diasi ancora, che al comparire delle false Decretali il Mondo cambiasse faccia. Ciò tuttavia seguir non poteva, senza che la Chiesa credesse di dovere, lasciato il gius antico, appigliarsi a questo nuovo. La Chiesa dunque, dalla cui podestà avea quel primo gius tutta avuta sua forza, avrà questo nuovo approvato, e fattol succedere a quello. Ora l'autenticità dell'Ecclesiastico diritto dipende forse da ciò, che può alla Chiesa essere stato occasione di adottarlo, o non piuttosto dalla podestà legislativa, di cui lasciolla Cristo fornita? Se scorreremo i primi Ecumenici Concilj, trovere-

mo, che a' loro Canoni anche nelle più venerabili materie di fede precedettero discussioni, e trattati, dove apocrifi testi de' Padri furono recati, e per legittimi ricevuti, come nel *Niceno II.* in proposito del culto delle sacre Immagini. Diremo noi perciò, che que' Canoni tanto vagliono, quanto i loro fondamenti, i quali però essendo falsi non possono a' seguiti Canoni dare autorità? Qual ragionare sarebbe questo? Le decisioni della Chiesa, risponderemmo subito, non dalle ragioni, dalle quali i Padri possono essere stati mossi a formarle, ricevono la loro infallibilità, ma dall' assistenza dello Spirito Santo, la quale non dipende da' libri dell' Areopagita *Dionigi*, nè da tali altri o falsi, o controversi Scrittori, che abbiano dianzi difesa la diffinita Cattolica verità. Lo stesso è a dire de' Canoni di disciplina. Dacchè la Chiesa li ha ammessi, e comprovati, son vero diritto Ecclesiastico, quanto gli antichi, che dalla sola autorità della Chiesa ebber vigore; nè deesi attendere, qual cosa siale stata d' incitamento a farli, quasi dal merito di un' estrania occasione prendano le Ecclesiastiche leggi il loro valore, e non dalla podestà della Chiesa, che siccome potrebbe farle di per sè, così può adottarle d' altronde. Bensì ogni non iniquo estimatore delle cose dovrà argomentare, che la Chiesa non avrebbele ricevute, se con quel veracissimo lume, con che Cristo promisele di rischiararla *fino alla consumazione de' secoli*, non avesse in questo scorto o necessità, o utilità del popolo Cristiano. E bene questa utilità essere dovea a que' dì anche più conosciuta, quando alla nuova disciplina si divenne, se, come diceasi, niuno si avvisò di reclamare. Il certo è, che la maggiore novità riguarda i diritti de' Metropolitani, diritti, che molto furono diminuiti, e a poco ridotti. Ma questa novità apparirà meno sensibile, se considereremo i diritti de' Metropolitani non quali erano ne' primi tre o quattro secoli, ma quali furono

ma l' utilità de' Fedeli.

rono

tono ſul principio del ſecolo nono. Perciocchè dacchè i *Romani* Pontefici aveano quà e là coſtituiti alcuni o Veſcovi, o Metropolitani di que' luoghi per Vicarj Appoſtolici, aveano gli altri Metropolitani non poco perduto dell' antica autorità, e nel gius di adunare i Provinciali Concilj, e nel giudicare delle cauſe maggiori, e nella elezione, e confermazione de' Veſcovi; coſe, alle quali tutte richiedevaſi l' aſſenſo, e l' approvazione de' Vicarj Appoſtolici, e molte delle quali dipendevano dall' ultima deciſione del Papa, a cui doveaſſene mandare la relazione. Ceſſati i Vicarj Appoſtolici, reſtavano i Metropolitani ſenza alcun freno, e ſe molti ce ne aveſſe avuti del fiero e altiero, e cortigianeſco umore d' *Incmaro* Arciveſcovo di *Rhems*, guai a' poveri Suffraganei! Si cercò di ſupplire la mancanza de' Vicarj Appoſtolici co' Legati, che ſotto *Niccolò I.* cominciarono a mandarſi da *Roma* con maggiore frequenza; ma l' avarizia, e l' orgoglio di alcuni d' eſſi non ſervì, che a turbare la quiete delle Chieſe. Il ritornare all' antico coſtume de' Vicarj Appoſtolici ſarebbe ſtato un acconcio rimedio; ma gli Arciveſcovi non ſe la ſentivano di averſi dappreſſo queſto Iſpettore, e ciò ſi vide, quando *Sergio* volle nell' ottocenquarantaquattro a *Dragone* di *Metz*, e *Giovanni VIII.* nell' ottocenſettantaſei ad *Anſegiſo* di *Sens* conferire il Vicariato Appoſtolico per le *Gallie*, e per la *Germania*. L' intollerante *Incmaro*, che era alla teſta de' Veſcovi delle *Gallie*, riſpoſe francamente, che *ſancto & venerando viro* Bonifacio *anno Incarnationis Dominicae DCCLIV. Martyrio coronato ..... hactenus Provinciae Ciſalpinae, temporibus* Pippini *Regis &* Caroli, *ac* Ludovici *Imperatorum, ſine hoc Primicerio, vel Primate a Sede Apoſtolica delegato annos circiter nonaginta tres manſerunt, & Metropolitanis ſingulis ſuo jure ſervato, Apoſtolicae Sedis favore, & Principum ſuorum diſpoſitione, ſecundum ſacros Canones,*

nones, *&* *decreta ejusdem Sanctae Sedis Pontificum*, *quaeque fuerunt agenda*, *venerabiles Episcopi per authoritatem Canonum sacrorum*, *&* *decreta Sedis* Romanae *Pontificum peregerunt* (176). Le quali parole già assai ci palesano uno de' veri motivi, onde que' Vescovi resistevano allo stabilimento d' un Vicario Appostolico, cioè il possesso, in che erano da tanti anni di non avere altri Superiori, che il Papa, ed il Re, onde di mala voglia vedevansi sottomessi ad un terzo Superiore. *De Marca*, che a' *Febbronisti* essere non può Autore sospetto, ne insinua (177) un' altra somigliante ragione, cioè che i Metropolitani non sapevano indursi a vedersi soggetti ad uno del loro Corpo. Convenne dunque pensare ad altro spediente, onde dalla tirannia de' Metropolitani liberare i Vescovi, e questo fu, che il Papa a se avvocasse le cause maggiori, e tali altre cose, che più d' appresso risguardavano la difesa della Vescovile autorità. Nè però così subito si passò a deprimere i Metropolitani: altre cagioni a questo obbligarono i Papi. Sentiamo il *Benedettino D. Gregorio Zallwein*, che certamente non è lo Scrittor più favorevole alla Corte *Romana* (178):
„ Ne tamen in Pontifices injuriosi esse, aut cum
„ hodiernis Acatholicis sentire videamur, utpo-
„ te qui totam causam in ambitionem & domi-
„ natum Pontificium refundere consueverunt, fa-
„ tendum est ulterius, quod & Metropolitae, &
„ Episcopi ipsi Pontificibus necessitatem fecerint,
„ ut & Metropolitarum, & Episcoporum juribus
„ arctiores ponerent limites. In primis enim
„ quem latent turbulenta illa tempora, & schi-
„ smata inter Pontifices *Gregorium VII.*, *Pascha-*
„ *lem II.*, *Callixtum II.* ex una, & Imperatores
„ *Ottones*, *Henricos* ex altera parte? Quum enim
„ Me-

(176) *Ep. XLIV. T. II.* (177) *De Conc. lib. VI. c. 29. n. 6.* (178) *Princip. Jur. Eccles. T. IV. quaest. 11. cap. 11. §. 7. pag. 151.*

,, Metropolitae , & Episcopi , *Germaniae* potissi-
,, mum, Imperatoribus adhaererent, schismata
,, foverent, & nutrirent, & paucissimi, si duos
,, vel tres excipiamus, fuerint, qui jura Pontifi-
,, cum defenderent, ambitioni Pontificum adscribi
,, nequit, si de illorum juribus restringendis cogi-
,, taverunt. Quis ignorat simoniacas electiones
,, Episcoporum, collationes Beneficiorum, iis potis-
,, simum temporibus frequentissimas, & ferme quo-
,, tidianas? Quibus per Concilia, & Pontifices ob-
,, viandum fuerat, & vix aliter obviari potuit,
,, quam per restrictiones jurium, quibus & ele-
,, ctores, & confirmatores utebantur. Ad haec:
,, multi Episcopi jurisdictionem Metropolitarum
,, subterfugere volentes, majori sibi duxerunt ho-
,, nori, Pontificum, quam suorum Metropolitarum
,, potestati subjacere: & hinc se sua sponte suis
,, Metropolitis subtraxerunt. Praeterea negari ne-
,, quit, quod ipsi Metropolitae in vindicandis ju-
,, ribus suis,, teste *Thomassino* (179), minus so-
,, lertes, & negligentiores fuerint: ut quid ergo
,, mirum, si Pontifices occasiones reservandi ju-
,, ra Metropolitica, eaque restringendi ambabus
,, amplexati sunt manibus? ,,

Nè è vero, che miglior fosse l' antica disciplina della nostra.

XXIII. Si dirà forse, che l' antica discipli-
na era migliore, e perciò dovrebbesi con ogni
studio rimettere. Ma io non dubito di negare e
che quella miglior fosse della corrente nostra, e
che sia questa buona ragione a richiamare la pri-
ma. Nego adunque in primo luogo, che l' an-
tica disciplina debba della nostra chiamarsi mi-
gliore. I presenti contraddittori della Sede *Roma-
na* quando gridano, che miglior era la prima di-
sciplina, di altra disciplina non parlano, se non
di quella, che versava intorno i diritti de' Me-
tropolitani, e de' Vescovi, e i giudizj delle cau-
se Ecclesiastiche. E questa è la disciplina, che io
nego essere della nostra stata migliore. Conven-
go,

(179) *Lib. I. cap.* 48.

go, che in alcune altre cose l' antica disciplina era pregiabilissima, e più ancor della nostra. Perche non vorremmo noi richiamare la pubblica penitenza? l' elezioni canoniche fatte alla presenza, e sulle testimonianze del popolo? i Vicarj Appostolici nelle *Gallie*, nelle *Spagne* ec.? la vita comune de' Canonici? l' intera amministrazione di tutti i beni delle Diocesi in mano del Vescovo, che presane per sè una quarta parte, fosse poi obbligato a dividere le rendite secondo i Canoni nel Clero, ne' poveri, e nelle fabbriche delle Chiese? Se vorremo dirittamente guardare, son forse queste nell' antica disciplina cose anche migliori, che non i diritti de' Metropolitani, e l' autorità de' Sinodi. Perche dunque non altro ristoramento di disciplina inculcano eglino, se non se questo, che ristabilirebbe i Metropolitani ne' primitivi diritti, e i Sinodi Provinciali nella perduta autorità? Non vi sarebbe già qualche occulta passione o d' interesse, o di ambizione, che con sottilissimo artifizio vestita di zelo de' sagri Canoni e della prima disciplina cercasse intanto un pascolo più gradito? A me non tocca il disaminarlo. Dico solo, che tanta incoerenza far potrebbe nascere de' sospetti. Ma qual che siane il motivo, giacchè essi non ad altro più mirano, che al richiamare la disciplina a' Metropolitani, ed a' Sinodi favorevole, mostriamo il torto, che hanno in dichiararla miglior della nostra. Mi si permetta adunque di riportare un lungo passo latino del Ch. *P. Amort* Canonico di *Pollinga* niente appassionato per *Roma*, il quale ne' suoi Elementi di Gius Canonico la discorre a questo modo (180): „ Revera enim „ considerato Episcopatuum, & Archiepiscopatuum „ flebili statu, qui a temporibus irruptionum bar„ bararum coepit, & in sera saecula perduravit, „ Ecclesiae, & omnibus Episcopis longe exoptabi„ lius

(180) *T. III. Diss. V. n. 9.*

„ lius eſt, ut cauſſae Cleri ſummi, medii, ac in-
„ fimi, potius Romae a Sede Apoſtolica ſtabili,
„ indifferenti, experta, ac ſemper ingenti mul-
„ titudine legisperitorum a juventute huic nego-
„ tio ſe devoventium proviſa, quam in Conciliis
„ Provincialibus Metropolitarum poſt exactam di-
„ ſcuſſionem ultimo judicio finiantur. Hujus meae
„ mentis complura motiva ſunt. Nam 1. a ſae-
„ culo octavo & nono, quo Epiſcopi, praeſer-
„ tim Metropolitani, integris comitatibus, &
„ principatibus aucti, evaſerunt feudatarii Re-
„ gum & Imperatorum, perſonaliter cum ſuis
„ vaſſallis ſequi exercitus ſuorum Regum com-
„ pulſi ſunt, quae perverſio durabat quatuor fer-
„ me ſaeculis, prout ex hiſtoria notum eſt. 2.
„ Epiſcopi ſic Principatibus aucti plerumque in-
„ ſtruebant ſua palatia inſtar aulae ſaecularis co-
„ pioſo comitatu nobilium ſaecularium, cum qui-
„ bus perpetuo verſari ſolebant. 3. Eorum ple-
„ rique implicabantur perpetuis negotiis & liti-
„ bus temporalibus. 4. Frequenter ipſimet Epi-
„ ſcopi, praeſertim Metropolitani, gerebant cum
„ aliis Epiſcopis, aut Principibus bella. 5. Ex de-
„ fectu Academiarum & ſcholarum publicarum
„ rariſſimi erant, qui pertingebant ad mediocrem
„ ſaltem peritiam juris. 6. Cum Europa ſenſim
„ ſciſſa fuerit in pluſquam centum ſupremos do-
„ minos ſub titulo Imperatorum, Regum, Du-
„ cum, Principum, Comitum, Rerumpublica-
„ rum, perpetuo inter ſe belligerantium, vel ae-
„ mulantium, contigit in multis locis, Epiſco-
„ pos eidem Metropolitano ſubjectos in territo-
„ riis quatuor, quinque, ſex, ac plurium Prin-
„ cipum ſitos fuiſſe, qui aut cauſa diſſidiorum,
„ aut aemulationum, vel ex metu conſpiratio-
„ num recuſabant ſuis Epiſcopis licentiam com-
„ parendi in Synodo Provinciali. Immo ex ejuſ-
„ modi metu conſpirationum nonnunquam Reges
„ in propriis Regnis prohibebant Epiſcopis inſti-
„ tuere generales conventus Epiſcoporum. 7. In

Eccle-

„ Ecclesiis Metropolitanis non habebatur ſtylus
„ Curiae, vel lex conſtans, ſufficiens ad dirigen-
„ das partes litigantes in cauſis controverſis; cum
„ cauſae ad Synodos Provinciales ex una ſolum
„ Provincia deductae fuerint paucae, eaeque
„ raro redierint; & nec reperiantur Decretales
„ Metropolitarum, ſicut reperiuntur Decretales
„ Pontificum de omni genere cauſarum ex toto
„ orbe *Romam* quotidie confluentium. Exopta-
„ bilius vero eſt partibus litigantibus certare in
„ tribunali, in quo reperitur lex & ſtylus con-
„ ſtans, in quo poſſint fundare ſuam intentio-
„ nem, & firmare ſpem. 8. Cum Synodi Epiſco-
„ porum Provinciales non poſſint diu durare ſi-
„ ne maximo Dioeceſium detrimento in abſentia
„ ſuorum Paſtorum, impoſſibile eſt, intricatas
„ cauſas cum omnibus documentis & depoſitioni-
„ bus teſtium, ſi multae concurrant, exacte di-
„ ſcuti a ſingulis Epiſcopis. 9. Si cauſae omnes
„ deferantur ad Synodum Provincialem, debe-
„ bunt ſingulis annis celebrari Synodi Provincia-
„ les, quod fieri nequit ſine maximis moleſtiis,
„ & impenſis Epiſcoporum, praeſertim Princi-
„ pum, ſenum, aut aliis de cauſis ab annis, lon-
„ ginquis, & diuturnis itineribus impeditorum.
„ 10. Per dependentiam a conſeſſu tot judicum,
„ & Conſultorum Epiſcopalium perpetuo variato-
„ rum non abbreviantur, ſed protrahuntur lites,
„ non minuuntur, ſed augentur expenſae litigan-
„ tium. 11. Tolerabilius eſt Epiſcopo judicari a
„ Papa, quam ab aequali. 12. Et partes plus
„ aſſiſtentiae & executionis ſperare poſſunt a Pa-
„ pa. Ob has proin, & varias alias conſidera-
„ tiones ſimul ſumptas, longe exoptabilius eſt
„ Epiſcopis, & partibus litigantibus, ſaltem in
„ Occidente, ſi judicentur *Romae*, quam ſi judi-
„ centur a Metropolitano in Synodo Provincia-
„ li. „ Che ſi può replicare, che abbia appa-
renza di ragione? Benche a che citare l' *Amort*?
Non abbiamo udito diſſopra dircisi dal *Pereira*,
che

che i Vescovi al Papa rimisero le dispense de' matrimonj, e de' voti, le assoluzioni di molti casi ec., perche così si *manteneva più sicura, ed in maggior vigore l'osservanza de' Canoni?* Ora è pure una gran parte della disciplina risguardante i Vescovi, e i Sinodi questa di dispensare, di assolvere ec., e innoltre, come dianzi fu detto, una volta, che ammettasi co' *Febbronisti*, tali facoltà essere al Papa venute per gius di devoluzione, a troppe più cose per coerenza di dottrina si dovrà questo gius ampliare. Se dunque i Vescovi si mossero a cedere al Papa in tali cose i loro diritti, perche così *si manteneva più sicura ed in maggior vigore l'osservanza de' Canoni*, era adunque per loro avviso migliore la disciplina, che in mano del Sommo Pontefice li rilasciava, che non l'anteriore disciplina, che a' Vescovi aveali conceduti. Di che dunque si dolgono? Diranno forse, che anche la nostra disciplina dapprincipio fu buona, ma gli abusi l'hanno poi corrotta? Così appunto parla *Febbronio* in più luoghi. Ma io vorrei sapere, qual disciplina v'abbia, che non sia ad abusi soggetta? Non certo fu tanto felice l'antica, che costoro vorrebbono pur richiamare. *Febbronio* per cagione di esempio si riscalda a lungo contro l'esenzioni de' Regolari, e a calde lagrime deplora i disordini, che alla stessa Religiosa osservanza derivano da' privilegj, che li hanno alla Vescovile giurisdizione sottratti. Or bene. A' tempi di *Raterio* i Monaci stavano sotto de' Vescovi. Non eranci perciò disordini ne' Monasteri? Legga di grazia *Febbronio* nelle Opere di quel celebre Vescovo di *Verona* ultimamente in un volume raccolte, ed illustrate da' *Ballerini* il libro *Confessionis*, e i *Proloquj*; ci troverà forse cose, che ne' Monaci esenti, almeno in *Italia*, non si scorgono. Ottima era la disciplina, che alla elezione de' Vescovi volea presente il popolo, acciocchè agli Elettori desse informazione de' Candidati. Eppur dissopra vedem-

vedemmo ciò, che *Goffredo* di *Vandomo* sdegnosamente narra, esser seguito nella elezione del Vescovo di *Angers Rinaldo*. In qual vigore non erano i Sinodi sotto il Pontificato del *Magno Leone*? Eppure ebbe il Santo Pontefice a querelarsi co' Vescovi della *Mauritania Cesariese*, *tantum apud eos per occasionem temporis impacati, aut ambientium praesumptionem, aut tumultum valuisse popularem, ut indignis quibusque & longe extra Sacerdotale meritum constitutis Pastorale fastigium, & gubernatio Ecclesiae crederetur* (181). E a chi note innoltre non sono le violenze, e le prevaricazioni di più Sinodi nell' ottavo secolo celebrati da' Vescovi delle *Gallie*? Questo vuol dire, che non v' ha disciplina sì santa, che posta in mano d' uomini dalle miserie della guasta natura infiacchiti, e dalle fervide passioni signoreggiati non possa a gravissimi sconci dar luogo. E' dunque a vedere, donde gli abusi germoglino, se dalla medesima disciplina, o se da solo vizio degli uomini, che ne sono gli eseguitori. Se vengono dalla disciplina, tolgasi pur questa; che sarà non disciplina, ma corruttela. Quando poi pullulano solamente per colpa degli uomini, non alla disciplina, che va rispettata, ma agli abusi diasi un taglio. Ora qual maggior vizio ha in se la nostra disciplina dell' antica? L' una e l' altra fu ricevuta, e prescritta dalla Chiesa, nè la Chiesa, come in altro Trattato mostreremo, potrebbe adottare una disciplina, che per se stessa fosse viziosa. Ma che la nostra disciplina non abbia in se alcun vizio maggior dell' antica, veggiamolo chiaro chiaro in un esempio. Uno de' gravi disordini, che si esagerino da' *Febbronisti* nella nostra disciplina, è la mancanza de' Sinodi Provinciali. Ma questo non è difetto della disciplina, è difetto de' tempi. Ne vogliamo una prova incontrastabile? Diamo un' occhiata alla *Francia*.

(181) *Ep. I. Cacciar. edit. pag. 2.*

cia. Ella è, diconci gli Avverſarj, quell' invidiabil Regno, dove le libertà han mantenuto in vigore gli antichi Canoni della Chieſa. Dovrebbono dunque ſovente adunarviſi Sinodi Provinciali, come preſcrivono gli ſteſſi Canoni. Eppure ne' due ultimi ſecoli quanto rari ſono ivi ſtati queſti Concilj della legittima diſciplina sì benemeriti! Che direbbono i Veſcovi *Gallicani*, ſe ne veniſſero rimproverati? Non potrebbono certo difenderſi col nuovo gius, eſſendo eglino in poſſeſſo di ſervare l' antico; ma ricorrerebbono alle circoſtanze de' tempi, ed a' legami della ſecolar podeſtà. E perche dunque nelle noſtre Chieſe lo ſteſſo difetto vorrà attribuirſi alla diſciplina, e non piuttoſto a ſomiglianti ragioni, che pur troppo neppur mancano a' noſtri Prelati? Deh! ſeguiamo ne' noſtri giudizj l' equità, non le prevenzioni.

E quando pure foſſe l' antica ſtata migliore, non è queſto baſtevol titolo a riſtabilirla;

XXIV. Non ſiamo tuttavia sì difficili co' noſtri Avverſarj. Vogliono, che miglior foſſe l' antica diſciplina? Se l' abbiano. Nego ora, che tanto ſol baſti, perche debbaſi queſta riſtabilire. In fatti mi ſi dica, ma ſinceramente, e di buona fede. Nella noſtra diſciplina, per quantunque miglior foſſe l' antica, vi è egli nulla contro la diritta credenza, e i buoni coſtumi? Non crederei, che alcun foſſe sì temerario da darle una taccia sì rea. Perocchè eſſendo queſta una diſciplina preſſoche univerſale, e da tanti ſecoli vigoroſa, ne ſeguirebbe, che la Chieſa avendola non che tollerata, ma approvata, ſarebbe caduta in errore, e degenerata ſarebbe dal buon coſtume, il che come non vedere, che alla infallibilità, e alla ſantità di lei apertamente ripugna? Eppure Sant' Agoſtino nella famoſa lettera LIV. *ad inquiſitiones Januarii* non riconoſce (182) altra cagione di ammendar gli uſi introdotti nelle Chieſe particolari, ſe non la lor

H con-

(182) *Cap. V. n. 6.*

contrarietà alla fede, e alla sana costumatezza: *His enim caussis* (sono le sue parole), *id est aut propter fidem, aut propter mores vel emendari oportet, quod perperam fiebat, vel instituì, quod non fiebat*. Quanto più dunque trattandosi di una disciplina universale, e rafforzata dall' uso di molti secoli. Ma andiamo avanti. Non sempre certo vi è obbligo di fare il meglio, e molto meno s' ha a fare, se gravi mali si temano doverne ridondare. Quindi l' Appostolo, quantunque avesse alle nozze preferito il celibato, e dichiaratolo miglior di quelle: *Melius est, si sic permanserit;* nondimeno paragonando il celibato col pericolo dell' incontinenza, migliori disse le nozze: *Melius est nubere, quam uri*. Sia pur dunque migliore la prima disciplina. Se non si potesse tuttavia richiamare senza gravissimi scandali, e rovina di anime, qual Teologo far vorrà l' amore dell' antica disciplina prevalere a tanto danno? *In ejusmodi caussis*, dicea *S. Agostino* (183), *ubi per graves dissensionum scissuras non hujus, aut illius hominis est periculum, sed populorum strages jacent, detrahendum est aliquid severitati, ut majoribus malis sanandis caritas sincera subveniat*. Nè altrimenti pensava *Ivon Carnotese*. *Novimus enim*, così egli (184), *quia necessariae dispensationis modus nulli umquam sapientum displicuit, quam non solum privatae leges, quibus nec fidei veritati, nec morum honestati consulitur, sed etiam leges generales contra hereticos vel sceleratos promulgatae admittunt, quando majoribus morbis sanandis, vel majoribus malis amovendis melius subvenit moderatio sincerae caritatis, quam rigor indiscretae severitatis*. Or dunque immaginiamo, che il Papa, via che un Generale Concilio intimi, che da quì innanzi s' avrà l' antica disciplina ad osservare. Perciò si rimetterà

terà

(183) *Ep. CLXXXV. ad Bonifac. n.* 45.
(184) *Ep.* 189.

terà la pubblica penitenza; tutti i beni delle Chiese andranno in comune, e il Vescovo ne farà poi quattro parti; i Capitoli della *Germania* non più eleggeranno i loro Vescovi, ma il Metropolitano e i vicini Vescovi col Clero della Città; i Regolari saranno sottoposti alla giurisdizione de' Vescovi; almeno una volta l'anno farannosi i Concilj Provinciali, dove si termineranno tutte le cause, riserbandosi a *Roma* il solo diritto delle appellazioni; l' Arcivescovo di *Arles* sarà Vicario Appostolico nella *Francia*, quello di *Siviglia* nella *Spagna*, un altro nella *Germania*; la parentela nella linea collaterale sarà un impedimento dirimente del matrimonio in qualunque lontanissimo grado fosse, purche noto, come lo era nel 506., quando fu tenuto il Concilio di *Agde*, che così stabilì nel Canone 61., o almeno lo sarà fino al settimo grado, secondoche fu decretato da Papa *Gregorio III.* nella prima sua lettera a *S. Bonifacio*. Non più preci primarie a *Cesare*; non più Regalie a' Monarchi, non più...... Adagio un po', griderebbesi da tutte le parti, che è questo turbamento di cose? E chi trarrebbe fuori i privilegj, chi i Concordati, chi altro. I Principi a tanto tumulto de' Sudditi, a tanto spogliamento de' lor medesimi privilegj, a tanto pericolo degli Stati fremerebbono, minaccierebbono, resisterebbono. Che farà il Papa? che il Concilio Generale? Lasci le cose, come sono; altrimenti se pensasse di farsi ubbidire colle scomuniche e cogl' interdetti, nò, ripiglierebbe Ivone (185): *Ibi dispensatio admittenda est, ubi rigor periculosus est*. A dir breve, la general mutazione della disciplina, per ritornare all' antica, siccome non può farsi senza esporla alle querele de' popoli, al turbamento degli Stati, al risentimento de' Principi, così è inseparabile da un quasi certo pericolo di funestissime

H 2

(185) *Ep. CCXXXII.*

ſime ſedizioni, d' implacabili ſciſmi, di guerre deſolatrici. Con qual coraggio dunque intraprenderla? Se la preſente diſciplina foſſe in sè rea, la Chieſa, che non tollera nè errori in fede, nè dottrine, che al mal coſtume conducono, vinto ogni timore di qualſiaſi danno, dovrebbela diradicare. Ma ella è buona. Come dunque per paſſar ſolamente ad una, che diceſi migliore, e forſe non l'è, avventurerebbeſi a tanti mali? Il fanatiſmo può pretenderlo, non mai la diritta ragione.

e molto meno potrebbonla i Veſcovi riſtabilire, ripigliando da sè i primi loro, ed originarj diritti,

XXV. Non vorrebbeſi già rimproverarmi, che io con troppo carica fantaſia vegga tumulti, e ſedizioni, dove poſſon le coſe cambiarſi con ſomma facilità? Tornino i Veſcovi da sè a' loro primitivi diritti: qual coſa più agevole, e da eſeguirſi colla più alta tranquillità? Maſſimamente ſe in ciò foſſero eglino o autorizzati, o almen ſoſtenuti, come *Febbronio* vorrebbe, dalla ſecolar podeſtà. La coſa non è a vero dire male immaginata; biſogna ſol vedere, che ſe io ſon troppo tetro, non ſieno gli oppoſitori troppo più lieti, e godenti, che non converrebbe. Via ſu dunque all' eſame di queſto punto, ſu cui e *Febbronio*, e *Pereira* fannoſi tanto forti. E primieramente non sò, ſe quand' anche i Veſcovi voleſſero ripigliarſi per loro autorità gli antichi diritti, le coſe paſſerebbono con quella quiete, che ſi ſuppone. Perocchè o vuolſi tutta reſtituire l' antica sì decantata diſciplina, o quella ſola, che riguarda la Veſcovile autorità. Se tutta, eccoci dunque a dover rimettere tutte le coſe dianzi accennate, ed altre più, che tutte furono della prima diſciplina, ed eccoci per conſeguente a quello ſcompiglio, che io diviſava. Se poi non vuolſi richiamare ſe non quella parte di diſciplina, che a' Veſcovi già dava una quaſi Papal podeſtà nelle lor Dioceſi; oltrecchè ſarebbe queſta una grandiſſima incoerenza, che molto varrebbe a ſcoprire i fini non tutti ſanti

il che già farſi non potria ſenza molti diſturbi;

di uno

di uno zelo sì caldo per la primitiva disciplina, quando tanti altri punti importantissimi di essa si abbandonassero con grave pregiudizio della più pura costumatezza, e dell' Ecclesiastica libertà, non saremmo pertuttociò liberi da parecchi sconcerti pericolosissimi. Perocchè quand' anche ci fingessimo i Papi insensibili ad una sì generale diminuzione della loro autorità, nondimeno dovrebbono pure i Vescovi con tutti i pretesi loro diritti star sotto la podestà de' Metropolitani, e de' Provinciali Concilj. Perocchè qual ragione può persuadere, che i semplici Vescovi rientrino in tutte le primitive loro prerogative, non vi rientrino i Metropolitani col Sinodo della loro Provincia? Eppure la podestà de' Metropolitani quanto fu già odiosa a' Vescovi, e a quante indebite accuse, a quante estorsioni enormissime, a quante deposizioni capricciose, e violente non li sottomise? Lasciamo i Metropolitani. Tornin pure i Vescovi in tutti i loro diritti, e ripiglinsi tutte le riserve, che alla Sede Appostolica diconsi per loro assentimento già devolute. Ma sappian anche, che in fine si troveranno in balìa della secolaresca podestà, e di Maestrati sempre inquieti, e anelanti a soggettarsi per ogni via le persone, e i beni di Chiesa. Nelle Memorie del Clero di Francia (186) trovasi inserito un eccellente trattato di un Anonimo *sopra l' Ecclesiastica giurisdizione*, ed egli nella terza parte, dove parlasi delle appellazioni *come d' abuso*, così si querela: *Il maggior male, e la maggior piaga, che abbia mai ricevuta la Chiesa nella sua giurisdizione, e polizia, è l' appello come d' abuso, mezzo inventato dagli Uffiziali per tirare a se ogni maniera di affari contenziosi, e de' quali non hanno competenza veruna, non essendovi cosa in tutto il Mondo, alla quale esser non possa applicato il pretesto, e 'l colore di abuso, per*

 fare

(186) T. I. cap. 9.

fare a' lor piedi venire le persone Ecclesiastiche di qualsiasi grado, e per mettere in prigione, e in ferri quell' antica libertà, che serviva di ornamento alla Francia, e di esempio a tutta la Terra. Questo è ciò, che nell' ultimo secolo ha spogliata la Chiesa Gallicana del suo onore, e della sua autorità, e rovinata la sua disciplina. E' notabile anche ciò, che scrive il *Cabassuzio* celebre Teologo, e Canonista Francese in proposito delle dispense matrimoniali: *Si per universum Regnum*, dic' egli, (187) *ista invalesceret consuetudo*, che i Vescovi dessero tali dispense (*quod malum Deus avertat*) *contingeret demum, ut quilibet Laici etiam subalternorum Tribunalium Judices per captionem, & distractionem bonorum Episcopalium ipsosmet Episcopos cogerent pro suo peculiari, aut amicorum, aut partium postulantium affectu ad sic dispensandum, sicut jamdudum compellunt invitos ad monitoria, & excommunicationes decernendas.* Ma è da riflettere, che tutte queste doglianze, e paure versano sopra Vescovi, che quanto permettono il Gius comune, e i Concordati, rilasciano di buona grazia al Papa una non piccola parte degli antichi loro diritti, e sopra un Regno, in cui il Monarca essendo, come dicea *Cosma Guymier* Consigliere del Parlamento, e Presidente delle Inchieste (188), *Pugil Ecclesiae, & inter omnes Christianos Christianissimus, debet custodire jurisdictiones, & libertates Ecclesiasticas.* Che sarebbe però, se i Vescovi invaghiti di far da Papi nelle loro Chiese col rimettersi in piena libertà delle loro preminenze non dubitassero o di staccarsi eglino stessi, o di lasciarsi staccare da Roma dallo scisma in fuori? Quanto più certo sarebbe il pericolo, che dovessero piagnere la lor dignità, e giu-

(187) *Jur. Canon. Theor. & Prax. lib. III. cap. XXVII. n. 6. p.* 411. *della terza edizione Lionese accresciuta.* (188) *In Praef. Pragm. Sanct.*

giurisdizione in ogni incontro manomessa dalla Laica? In fatti, perche io dicalo col *Benedettino* Tedesco *Zallwein* (189), *quorsum confugere solent, aut possunt Ecclesiarum Praelati, si a potestatibus saeculi premuntur, & ferme supprimuntur, nisi ad Romanum Pontificem? a quo solo medelam sperare possunt, quippe quem ferme solum religiosiores saeculi Principes revereri, & suo modo reverentialiter metuere solent*: Ma questo ricorso non diverrebbe o difficilissimo, o vano una volta, ch' eglino, salva la sola comunione col *Romano* Pontefice come centro dell' unità, si togliesser nel resto dalla sua dipendenza, e molto più se sene togliessero per compiacere la secolar podestà? Eccoli dunque in servaggio per quella via stessa, per cui si divisavano di più grandeggiare. I Popoli medesimi stenterebbono ad adattarsi ad una innovazione di disciplina, che troppo innalzando i Vescovi, e i Metropolitani potrebbe un giorno renderli sopra di loro anche troppo dispotici; e troppo deprimendo la Pontificia autorità, a cui sono avvezzi di prestare una religiosa deferenza, parer potrebbe un principio di rivolta contro il Successore, e l' Erede del grande Apostolo *Piero*, e il Vicario di Gesù Cristo: cose tutte, che, come rifletteva l' Anonimo Autore poc' anzi citato del trattato *dell' Ecclesiastica giurisdizione* (190), *debbono farci apprendere il rovesciamento dello Stato* non meno, che la desolazione della Chiesa. Non è poi dunque un riscaldamento di fantasia funestata il temere nello Stato, e nella Chiesa scompigli, se richiamar si volesse la prima disciplina, poniamo che tutta l' innovazione si ristrignesse al rimettersi, che facessero i Vescovi in possesso di tutti i loro originarj diritti.

XXVI. E questo voglio aver detto nella suppo-

(189) *T. IV. Principior. Jur. Eccl. quaest. III. cap. V. §. 6.* (190) *L. c.*

e non è più in mano de' Vescovi,

posizione, che i Vescovi possano ad ogni lor voglia ripigliarsi questi loro diritti. Ma che sarebbe se tale supposizione fosse falsissima? E lo è certamente. Perocchè tutte le riserve Papali, benche ad alcune di esse abbiano data occasione i ricorsi di parecchi Vescovi, e a tutte in fine abbiano acconsentito, non dal consenso de' Vescovi dipendono, ma sono fondate nella giurisdizione dell' universale Pontificio Primato, giurisdizione quanto alla podestà sempre la stessa, ed invariabile, ma sol variata quanto al suo esercizio secondo le circostanze, che ne richiedevano la forza in atto. E' questa una indubitabile sentenza del *Tommasini* (191), ed è a lungo comprovata nell' Opera intitolata *Antifebronius vindicatus* (192). Basti quì solo il richiamare quà ciò, che non molto innanzi fu detto del Sacro Concilio di Trento, il quale non dal consenso de' Vescovi, come pur volea *Febbronio* (193), ma dalla sola *suprema podestà data* (certamente in *S. Pietro* da Cristo) al Sommo Pontefice *nella Chiesa universale* riconobbe derivate le Pontificie riserve di alcuni più gravi delitti (194). Nè diversamente è da pensare di tutte le altre riserve, le quali in fine non sono, che un ristrignimento della Vescovile Podestà da Cristo costituita in modo, che, come si è di sopra mostrato, e si espresse nel 1728. l' Assemblea del Clero di Francia, *Jesus Christus ipse sua institutione limites illi praescripserit, subjeceritque Sedi Petri, in qua posuit plenitudinem Apostolicae potestatis*. Ora come potrebbono i Vescovi ripigliar i lor diritti, legati come sono dalla *supre-*

ma

(191) *Nella risposta da lui fatta alle censure di un Anonimo sopra la sua Opera* de beneficiis, *e posta in fronte al Tomo primo della ristampa Lucchese di essa*. (192) T. III. *Diss. VII. cap.* 4. *e* 5. (193) T. II. *pag.* 283. (194) *Sess. XIV. cap.* 7.

ma podestà del Papa, alla quale Cristo volle soggetta la loro? O bisogna, che a questa podestà si sottraggano, usar volendo di que' diritti, ch' ella ha loro tolti; il che si oppone alla stessa divina istituzione della Vescovil dignità: o debbono rinunziare ad una sì indebita pretensione. Che seppure volessero i Vescovi abbracciare il sistema di sopra accennato del *Tommasini* (195), e sostenere, che i Papi godono le riserve per solo titolo di devoluzione, non miglioreranno la loro condizione. Sentano il medesimo *Tommasini*: *Devolutione semel partum jus perpetuum est. Nullum est postliminii jus, quo in pristinam potestatem redintegretur, qui semel inertia, & supinitate sua commisit, ut ad Superiorem ea devolveretur*. Ma dunque, si ripiglierà, neppur potranno i Vescovi esercitare senza di Roma i primordiali loro diritti, quando o impossibile, o molto difficile rendasi il ricorso al Sommo Pontefice. Eppure *conveniunt*, dice *Febbronio* (196), *omnes Theologi, & Canonistae, quod reservationes, quae sunt juris humani, & variabilis, cessent urgente necessitate, quando recursus ad Romanum Pontificem redditur impossibilis, aut admodum difficilis*. Così dice veramente *Febbronio*, ma niun Teologo, niun Canonista da lui, e dal Filippino *Pereira* in fuori ha mai asserito uno sproposito così scempiato, che in tal caso *cessino*, *cessent*, le riserve. Questo, e non altro dicono i Teologi, e i Canonisti col *Suarez* (197): *Tunc ex rationabili interpretatione voluntatis Pontificis censeri, Episcopum habere potestatem dispensandi*, cioè per quella ragione medesima, per cui anticamente dispensavano talvolta i Vescovi dalle riserve, e da' Canoni sì de' Provinciali, che de' Generali Concilj. Un inferiore non può mai dispensare in quelle cose, che sono o riservate, o stabilite dal suo

ancorchè si volessero tali diritti per solo devoluti al Papa, e non dal Papa avvocati a sè per la sua suprema autorità; eccetto il caso, che o impossibile, o dificilissimo sia il ricorso al Papa;

(195) *L. cit.* (196) *T. II. pag.* 599.
(197) *De Legib. lib. IV. cap.* 14. *n.* 10.

suo Superiore, come rispetto a' Vescovi particolari sono i Sinodi Provinciali, e molto più i Generali. Se però i Vescovi dispensavano in tali casi, non era perche non potendosi adunare un Concilio o Provinciale, o Generale, a cui ricorrere, *cessasse* il vigor delle riserve, e de' Canoni; ma perche l' utilità, e la necessità della Chiesa autorizzavali ad usare di epicheja, e ad interpetrare per que' casi la mente de' Concilj lor superiori. Dicasi il medesimo delle riserve, quando o impossibile, o assai difficil sia l' adito alla Santa Sede per ottenerne la dispensa. Ma quì uopo è, che c' intendiamo in cosa di tanta importanza. Perche vaglia l' allegata dottrina de' Teologi, e de' Canonisti, necessario è, che il Vescovo possa ragionevolmente supporre, che il Papa attesa la difficoltà del ricorso alla sua Sede acconsenta di buon animo alla dispensa; e così sarebbe per una grandissima lontananza de' luoghi, se per una guerra, per una peste, ed altri siffatti accidentali emergenze fosse impedita la strada de' ricorsi a Roma. Fingasi ora, che questo adito chiudasi per violenza, come fu nel 1709. quando nelle Spagne *Filippo V.* vietò a' suoi vassalli ogni commercio con Roma. Potranno mai in somigliante caso dispensare i Vescovi? Nò certamente. Perocchè come potrebbono mai i Vescovi avvisarsi, che il Papa veggendo rotta la strada di ricorrere a lui per disprezzo e legamento della sua suprema autorità, e per distaccargli i Vescovi, e gli altri fedeli, volesse quasi in premio accordare a chi inalberasse in certo modo uno stendardo di disubbidienza alla Sede Appostolica, volesse, dico, condiscendere, che in que' luoghi dispensassero i Vescovi? L' interpetrare in tali casi la mente de' Pontefici come favorevole alle dispense de' Vescovi sarebbe un opporsi al senso comune, e al rispetto, che loro debbono i Vescovi stessi. In fatti avendo inteso *Clemente XI.*, che per lo discacciamento del Nunzio dalla Spagna i Vescovi di quelle par-

purchè questa o impossibilità, o difficoltà non nasca da esterior violenza, che studiosamente chiuda l' adito alla santa Sede.

le parti colla maladattata massima de' Canonisti, e de' Teologi cominciavano ad usare dell' autorità, che competeva al solo Nunzio, conferendo benefizj, dispensando negl' impedimenti matrimoniali, accettando ricorsi, ed appelli, scrisse a' 24. di Agosto dello stesso anno 1709. una gravissima Enciclica, nella quale avvertivali di non por mano in tali cose; (198) *Nullam enim in hujusmodi rebus facultatem vobis utcumque Episcopis &c. competere, aut per hujusmodi absentiam Nuncii nostri devolutam fuisse, aut accrevisse declaramus; & nihilominus ne ullus supersit dubitandi, aut interpretandi locus, & ad uberiorem cautelam* (notisi questa espressione) *omnem vobis circa praemissa potestatem prorsus adimimus, irritum, ac inane declarantes quidquid secus super his a quoquam quavis auctoritate scienter, vel ignoranter attentari contigerit*. Invano cercherebbesi da alcuno di eluder la forza, che in altri simili casi aver può, e dee questo Breve, nè io mi tratterrò in confutare i ridicoli cavilli del *Pereira*, avendolo già fatto l' Autore dell' *Antifebbronio vendicato*. (199) Porrò dunque fine a questo saggio, pregando il Signore, che degnisi di tenere dalla sua Chiesa lontane così tristi, e dolorose vicende, le quali obbligassero il Sommo Pastore ad essere coll' amata sua Greggia, e co' subalterni Pastori tanto restio.

I L F I N E.

Die

(198) *T. II. Epistolar. & Brevium Selectior. Clem. XI. p. 566.*

(199) *T. IV. pag. 255.*

Die 20. Aprilis 1787.

Vidit pro Illuſtriſſimo D. D. Hieronymo Canonico Zucchini Vicario Capitulari Albertus Raccagni Parochus S. Antonini, ac Reverendiſſimi Capituli Theologus.

Die 28. Aprilis 1787.

Imprimatur. Fr. Angelus Maria Merenda Ordinis Prædicatorum, Sacræ Scripturæ Lector, ac Vicarius Generalis Sancti Officii Faventiæ.

In queſta ſteſſa Settimana è uſcita da miei Torchj un' Opera da gran tempo deſiderata del Chiariſſimo Signor Abate Zaccaria Eſgeſuita diviſa in due Tomi col ſeguente titolo:

Onomaſticon Rituale Selectum ad uſum cum Cleri, tum ſtudioſae Eccleſiaſticarum Antiquitatum Juventutis, Auctore Franciſco Antonio Zaccaria: Praemittitur ex Cornelii Schultingii Bibliotheca Eccleſiaſtica Pontificiorum Decretorum de iis maxime quae Eccleſiaſtica Officia attingunt, Index Hiſtoricus, cum antiquioribus aliis ejuſmodi Indicibus collatus, notisque illuſtratus. Accedit veluti Appendix Ratio inſtituendi Studii Ritualis, (a nullo hactenus excogitata) Onomaſtici hujus uſu, Auctorumque, qui ibi indicantur, praeſidio. Si vende pavoli dieci.